

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

- Sono costi anticipati o sospesi comuni a più esercizi la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito e alla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi;
- Sono beni materiali ed anticipi a fornitori a fronte di loro acquisto;
- Sono caratterizzati da fattori e condizioni produttive tali da giustificare l'uso durevole; la caratteristica di riferirsi a fattori e condizioni durature non è intrinseca ai beni stessi acquisiti bensì alla loro destinazione;
- La loro utilizzazione come strumenti di produzione comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, attraverso l'ammortamento.

Mutamento di destinazione

- La destinazione del bene materiale può variare nel tempo; in particolare ciò avviene per i beni non più in uso o fuori dall'attività produttiva;
- In tal caso, a partire dalla data in cui è stata deliberata la mutata destinazione dei beni, gli ammortamenti non vanno più calcolati e la valutazione di tali beni è effettuata al minore tra:
 - il costo diminuito degli ammortamenti, e
 - il valore di presumibile realizzo.
- La nota integrativa deve contenere:
 - le ragioni del trasferimento dalle voci dalle immobilizzazioni materiali all'attivo circolante;
 - il criterio di valutazione utilizzato;
 - l'eventuale effetto sul risultato economico dell'esercizio.

Immobilizzazioni materiali

- La sottoclasse delle «*immobilizzazioni materiali*» comprende le seguenti voci:
 - Terreni e fabbricati;
 - Impianti e macchinari;
 - Attrezzature industriali e commerciali;
 - Altri beni;
 - Immobilizzazioni in corso e acconti.

Terreni e fabbricati (B.II.1)

- **Terreni:** pertinenze fondiari degli stabilimenti, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti;
- **Fabbricati civili:** immobili destinati ad uso di abitazione civile o ad uso alberghiero turistico, termale, sportivo, balneare, terapeutico; comprendono, inoltre, i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne e gli edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie;
- **Fabbricati industriali:** fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie;
- **Costruzioni leggere:** tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili.

Impianti e macchinari (B.II.2)

- **Impianti generici:** impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme;
- **Impianti specifici;**
- **Altri impianti:** forni e loro pertinenze;
- **Macchinario automatico e macchinario non automatico.**

Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)

- **Attrezzature**, quali di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
- **Attrezzatura varia**, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

Altri beni (B.II.4)

- **Mobili:** mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali;
- **Macchine d'ufficio:** macchine ordinarie di ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, comprese le apparecchiature dei centri elaborazione dati e i sistemi telefonici elettronici;
- **Automezzi:** autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni;
- **Migliorie su beni di terzi;**
- **Imballaggi da riutilizzare;**
- **Beni gratuitamente devolvibili.**

Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5)

- **Immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione;**
- **Anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.**

Rilevazione iniziale

- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, fermi restando l'ammortamento e le rettifiche di valore;
- L'art. 2426, c.c., stabilisce che:
 - nel costo di acquisto si includano i costi accessori;
 - nel costo di produzione si computino anche i costi direttamente imputabili al prodotto.
- Gli oneri accessori d'acquisto comprendono tutti quegli eventuali oneri che l'impresa deve sostenere perché l'immobilizzazione possa essere utilizzata (costi di trasporto, d'installazione, ecc.), esclusi gli oneri finanziari.

Rilevazione iniziale

- Gli sconti commerciali si portano a diminuzione del costo mentre eventuali sconti di cassa si accreditano al conto economico come proventi finanziari (se sono di importo rilevante possono essere portati anch'essi a riduzione del prezzo di acquisto);
- L'IVA non costituisce elemento di costo bensì un credito verso l'Erario, salvo il caso in cui gli acquisiti di immobilizzazioni materiali siano ad IVA indetraibile. In tale ultima ipotesi la capitalizzazione del costo aggiuntivo è consentita nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile tramite l'uso del bene.

Scritture contabili

Acquisto del fabbricato

Fabbricati industriali	A	Fornitori		100.000
------------------------	---	-----------	--	---------

Liquidazione imposte e compenso notaio

Diversi	A	Fornitori		28.000
Imposta di registro			20.000	
Spese notarili			7.000	
IVA a credito			1.000	

Capitalizzazione dei costi

Fabbricati	A	Diversi	27.000	
		Imposta di registro		20.000
		Spese notarili		7.000

Rilevazione iniziale

- Con riferimento al costo di produzione, oltre ai costi direttamente imputabili, è possibile comprendere in detto costo anche i cd. costi di indiretta imputazione, *«per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato»*;
- Si tratta comunque di una facoltà, non di un obbligo;
- L'Oic 13 ci fornisce alcuni esempi di tali costi:
 - stipendi, salari e oneri relativi alla mano d'opera indiretta nonché al personale tecnico;
 - materiali di consumo;
 - spese generali: gas metano, luce, ecc.;
 - ammortamenti dei cespiti utilizzati per la produzione dell'immobilizzazione in oggetto.

Scritture contabili

Capitalizzazione dei costi al momento del sostenimento

Diversi	A Fornitori		30.250
Macchinari in costruz.ne		25.000	
IVA a credito		5.250	

Capitalizzazione indiretta dei fattori produttivi generici

Macchinari	A Diversi	37.000	
	Macchinari in costr.ne		25.000
	Incrementi per macchinari in costr.ne		12.000

Permuta (Oic 16, par. D.II.c)

- La permuta di un'immobilizzazione materiale con un'altra va contabilizzata in maniera diversa se nella sostanza si tratta di:
 - **un'operazione di acquisto-vendita:** sulla base dei valori di mercato dei beni permutati. Il valore di mercato del bene ricevuto in permuta rappresenta il valore da iscrivere in bilancio per il bene ricevuto. Il valore di mercato del bene dato in permuta rappresenta il valore con cui si determina l'utile o la perdita sul bene dato in permuta;
 - **un'operazione atta a procurare la disponibilità di un bene con analoghe caratteristiche senza l'obiettivo del conseguimento di un ricavo:** il valore originario dell'immobilizzazione acquisita deve essere tenuto pari al valore contabile dell'immobilizzazione ceduta.

Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito (Oic 16, par. D.II.d)

- Devono essere iscritte all'attivo patrimoniale al momento in cui il titolo di proprietà delle stesse si trasferisce all'impresa;
- Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate al presumibile valore di mercato. In contropartita va rilevato un provento straordinario (voce E.20 del conto economico);
- Nel caso in cui il passaggio del titolo di proprietà non sia stato effettuato entro la data di bilancio, le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito devono essere iscritte tra i conti d'ordine;
- Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito vengono ammortizzate, dal punto di vista civilistico, con gli stessi criteri stabiliti per le immobilizzazioni materiali acquistate a titolo oneroso.

Rilevazioni contabili

Acquisizione immobilizzazione a titolo gratuito

Immobilizzazioni materiali	A Proventi straordinari	1.000
----------------------------	-------------------------	-------

Ampliamento, ammodernamento e miglioramento (Oic 16, par. D.III)

- Durante la loro vita utile, i cespiti possono essere oggetto di operazioni di ampliamento, di ammodernamento ovvero di miglioramento degli elementi strutturali nonché di modifiche e ristrutturazioni;
- I costi afferenti a detti interventi sono capitalizzabili a condizione che essi si traducano in un misurabile e significativo aumento di capacità o di produttività, o di sicurezza o di vita utile;
- In caso contrario detti costi sono imputati a conto economico, quali semplice manutenzione ordinaria;
- Qualora una variazione apportata ad un cespite comporti l'eliminazione di una parte dello stesso, occorrerà stornare dal relativo costo e ammortamento la parte per l'appunto eliminata in modo da evitare duplicazioni di valore.

Rinnovamenti (Oic 16, par. D.IV)

- L'immobilizzazione materiale può essere oggetto di rinnovo che può consistere nella sostituzione della stessa ovvero nella sostituzione di una sola sua parte;
- Nel primo caso l'operazione comporta:
 - la capitalizzazione del costo della nuova unità;
 - lo storno del valore netto contabile dell'unità sostituita per via della contabilizzazione a C/E della minusvalenza.
- Nel secondo caso occorre:
 - rilevare i costi sostenuti quali manutenzione ordinaria, qualora siano diretti a mantenere l'integrità originaria;
 - rilevare i costi sostenuti quali costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione, qualora abbiano lo scopo di incrementare un qualche aspetto utile dell'immobilizzazione.


Oneri Finanziari (art. 2426, c.c.; Oic 16, par. D.V.)

- Il Codice civile prevede che nel costo di acquisto o di produzione si possono comprendere anche i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto;
- Gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali possono essere capitalizzati a determinate condizioni:
 - gli interessi passivi sono inerenti a capitali presi a prestito per l'acquisto dell'immobilizzazione;
 - gli interessi sono maturati durante il «*periodo di costruzione*» (periodo che va dal pagamento al fornitore dei beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso);
 - il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti.

Oneri Finanziari (art. 2426, c.c.; Oic 16, par. D.V.)

- Il tasso d'interesse da utilizzare per la capitalizzazione è:
 - **per i finanziamenti a medio lungo termine:** l'interesse realmente sostenuto per il pagamento delle immobilizzazioni materiali;
 - **per i finanziamenti a breve termine:** è più appropriato utilizzare il tasso del mercato per finanziamenti a medio o lungo termine, se minore di quello a breve, e considerare la differenza un costo d'esercizio;
- Gli utili e le perdite su cambi relativi alla liquidazione dei costi sostenuti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in base ad operazioni condotte in valuta estera, costituiscono proventi ed oneri di natura finanziaria e sono ininfluenti ai fini della determinazione del costo della immobilizzazione;
- Il valore del cespite, compresi gli interessi, non può superare il valore recuperabile tramite l'uso.

Manutenzioni e riparazioni (Oic 16, par. D.I.b)



Manutenzioni e riparazioni (Oic 16, par. D.I.b)

- Per eseguire la distinzione tra costi capitalizzabili e spese dell'esercizio è bene tenere presente la differenza tra:
 - **manutenzioni ordinarie:** si tratta delle manutenzioni e riparazioni rappresentate da spese di natura ricorrente, finalizzate a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Tali spese si imputano a conto economico nell'esercizio in cui si sostengono. I materiali usati per effettuare tale tipologia di manutenzione si rilevano quali spese al tempo dell'acquisto (salvo i pezzi di ricambio);
 - **manutenzioni straordinarie:** si tratta di costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite; in questo caso, le relative spese rientrano tra i costi capitalizzabili. I materiali utilizzati in tale ambito si includono tra le rimanenze di magazzino ed hanno un maggior costo unitario rispetto a quelli relativi alle manutenzioni ordinarie.

Pezzi di ricambio

Costo unitario	Ricorrenza	Trattamento contabile
Basso	Ricorrente	Vengono rilevati come spese nel momento dell'acquisto. Trattasi di pezzi che originano un carico pressoché costante al conto economico, in sintonia con l'art. 2426, n. 12 c.c. (« <i>le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione</i> »).
Alto	Non ricorrente	Tali materiali sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati sulla vita del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore.
Alto	Molto Ricorrente	Vengono inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo.

Rivalutazioni (Oic 16, par. D.VII)

- I principi contabili prevedono che le immobilizzazioni materiali possano essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano; non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di leggi speciali;
- La rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, secondo la prassi nazionale, non costituisce componente del conto economico, ma va accreditata alle riserve di patrimonio netto nell'esercizio in cui viene effettuata (voce A.III «**Riserve da rivalutazione**» del Passivo);
- Le riserve da rivalutazione sono riserve di capitali che non si formano mediante l'accantonamento di utili; le leggi prevedono che tali riserve diventino disponibili solo in seguito a specifici adempimenti legali o tributari.

Rivalutazioni (Oic 16, par. D.VII)

- L'art. 5, D.M. 162/2001 individua tre differenti modalità di rivalutazione dei beni aziendali da indicarsi in N.I.:
 - **Rivalutazione del costo storico del bene:** tale modalità produce un allungamento del periodo di ammortamento residuo, oltre ad un incremento degli ammortamenti stanziabili. All'allungamento del periodo di ammortamento deve però corrispondere un effettivo allungamento della vita economica utile residua del bene. In caso contrario, si deve adottare un maggiore coefficiente di ammortamento civilistico con conseguente «doppio binario»;
 - **Rivalutazione proporzionale del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento:** tale modalità consente di mantenere inalterata la residua durata del periodo d'ammortamento. Secondo la prassi contabile il valore lordo del bene non dovrebbe comunque attestarsi su ammontari eccedenti il valore di sostituzione «a nuovo» del bene stesso;

Rivalutazioni (Oic 16, par. D.VII)

- **Riduzione del fondo di ammortamento:** Il mantenimento del costo storico originario del bene esclude – anche negli esercizi per cui la rivalutazione assumerà rilevanza fiscale – sia incrementi del valore assoluto delle quote di ammortamento annualmente deducibili, sia incrementi nel plafond rilevante ai fini della determinazione del limite di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione di cui all'art. 102, co. 6, Tuir;
- **Metodo misto:** Assonime ha osservato come, in ordine alla deducibilità delle quote di ammortamento, potrebbe rendersi opportuno anche un utilizzo congiunto della terza modalità esaminata con una delle precedenti.

Rivalutazione economica

- Deriva dall'applicazione della deroga prevista dal Codice civile (art. 2423, comma 4);
- Può essere attuata volontariamente dall'impresa per motivi eccezionali, in questo caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- Gli eventuali utili derivanti da detta deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Le riserve di rivalutazione che si sono formate per effetto di rivalutazioni economiche devono essere quindi accreditate direttamente in contropartita all'incremento del valore delle poste patrimoniali, senza interessare la formazione del risultato economico.

Perdita di immobilizzazioni materiali o riparazioni di danni (Oic 16, par. D.IX)

- Se un'immobilizzazione materiale si perde a causa di un evento esterno e indipendente dall'impresa (es. incendio) si considera come alienata. Pertanto, si rileverà:
 - nell'attivo una sopravvenienza passiva tra gli oneri straordinari (voce E.21);
 - nel passivo una sopravvenienza attiva tra i proventi straordinari (voce E.20) consistente nell'eventuale rimborso dei terzi (ad esempio il risarcimento del danno da parte di un'assicurazione).
- Se il cespite viene reintegrato dai terzi tale sopravvenienza non si rileva;
- Qualora si acquisisca un nuovo cespite, il relativo costo di acquisto va capitalizzato mentre le spese sostenute per riparare il danno vengono addebitate a conto economico.

Scritture contabili

- Un macchinario industriale viene danneggiato da un evento atmosferico che causa la perdita del bene e la necessità di ricostruirlo. Detto macchinario è iscritto in contabilità per il valore di € 50.000 ed era stato ammortizzato per tre anni ad aliquota ordinaria del 20%.

Utilizzo del fondo ammortamento per eliminare cespiti

Fondo ammortamento macchinari	A	Macchinario	30.000
----------------------------------	---	-------------	--------

Eliminazione cespiti

Sopravvenienza passiva	A	Macchinario	20.000
------------------------	---	-------------	--------

Fondi di rinnovamento (Oic 16, par. D.X)

- La sostituzione di un'immobilizzazione materiale può comportare costi di importo superiore a quelli sostituiti in origine per l'acquisto;
- Tali maggiori costi sono in particolare dovuti all'inflazione e per farvi fronte parrebbe opportuno accantonare a conto economico anche «*quote di rinnovamento*», oltre alle quote di ammortamento del costo di acquisto;
- La costituzione del fondo di rinnovamento entra, tuttavia, in contrasto con i postulati del bilancio. Pertanto, è preferibile far fronte ai maggiori oneri in sede di destinazione dell'utile, costituendo apposite riserve;
- Ciò è vero tranne nel caso in cui i fondi di rinnovamento vengono stanziati da imprese che allo scadere di concessioni devono devolvere gli impianti gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento.

Alienazioni

- Qualora si effettui un'alienazione di un'immobilizzazione materiale, occorre effettuare una serie di operazioni a livello contabile, ossia:
 - l'accreditamento al conto immobilizzazioni per il valore di carico contabile dell'immobilizzazione ceduta;
 - l'addebitamento al corrispondente fondo ammortamento del valore ammortizzato (della parte del fondo ammortamento che si riferisce al cespite ceduto);
 - l'addebitamento al conto finanziario del prezzo del cespite ceduto;
 - l'imputazione al conto economico dell'eventuale differenza tra valore residuo e valore di eliminazione, che costituisce la perdita subita ovvero l'utile realizzato.

Scritture contabili

- Un fabbricato industriale acquistato nel 2006 per € 50.000, viene alienato nel 2011 per € 40.000 + Iva 21%. Tale fabbricato era stato sottoposto ad ammortamento ad aliquota costante del 5%. Attraverso alcuni calcoli si può rilevare una plusvalenza di € 2.500:

Chiusura fondo ammortamento

Fondo ammortamento fabbricati	A	Fabbricati		15.000
-------------------------------	---	------------	--	--------

Vendita cespite

Crediti diversi	A	Diversi		48.400
		Fabbricati industriali	37.500	
		Plusvalenza	2.500	
		IVA a debito	8.400	

Ammortamento

- Il Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
- Dalla norma civilistica si deduce che l'ammortamento deve essere sistematico, e la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione;
- La redazione del piano di ammortamento richiede la conoscenza dei seguenti elementi:
 - valore da ammortizzare;
 - periodo di ammortamento;
 - criterio di ammortamento.

Valore da ammortizzare

- Il valore da ammortizzare è la differenza tra:
 - il costo del cespite e
 - il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.
- Il valore residuo è spesso irrilevante e di conseguenza non se ne tiene conto per il calcolo del valore ammortizzabile. Nel caso in cui si consideri, deve essere aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al momento della preparazione del piano di ammortamento;
- Qualora il valore residuo aumenti fino a superare il valore contabile dell'attività, la quota di ammortamento è pari a zero fino a quando il valore residuo stesso scende ad un importo inferiore al valore contabile dell'attività.

Periodo di ammortamento (Oic 16, par. D.XI)

- Definisce il concetto di «**residua possibilità di utilizzazione**». Essa non è collegata alla «*durata fisica*» delle immobilizzazioni, ma alla loro «*durata economica*», cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa;
- La durata economica, che normalmente è inferiore alla durata fisica, deve essere stimata sulla base dei seguenti fattori:
 - deterioramento fisico (usura del tempo);
 - grado di utilizzo;
 - esperienza relativa alla durata economica dei cespiti;
 - perizie;
 - obsolescenza, sia del cespite (nuove tecnologie) sia del prodotto per cui viene adoperato;
 - politiche di manutenzione e riparazione, etc.;

Periodo di ammortamento (Oic 16, par. D.XI)

- L'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso;
- L'ammortamento cessa alla più recente tra:
 - la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita;
 - la data in cui l'attività viene eliminata.
- Se l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, l'ammortamento non cessa, a meno che essa non sia completamente ammortizzata.

Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare

- Il Codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere **sistematicamente ammortizzato** in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione;
- Ripartizione sistematica non significa necessariamente che si debba applicare il metodo a quote costanti (anche se è il metodo preferibile);
- In ogni caso il criterio di ammortamento prescelto deve essere riesaminato per verificare se le condizioni originarie previste nel piano di ammortamento cambiano;
- In tal caso, il valore contabile della immobilizzazione al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa.

Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare

- **Metodo a quote costanti:** È il metodo più utilizzato nella pratica e si basa sull'ipotesi che l'utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca in parti uguali in ogni anno di vita utile del cespite. L'ammortamento a quote costanti è ottenuto come segue:

$$\frac{\text{Valore da ammortizzare}}{\text{Numero anni vita utile}}$$

- **Metodo a quote decrescenti:** Si basa sull'ipotesi che l'impresa tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, infatti:
 - l'efficienza tecnica tende a diminuire con il tempo;
 - i costi di manutenzione tendono ad aumentare con l'invecchiamento dei cespiti.

Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare

- **Metodo «a quote variabili»:** Questo metodo si basa sui volumi della produzione. Per alcune categorie di immobilizzazioni (es. industrie estrattive, minerarie e petrolifere) potrebbe essere più opportuno calcolare l'ammortamento con il metodo «*a quote variabili in base ai volumi di produzione*». Questo metodo consiste nell'attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{Quantità prodotte nell'esercizio}}{\text{Quantità di produzione lungo la vita utile}}$$

Fabbricati civili

- I fabbricati civili aventi carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e indirettamente strumentali all'impresa sono assimilati ai fabbricati industriali;
- Con ciò anche questa tipologia di fabbricati va sottoposta al processo di ammortamento, salvo per i fabbricati civili rappresentanti un'altra forma di investimento, i quali possono non essere ammortizzati;
- Tuttavia, vi sono due casi particolari da sottolineare:
 - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini della stima per l'ammortamento;
 - nel caso in cui il terreno abbia un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare quello del terreno e di conseguenza anch'esso va ammortizzato.

Recuperabilità dei valori e svalutazioni (art. 2426, n. 3; Oic 16, par. D.XIII)

- I costi possono essere sospesi e registrati tra le attività solo se si può ragionevolmente prevedere che tali costi verranno recuperati tramite l'uso o la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono;
- Per «**valore recuperabile**» si intende il maggiore tra il presumibile valore di realizzo tramite l'alienazione ed il suo valore in uso;
- L'art. 2426, n. 3, c.c., prevede infatti che qualora l'immobilizzazione, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato in origine, «*deve essere iscritta a tale minor valore*»; e quest'ultimo «*non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata*».

Recuperabilità dei valori e svalutazioni (art. 2426, n. 3; Oic 16, par. D.XIII)

- La necessità di effettuare una svalutazione del valore delle immobilizzazioni materiali può derivare da errori di progettazione o di costruzione ovvero da cambiamenti della tecnologia e dei prodotti;
- Le perdite relative ai suddetti eventi, in considerazione del principio di prudenza, sono rilevate in bilancio al momento in cui si possono prevedere ragionevolmente;
- Qualora ci si convinca della necessità di operare detta svalutazione, il valore residuo in bilancio dei cespiti dopo la svalutazione sarà il valore recuperabile tramite l'uso;
- Qualora in un periodo successivo a quello in cui si sia operata una svalutazione, i motivi della stessa sono venuti meno, è obbligatorio ripristinare totalmente ovvero parzialmente il valore di costo, eliminando gli effetti della svalutazione.

Capitalizzazione interessi passivi

- Al pari delle immobilizzazioni immateriali, l'art. 110 co. 1 lett. b), Tuir consente la capitalizzazione degli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso;
- La riforma tributaria è intervenuta sull'argomento, allineando la disposizione fiscale con la disciplina civilistica contenuta nell'art. 2426 del Codice civile:
 - **sino al 31 dicembre 2003:** l'imputazione al costo del bene strumentale degli interessi passivi era possibile con riferimento agli oneri sostenuti *«fino al momento di entrata in funzione del bene»*;
 - **a partire dal 1° gennaio 2004:** essendo scomparsa detta locuzione, occorre concludere che, anche sotto il profilo tributario, la capitalizzazione degli oneri finanziari debba essere computata *«fino al momento in cui il bene può essere utilizzato»*.

Entrata in funzione

- Mentre per le immobilizzazioni immateriali la procedura di ammortamento del costo può iniziare sin dall'esercizio nel quale è avvenuta la capitalizzazione, con riferimento alle immobilizzazioni materiali l'art. 102, co. 1, del Tuir detta una specifica disposizione: la deducibilità è ammessa solamente a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene;
- Il fatto che la normativa civilistica permetta lo stanziamento delle quote di ammortamento già a decorrere dall'esercizio in cui il bene è pronto all'uso potrebbe comportare la necessità di riprendere in aumento ammortamenti stanziati al conto economico se il bene sul quale sono stati calcolati non sia ancora entrato in funzione.

Coefficienti ministeriali

- La deducibilità delle quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali è ammessa nel limite dei coefficienti ministeriali stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988 con riferimento ai diversi settori di attività;
- Pertanto, potrebbero verificarsi che la quota di ammortamento stanziata a conto economico risulti:
 - **superiore rispetto a quella massima fiscalmente consentita:** occorrerà riprendere l'ammortamento eccedente con apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi;
 - **inferiore rispetto a quella massima fiscalmente consentita:** fino al 2007 la differenza poteva essere beneficiata dal contribuente in via extracontabile attraverso l'utilizzo del quadro EC; dal 2008, a seguito della novità introdotte dalla L. 244/2007 la variazione diminutiva tramite quadro EC non è più ammissibile.

Coefficienti ministeriali

- Occorre inoltre ricordare che:
 - l'aliquota di ammortamento fiscalmente deducibile deve essere ridotta alla metà nel periodo d'imposta di entrata in funzione del bene;
 - le aliquote di ammortamento ordinarie (in quanto stabilite con riferimento ad un periodo d'imposta di 12 mesi) devono essere riproporzionate se il periodo d'imposta della società è diverso da 12 mesi;
 - nel caso di diversità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore del bene, il proprietario deve utilizzare i coefficienti di ammortamento previsti per il soggetto possessore (R.M. 56/E/2004). Pertanto, se la società proprietaria dovesse stanziare a conto economico una quota superiore per tenere in considerazione il maggior deperimento che il bene riceve a causa del settore dove è impiegato, occorrerebbe apportare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Limite minimo all'ammortamento

- La riforma tributaria ha abolito il limite minimo della quota di ammortamento fiscale;
- Con la R.M. 51/E/2005 è stato precisato che:
 - l'assenza del limite minimo vale non solo per i beni strumentali acquisiti dopo l'entrata in vigore della riforma, ma anche per quelli acquistati prima del 1° gennaio 2004;
 - l'importo in precedenza non dedotto perché inferiore al limite del 50 per cento della quota prevista dal D.M. 31 dicembre 1988 non concorrerà alla formazione del residuo ammortizzabile (tale quota indeducibile dovrà essere ripresa in aumento in dichiarazione dei redditi al termine del processo di ammortamento fiscale), mentre se il bene risulterà ceduto prima che sia completato l'ammortamento occorrerà rilevare nel quadro RF di Unico una sopravvenienza attiva imponibile per il medesimo importo;

Limite minimo all'ammortamento

- Con R.M. 78/E/2005 è stata fornita la seguente puntualizzazione:
 - viene ribadito il principio di derivazione civilistica del reddito contenuto nell'art. 83 del Tuir;
 - la deduzione dell'ammortamento per un ammontare inferiore a quello stanziato a conto economico è possibile solo nei casi previsti dalla normativa fiscale e cioè nell'eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita in applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Possibilità di superare il limite degli ammortamenti

- La deduzione degli ammortamenti può eccedere il limite posto dai coefficienti ministeriali nei seguenti casi:
 - **ammortamento accelerato:** in base all'art. 102, co. 3 il limite massimo fissato nel decreto ministeriale può essere superato «(...) *in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore*»;
 - **ammortamento anticipato:** l'art. 102, co. 3 prevede la possibilità di aumentare sino a due volte la misura dei coefficienti stabiliti nel decreto, limitatamente:
 - ai primi tre esercizi se il bene è nuovo;
 - nel primo esercizio se il bene è usato.
 - **cespiti minimi:** l'art. 102, co. 5 prevede la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio di sostenimento il costo di acquisizione dei beni strumentali di valore unitario inferiore ad € 516,46.

Novità previste dalla legge finanziaria 2008

- La Legge 244/2007 ha abrogato l'art. 102, co. 3, Tuir a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, a partire dal 2008, è stata eliminata per tutti i beni, la possibilità di dedurre:
 - l'ammortamento anticipato nei primi 3 anni di utilizzo;
 - l'ammortamento accelerato in ragione del più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale di settore.
- Per il solo periodo di imposta 2008, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata):
 - non si applica la riduzione al 50% dell'aliquota fiscale di ammortamento;
 - la quota di ammortamento non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Novità previste dalla legge finanziaria 2008

- La Legge 244/2007 ha abrogato nell'art. 109, co. 4 lett. b) del Tuir la parte contenente la disciplina delle deduzioni extracontabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, dal 2008 non sarà più possibile la deduzione dell'ammortamento in via extracontabile in misura superiore a quanto risulta dal conto economico, fermo restando il limite dei coefficienti del D.M.;
- Con norma di carattere antielusivo, è previsto sempre dal periodo di imposta 2008, che gli ammortamenti imputati al conto economico possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica del comportamento adottato.

Affitto ed usufrutto d'azienda

- L'ammortamento delle immobilizzazioni relative all'azienda spetta all'affittuario (o usufruttuario) a condizione che questi predisponga il proprio registro dei beni ammortizzabili, e va calcolato con riferimento al costo originario del bene così come risulta dalla contabilità del concedente;
- Se il concedente non ha correttamente tenuto il libro dei cespiti ammortizzabili, il bene si presume ammortizzato già al 50%;
- Tutto ciò sempreché il contratto di affitto d'azienda non preveda la deroga di cui all'art. 2561 c.c. secondo cui l'obbligo di mantenere in efficienza l'azienda oggetto dell'affitto ricade in capo al concedente. In tal caso quest'ultimo continuerà a dedurre le quote di ammortamento in luogo del conduttore.

Terreni e fabbricati (B.II.1)

- **Terreni:** Ancorché assolvano la funzione di bene strumentale, non sono ammortizzabili in quanto hanno una vita illimitata;
- L'Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito come tali beni non possano in alcun caso beneficiare della deducibilità delle eventuali quote di ammortamento stanziato a conto economico;
- Vi sono poche eccezioni alla indeducibilità dell'ammortamento dei terreni, tra cui si ricordano:
 - i terreni sui quali sono costruite le autostrade;
 - i terreni nel caso in cui essi siano adibiti a piste, moli, linee ferrate ed autostrade (gruppo XVIII della tabella dei coefficienti di ammortamento).

Terreni e fabbricati (B.II.1)

- **Fabbricati:** Per i fabbricati occorre distinguere tra:
 - **Immobili merce:** immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e, in quanto tali, all'interno del bilancio, sono classificati tra le rimanenze;
 - **Immobili strumentali:** immobili utilizzati dall'impresa nell'esercizio della propria attività; in quanto tali sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e sottoposti a procedura di ammortamento. Tali immobili si dividono in:
 - Immobili strumentali per destinazione, utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, e ciò a prescindere dalla categoria catastale d'appartenenza;
 - Immobili strumentali per natura, non sono suscettibili di essere utilizzati al di fuori dell'attività d'impresa senza radicali trasformazioni (immobili classificati nelle categorie catastali B, C, D, E, A10);
 - ...

Terreni e fabbricati (B.II.1)

Fabbricati:

- **Immobili patrimonio:** immobili di civile abitazione catastalmente classificati nelle categorie da A1 ad A9. Tali immobili possono essere:
 - tenuti a disposizione da parte della società;
 - concessi in locazione a terzi (ad esempio società immobiliari, ma anche società diverse dalle immobiliari che intendono investire risorse in un'attività accessoria a quella principale).

Le quote di ammortamento di tali immobili stanziare a conto economico non sono deducibili.

Ammortamento dei terreni su cui sorgono i fabbricati

- Il D.L. 223/2006 ha disposto l'indeducibilità delle quote di ammortamento riferite al terreno su cui sorge il fabbricato: la quota terreno deve essere determinata con riferimento al maggiore tra:
 - valore del terreno separatamente esposto in bilancio;
 - valore calcolato forfaitariamente, pari al 30% per i fabbricati industriali ovvero al 20% per gli altri fabbricati; per fabbricato industriale si intende quello all'interno del quale avviene produzione o trasformazione di beni, indipendentemente dalla categoria catastale.
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2006, tanto ai fabbricati di nuova acquisizione quanto a quelli già posseduti.

Ammortamento dei terreni su cui sorgono i fabbricati

- Il valore del terreno deve essere calcolato al netto di:
 - Costi incrementativi capitalizzati per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione ed ampliamento;
 - Oneri di urbanizzazione e accessori capitalizzati;
 - Rivalutazioni dell'immobile;
 - Disavanzo di fusione allocato sul fabbricato.
- Occorre inoltre tener conto delle seguenti considerazioni:
 - Nel caso di acquisto separato di area e successiva edificazione da parte dell'impresa, il costo non ammortizzabile da attribuire al terreno è pari al costo documentato in sede di acquisto;
 - Nel caso di acquisto di immobile già edificato con separata indicazione in atto della parte relativa al terreno, occorrerà applicare la percentuale forfetaria al costo dell'immobile.

Ammortamento dei terreni su cui sorgono i fabbricati

- Per i fabbricati già posseduti, la L. 244/2007 ha sancito che le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo dell'immobile (terreno + fabbricato) vadano riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato;
- Lo scorporo del valore del terreno deve essere effettuato anche con riferimento ai fabbricati non «*cielo terra*», ossia quelli situati in complessi dove più unità immobiliari insistono sul medesimo lotto di terreno (ad esempio palazzine, condomini, ecc);
- Gli impianti non sono soggetti allo scorporo forfetario, a meno che non si tratti di impianti che per la loro natura costituiscano strutture idonee ad influire sulla destinazione catastale dell'immobile.

Manutenzioni incrementative

- Si tratta di quelle spese che consentono un utilizzo maggiore nel tempo del bene e, per tale motivo, le quote d'ammortamento devono essere calcolate tenendo conto di quale sia il lasso temporale futuro in cui il bene cederà la propria utilità all'impresa;
- Dal punto di vista fiscale, la C.M. 98/E/2000 (posizione peraltro ribadita dalla C.M. 10/E/2005) autorizza a calcolare la quota d'ammortamento sul valore globale del bene, ossia al lordo della spesa incrementativa;
- Il maggior valore fiscalmente deducibile che dovesse venirsi a manifestare deve essere dedotto attraverso indicazione nel prospetto EC. In tal caso valgono le stesse considerazioni già esposte sull'abrogazione del quadro EC a decorrere dal periodo di imposta 2008.

Impianti e macchinario (B.II.2)

- Per tale voce valgono le considerazioni generali già esposte con riferimento alle immobilizzazioni materiali.

Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)

- **Telefoni radiomobili e cellulari:** a decorrere dal 1° gennaio 2007 la deducibilità di tutti i costi connessi alla telefonia (sia fissa che mobile) e trasferimento dati (quindi collegamento internet) sono soggetti ad un'unica misura di deducibilità pari all'80%;
- L'IVA pagata in sede di acquisto è detraibile nel limite del 50% fino al 31 dicembre 2007: la quota indetraibile andrà capitalizzata alla pari del costo di acquisto ed insieme a questo ammortizzata;
- La L. 244/2007 ha previsto che dal 1° gennaio 2008 il diritto alla detrazione dell'IVA relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione connessi alla telefonia sia regolato dal principio generale dell'inerenza e non più determinato nella misura fissa del 100% per la telefonia fissa e del 50% per la telefonia mobile.

Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)

- **Autovetture e motocicli:** a decorrere dal bilancio 2007, ai sensi del riformulato art. 164 Tuir, il costo di acquisto relativo ai mezzi di trasporto a motore è deducibile:
 - per l'intero ammontare relativamente a:
 - aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
 - veicoli ad uso pubblico (es: taxi);
 - autobus e autoveicoli utilizzati per trasporti specifici;
 - autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose;
 - autocarri;
 - motocarri.
 - ...

Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)

□ **Autovetture e motocicli:**

- nella misura dell'80% relativamente ai mezzi di trasporto a motore utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e dai promotori finanziari. È, comunque, indeducibile la parte del costo di acquisizione che eccede € 25.822,84 per le autovetture, € 4.131,66 per i motocicli, € 2.065,83 per i ciclomotori;
- nella misura del 40% relativamente ai mezzi di trasporto a motore, differenti da quelli che non subiscono limitazioni fiscali (es. gli autocarri «non fasulli»), ferma restando l'applicazione dei tetti massimi di rilevanza fiscale dell'art. 164 del Tuir (€ 18.075,99 per le autovetture, € 4.131,66 per i motocicli, € 2.065,83 per i ciclomotori);
- ...

Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)

□ **Autovetture e motocicli:**

- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deduzione è pari al 90% dei costi sostenuti e risulta indipendente dal fringe benefit tassato in capo al dipendente; inoltre, gli ammortamenti sono calcolati sul costo effettivo del veicolo senza subire il limite superiore di rilevanza del costo (che, per le auto ad utilizzo aziendale, è pari ad € 18.075,99). La valorizzazione del fringe benefit dovrà essere effettuata utilizzando la percentuale del 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza media annua di 15.000 Km come dalle tabelle Aci approvate nel mese di dicembre di ciascun anno (il riaddebito può essere effettuato mediante inserimento in busta paga, oppure con emissione di fattura).

Altri beni (B.II.4)

- Nessuna particolarità da segnalare con riferimento alla presente voce, se non il fatto che in essa sono spesso classificati i beni strumentali con valore inferiore ad € 516,46 che, come detto, sono integralmente deducibili nell'esercizio.

Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5)

- Nella presente voce sono classificati componenti per i quali la normativa fiscale non prevede alcuna disposizione specifica; tali valori assumeranno rilievo fiscale nel momento in cui detti beni saranno ultimati.

Contributi (Oic 16, par. F.I, F.II)

- I contributi in conto capitale (detti anche a fondo perduto) consistono in somme erogate dallo Stato e da altri enti e imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime;
- Di norma, si tratta di contributi per i quali l'impresa beneficiaria ha il vincolo a non distogliere dall'uso previsto per un determinato periodo di tempo, nel rispetto delle leggi che li concedono;
- I contributi in conto capitale sono iscrivibili in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

Contributi (Oic 16, par. F.I, F.II)

- La contabilizzazione dei contributi prevede due metodi di capitalizzazione, ritenuti ambedue corretti:
 - con il primo metodo i contributi, imputati al conto economico tra gli «*Altri ricavi e proventi*» (voce A.5), vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. L'ammortamento è imputato a conto economico ed è calcolato sul costo storico;
 - con il secondo metodo i contributi vengono portati a riduzione del costo dei cespiti cui essi si riferiscono. Gli ammortamenti imputati a conto economico sono determinati sul costo netto del cespite.
- Il primo metodo è da ritenersi preferito e trova giustificazione nel fatto che il contributo va accreditato a conto economico sulla durata della vita utile del cespite.

Aspetti fiscali

- Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale dei contributi occorre distinguere tra:
 - **Contributi in conto capitale:** sono indirizzati a rafforzare la struttura patrimoniale dell'impresa percipiente, non necessariamente attraverso un intervento che agevoli l'acquisto di beni ammortizzabili. In base all'art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir sono considerati sopravvenienze attive e tassabili in base al criterio di cassa. La disposizione permette la diluizione del provento straordinario in un massimo di 5 quote annuali costanti, compreso l'esercizio di incasso;
 - **Contributi in conto impianti:** sono condizionati dalla legge all'acquisto di beni ammortizzabili e, pertanto, presentano un vincolo di destinazione preciso. I suddetti contributi concorrono alla formazione del reddito secondo il principio di competenza, in base al tipo di contabilizzazione del costo di acquisto del bene cui ineriscono.

Leasing operativo e finanziario (Oic 1)

- In base allo Ias 17, se il leasing si classifica quale finanziario prevale la sostanza sulla forma e quindi:
 - si contabilizza l'operazione come acquisto di un bene;
 - si iscrive un debito verso il concedente;
 - si iscrive il conseguente ammortamento del bene;
 - si registrano a conto economico i relativi oneri finanziari.
- Se invece il leasing si classifica come operativo lo Ias 17 contempla la contabilizzazione del canone periodico a CE;
- L'art. 2424 c.c. prevede quale unico metodo di contabilizzazione quello patrimoniale, il quale fa sì che il locatario non iscriva nello stato patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di leasing;
- L'art. 2427, n. 22, c.c. prevede che il locatario fornisca informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario nella nota integrativa.

Leasing

- Secondo l'Oic 1 la condizione per applicare l'obbligo informativo riportato al punto 22 succitato è la formale presenza nel contratto di leasing dell'«*operazione finale di acquisto*»;
- Conseguentemente, vi saranno casi in cui una determinata operazione di leasing, pur essendo classificabile come «*leasing finanziario*» ai sensi dello Ias 17, non rientrerà nell'obbligo di informativa perché priva dell'opzione di riacquisto/riscatto a livello contrattuale;
- Con ciò, lo stesso punto 22 individua un ulteriore requisito, ovverosia il «*trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni*»; questo trasferimento è desumibile nel caso in cui il prezzo di riscatto sia significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene oggetto del contratto.

Leasing

- L'Oic 1 descrive la modalità di determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio;
- A norma del Codice civile va identificato un saggio di interesse «*effettivo*»;
- Nel caso di locazione finanziaria il tasso di interesse è indicato esplicitamente ma non rappresenta necessariamente il tasso «*effettivo*», in quanto è spesso calcolato in funzione degli oneri finanziari complessivi che gravano sulla locazione. Tali oneri sono costituiti dalla differenza tra:
 - il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipulazione del contratto (cui si aggiungono secondo lo Ias 17 gli eventuali costi indiretti iniziali del locatore) e l'ammontare complessivo delle somme da corrispondersi (canoni anticipati e periodici).

Leasing

- **Metodo patrimoniale:** La rappresentazione cosiddetta «*patrimoniale*» consiste nella contabilizzazione dei canoni di leasing tra i costi per il godimento di beni di terzi (voce B8 del conto economico), mentre il bene verrà rilevato unicamente al momento dell'eventuale riscatto;
- In base a quanto richiesto dal Oic 22, in calce allo stato patrimoniale, tra i conti d'ordine, deve essere indicato l'impegno dell'azienda connesso al contratto in essere, rappresentato dalla somma dei canoni ancora da corrispondere al concedente (società di leasing) e del prezzo pattuito per il riscatto alla scadenza del contratto.

Leasing

- **Metodo finanziario:** Tale metodologia richiede la rappresentazione dell'operazione secondo la reale sostanza dell'operazione, per cui:
 - al momento della consegna del bene occorrerà rilevare tanto il bene tra le immobilizzazioni materiali (per un valore pari al costo sostenuto dal concedente), quanto un corrispondente debito pari all'importo finanziato nell'ambito del passivo patrimoniale;
 - i canoni corrisposti periodicamente al concedente dovranno essere contabilizzati previa scomposizione della quota capitale (imputata a decurtazione del finanziamento) dalla quota interessi (che invece dovrà essere imputata a conto economico);
 - a conto economico, oltre alla quota implicita di interessi, dovrà essere imputata la quota di ammortamento del bene strumentale calcolata in base ai criteri previsti dall'art. 2426, c.c.

Leasing

- **Metodo finanziario per i bilanci «non Ias»:** una questione dibattuta concerne la possibilità o meno di utilizzare il metodo finanziario per le imprese che non sono obbligatoriamente tenute all'utilizzo degli Ias;
- La prima tesi è quella del divieto all'utilizzo di tale metodo per le imprese «non Ias». Questa tesi trova conforto nell'Oic 1 che sostiene l'obbligo per l'utilizzatore non Ias di contabilizzare il bene con il metodo patrimoniale;
- In base alla seconda tesi, invece, anche le imprese «non Ias» possono utilizzare il metodo finanziario. La Corte di Cassazione, sentenza 26 maggio 2003, n. 8292, ha sostenuto che l'utilizzo del metodo finanziario non è contrario alle norme dell'ordinamento italiano, riconoscendone pertanto l'utilizzabilità per l'esposizione in bilancio di tale operazione.

Profili fiscali

- Ai sensi dell'art. 102, Tuir, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione adottato, sono deducibili esclusivamente i canoni, nel rispetto del principio di competenza;
- A seguito della modifica apportata all'art. 109, co. 4, lett. b) del Tuir, era stato ammesso che la differenza tra la sommatoria di quote d'ammortamento più interessi passivi da una parte e canoni di competenza dall'altra fosse dedotta con imputazione nel quadro EC, si presume, in qualità di maggiori ammortamenti;
- A seguito dell'eliminazione del quadro EC, a partire dal periodo d'imposta 2008 trova unicamente applicazione il principio di derivazione.

Leasing

- **Cessione dei contratti di leasing:** il comma 5 dell'art. 88 del Tuir dispone che il valore normale del bene oggetto del contratto di leasing generi una sopravvenienza attiva nel caso della cessione del contratto stesso;
- L'Agenzia delle Entrate nella C.M. 108/E/1996 ha chiarito che, al fine di determinare il valore imponibile, occorre calcolare il valore normale del bene sottraendo poi dallo stesso il valore attuale dei canoni di leasing dovuti e del prezzo di riscatto;
- Si ritiene che l'imponibilità della sopravvenienza attiva generata dalla cessione della locazione finanziaria di un bene parzialmente deducibile debba essere parziale, rapportandosi all'ammontare dei canoni dedotti rispetto a quelli pagati.

Lease-back

- Il *sale and lease back* costituisce un'operazione di finanziamento;
- L'Oic 1 osserva che si tratta di un'operazione unitaria, dove la vendita del bene è connessa alla previsione di una locazione finanziaria messa in atto dallo stesso venditore;
- Contabilmente, si rileva una vendita. Il D.Lgs. n. 310/2004, ha modificato l'art. 2425-bis, c.c.: «*Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione*». In particolare, si rende necessario effettuare:
 - l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi;
 - l'imputazione graduale della medesima nei proventi a conto economico, sulla base della durata del contratto.

Lease-back

- In caso di retrocessione in base a leasing operativo la plusvalenza deve essere imputata direttamente nel conto economico dell'esercizio in cui è avvenuta la cessione;
- Nell'ipotesi in cui la cessione generi minusvalenza, se il bene è stato valutato a valore di mercato, il componente negativo dovrà essere rilevato interamente nel CE dell'esercizio di cessione, a prescindere dalla circostanza che il leasing sia finanziario o operativo;
- Anche nell'ipotesi di sale and lease back si applica quanto disposto dall'art. 2427, n. 22, c.c., in materia di informativa da fornire nella nota integrativa. L'Oic osserva come sia bene illustrare anche la «*metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul patrimonio netto*».

Profili fiscali

- In caso di realizzo di plusvalenze nell'ambito di operazioni di lease-back, non valgono, fiscalmente, le regole di imputazione pluriennale in base alla durata del nuovo leasing che viene stipulato. Lo ha chiarito nel MAP del 6 aprile 2006 l'Agenzia delle Entrate DRE Piemonte;
- La plusvalenza segue comunque la disciplina dell'art. 86 Tuir, potendo essere frazionata fino ad un massimo di 5 esercizi, se i beni erano posseduti da almeno 3 anni;
- Di conseguenza, occorrerà iscrivere le corrispondenti imposte differite (attive). Infatti, nell'esercizio in cui si manifesta la plusvalenza (ovvero, al più tardi, in quello di realizzo e nei quattro successivi) dovranno essere rilevate le imposte pagate in dipendenza della frazione di plusvalenza che sarà imputata a conto economico nei periodi d'imposta successivi.

Titoli e partecipazioni

Immobilizzazioni finanziarie

□ **Area B.III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) altre imprese;

□ **Area C – ATTIVO CIRCOLANTE**

- III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
 - 1) partecipazioni in imprese controllate;
 - 2) partecipazione in imprese collegate;
 - 3) partecipazione in imprese controllanti;
 - 4) altre partecipazioni;
 - 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
 - 6) altri titoli.

Classificazione (artt. 2424 e 2426, c.c. e Oic 20)

- Il Codice civile prevede che le partecipazioni, i titoli e le azioni proprie siano classificati diversamente a seconda che costituiscano:
 - **immobilizzazioni finanziarie:** devono essere iscritte al costo e rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, con il metodo del patrimonio netto;
 - **attivo circolante:** i titoli, le partecipazioni e le azioni proprie devono essere valutati al minore fra costo e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le hanno causate).

Classificazione (artt. 2424 e 2426, c.c. e Oic 20)

- Secondo il Codice civile sono immobilizzazioni finanziarie:
 - **i titoli destinati ad investimento:** per decisione degli amministratori;
 - **le partecipazioni destinate ad investimento durevole:** per decisione degli amministratori;
 - **le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero 1/10 se la stessa è quotata:** per presunzione di legge (tale presunzione non è assoluta in quanto dette partecipazioni, se sono destinate ad essere alienate entro breve termine, vanno iscritte nell'attivo circolante).
- Ai fini dell'iscrizione nell'attivo circolante piuttosto che nelle immobilizzazioni finanziarie, non è necessario che lo smobilizzo avvenga nel breve periodo.

Classificazione (artt. 2424 e 2426, c.c. e Oic 20)

- **Dividendi e interessi:** i dividendi, sia relativi a partecipazioni immobilizzate che iscritti all'attivo circolante, sono classificati a conto economico nella voce C.15, «*Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate*», mentre gli interessi passivi su titoli, immobilizzati e non, confluiscono nella voce C.17 «*Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti*»;
- **Utili e perdite:** gli utili o le perdite, che derivano dalla negoziazione di partecipazioni e titoli non immobilizzati, si iscrivono nella voce C.15, «*Proventi da partecipazioni*» e C.16.c, «*Altri proventi finanziari: da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*»;
- **Svalutazione e ripristino valore:** la svalutazione di titoli o partecipazioni è da iscrivere a conto economico nella voce D «*Rettifiche di valore di attività finanziarie*».

Valutazione (art. 2426, c.c. e Oic 20)

- **Titoli e partecipazioni immobilizzate:** sono iscritte al costo di acquisto. L'immobilizzazione che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al costo d'acquisto, deve essere iscritta a tale minor valore;
- Qualora le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate risultino iscritte per un valore superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa. Detta tipologia di immobilizzazioni può essere valutata, con riferimento ad una o più tra le imprese controllate e collegate, anziché al criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis, c.c.

Valutazione (art. 2426, c.c. e Oic 20)

- **Titoli e partecipazioni non immobilizzati:** sono iscritte al costo di acquisto calcolato secondo il n. 1) dell'art. 2426, c.c., ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi;
- È possibile utilizzare il metodo della media ponderata, il Lifo o il Fifo (Oic 13);
- Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

Valutazione (art. 2426, c.c. e Oic 20)

Titoli e partecipazioni Immobilizzate


Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori. Le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere altresì valutate prendendo a base la frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime (detratti i dividendi e operate le opportune rettifiche).

Titoli e partecipazioni che non costituiscono Immobilizzazioni

Sono iscritte:
al costo di acquisto o di produzione ovvero;
al valore di presumibile realizzo se minore.

- Contabilmente, la classificazione dei titoli deve essere incentrata su un criterio di distinzione di tipo «*funzionale*». Con ciò la classificazione sarà strettamente connessa alle decisioni dell'organo amministrativo. Dette scelte debbono essere motivate in nota integrativa;
- In particolare, apparterranno alla categoria delle:
 - **immobilizzazioni finanziarie**, i titoli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole sino alla loro naturale scadenza;
 - **attività finanziarie non immobilizzate**, i titoli destinati ad essere negoziati.
- Il trasferimento di un titolo da un comparto all'altro va adeguatamente motivato in nota integrativa; nella stessa va anche indicata l'influenza complessiva sul bilancio di tale trasferimento.

Classificazione



Cambio di destinazione (Oic 20, par. I.2)

- Qualora si adotti una differente qualificazione di un titolo in un esercizio rispetto a quello precedente, sarà necessario adottare un diverso criterio di valutazione, con possibili effetti sul conto economico. In particolare se si effettua il trasferimento di un titolo da:
 - **attività finanziarie non immobilizzate a immobilizzazioni finanziarie:** si può generare un componente negativo di reddito solo nel caso in cui si proceda alla svalutazione in conseguenza ad una perdita durevole di valore;
 - **immobilizzazioni finanziarie a attività finanziarie non immobilizzate:** si può generare un componente negativo di reddito in conseguenza dell'adozione, in luogo al costo, del minor valore desumibile dall'andamento del mercato. Il componente negativo si iscrive nel gruppo D), «Rettifiche di valore di attività finanziarie», conto D.19, «Svalutazioni».

Titoli immobilizzati (Oic 20, par. I.2)

- I titoli detenuti in portafoglio quale investimento duraturo devono essere iscritti nel gruppo III «*Immobilizzazioni finanziarie*», voce 3) «*Altri titoli*»;
- Gli interessi attivi si iscrivono per competenza nella voce C.16.b, «*Proventi e oneri finanziari: da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*»;
- Gli utili o le perdite derivanti dalla negoziazione di titoli, quale differenza fra il valore contabile e il prezzo di cessione si iscrivono nel conto economico come segue:
 - **se derivano dalla gestione ordinaria:** nel gruppo C), «*Proventi e oneri finanziari*», in particolare se positivi nel conto C.16.b, se negativi nel conto C.17;
 - **se derivano dalla gestione straordinaria:** nel gruppo E), «*Proventi e oneri straordinari*», in particolare se positivi nel conto E.20, se negativi nel conto E.21.

Scarti di emissione (Oic 20, par. I.3)

- Un titolo di debito può essere emesso:
 - **alla pari:** il prezzo di emissione o costo di acquisto coincide con il valore nominale o di rimborso del titolo;
 - **sotto la pari:** il prezzo di emissione, ovvero la somma pagata dal sottoscrittore, è inferiore al valore nominale (si genera un premio di sottoscrizione per il sottoscrittore nonché un disaggio di emissione per l'emittente);
 - **sopra la pari:** il prezzo di emissione è superiore al valore nominale (si genera un onere di sottoscrizione per l'acquirente e un aggio di emissione per l'emittente);
 - **a zero coupon:** il valore nominale corrisponde al valore di rimborso a scadenza mentre il prezzo di emissione è pari al valore attuale che il mercato attribuisce al montante. In questo caso non vi sono interessi periodici visto che questi saranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale.

Obbligazioni proprie (Oic 20, par. I.4)

- Per obbligazioni proprie immobilizzate si intendono quelle acquistate sul mercato e detenute in portafoglio. Dette obbligazioni dovrebbero essere iscritte nello stato patrimoniale alla voce D.1., «*Debiti: obbligazioni*», a diretta deduzione del debito per il loro valore nominale;
- In nota integrativa va fatta menzione del debito complessivo e delle obbligazioni proprie.
- Se la società acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare a un prezzo inferiore al nominale, l'utile che risulta da detta operazione (differenza fra il valore nominale del titolo e il costo di acquisto e l'eventuale disaggio di emissione) va iscritto nel conto economico fra i proventi finanziari.

- Il corso di un titolo può essere:
 - **tel quel o corrente:** indica il prezzo che il compratore deve pagare al venditore. È composto da due parti:
 - capitale investito con l'acquisto del titolo;
 - rateo di interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento;
 - **secco:** indica il solo valore del capitale (*tel quel = corso secco + interessi*);
 - **ex-cedola o ex-coupon:** il titolo viene quotato con staccata la cedola in corso di maturazione:
 - la cedola viene incassata dal venditore il quale dovrà riconoscere al compratore il rateo di interessi per i giorni che decorrono dal giorno di vendita alla prossima scadenza (*corso cedola = corso secco - interessi dal giorno della quotazione alla prossima scadenza*).

Funzionamento del conto titoli immobilizzati

- L'Oic 20 raccomanda che il conto «*Titoli immobilizzati*» funzioni in contabilità a struttura bifase:
 - i titoli all'atto dell'acquisto sono registrati al valore capitale (corso secco);
 - al momento della vendita si procede allo scarico del valore rilevato in precedenza.
- Il rateo d'interessi è accolto in distinti conti di reddito, in questo modo al momento del realizzo si evidenzia la plusvalenza o la minusvalenza risultante dall'operazione.

Pronti contro termine

- L'operazione di pronti contro termine sui titoli consiste in un investimento finanziario che l'azienda intrattiene con il sistema bancario. Di norma si tratterà di:
 - **operazione a pronti:** la banca cede una determinata quantità di titoli ad un suo cliente;
 - **operazione a termine:** il cliente si impegna a rivendere alla banca suddetta quantità di titoli ad una certa scadenza e, per converso, la banca si impegna ad acquistarli.
- Per il principio della «*prevalenza della sostanza sulla forma*», il Legislatore ha previsto che i titoli relativi al contratto di pronti contro termine rimangono iscritti nel bilancio del venditore «*a pronti*», mentre in quello dell'acquirente «*a pronti*» è iscritto il credito corrispondente.

Pronti contro termine

- Il Legislatore è intervenuto sul Codice civile come segue:
 - **art. 2424-bis, co. 5**, stabilisce che *«le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritti nello stato patrimoniale del venditore»*; di conseguenza nel bilancio del cessionario andrà iscritto il credito corrispondente;
 - **art. 2425-bis, co. 3**, prevede che *«i proventi e gli oneri relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio»*;
 - **art. 2427, punto 6-ter**, stabilisce di evidenziare, distintamente per ciascuna voce, in nota integrativa *«l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine»*.

Pronti contro termine

- **Modalità di contabilizzazione:**
 - le attività restano iscritte nello stato patrimoniale del venditore a pronti mentre l'acquirente a pronti è tenuto a contabilizzare il credito corrispondente;
 - i proventi e gli oneri relativi all'operazione, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, vanno iscritti nel conto economico (voci 16 e 17 oppure 5 e 14, nei casi in cui l'operazione non abbia natura finanziaria) per la parte di competenza dell'esercizio.
- Le operazioni di vendita con obbligo di retrocessione possono essere dirette ad effettuare un finanziamento, con cessione temporanea di un bene, oppure un prestito di un bene, dietro deposito cauzionale di un somma di denaro.

Valutazione dei titoli immobilizzati

- I principi contabili prevedono come criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati il costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori. Il costo costituisce il limite massimo di valutazione;
- Il costo viene sostituito da un valore minore in caso di:
 - perdita durevole di valore;
 - cambio di destinazione economica del titolo e conseguente passaggio dalle immobilizzazioni all'attivo circolante (se il valore risultante dal mercato è inferiore al costo).
- Se vengono meno le condizioni che avevano indotto gli amministratori a svalutare, si deve procedere alla rivalutazione del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario. Il ripristino di valore deve essere iscritto nel CE nel gruppo D), «*Rettifiche di valore di attività finanziarie*».

Valutazione dei titoli non immobilizzati

- I titoli non immobilizzati devono essere valutati al minore fra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, nn. 9 e 10, c.c.);
- Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data di acquisto (quotazione a costo secco);
- Nel caso di titoli fungibili è possibile, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi:
 - media ponderata;
 - Lifo (questo metodo non è più consentito dallo Ias 2);
 - Fifo (si veda Oic 13).
- Per i titoli a interesse implicito (ad esempio Bot o zero coupon) il costo storico deve essere periodicamente incrementato indirettamente con l'iscrizione di un rateo per la quota maturata di interessi.

Valore di realizzazione

- Per presumibile valore di realizzazione l'Oic 20 intende:
 - il valore di quotazione per titoli quotati in mercati organizzati (anche non ufficiali purché possano esprimere effettivamente, in termini di volumi trattati e affidabilità, quotazione attendibili);
 - il valore di quotazione di titoli simili per affinità di emittente, durata e cedola, per i titoli non quotati.
- È necessario determinare un riferimento temporale espressivo dell'«*andamento*» del mercato alla data di bilancio. In tal senso è possibile considerare:
 - la data di fine esercizio;
 - la media delle quotazioni del titolo relative ad un certo periodo.

- **Obbligazioni:** a differenza di quanto previsto per le partecipazioni, le svalutazioni di tali titoli sono deducibili. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, l'art. 101, co. 2, Tuir specifica che:
 - il valore di mercato è determinato quale valore normale di titoli simili quotati nei mercati regolamentati, o, in mancanza, *«in base ad altri elementi determinabili in modo oggettivo»*;
 - se le obbligazioni sono quotate, la svalutazione è determinata quale differenza tra il valore fiscale e la media delle quotazioni rilevate nell'ultimo semestre.
- A differenza delle obbligazioni iscritte nel circolante (che in caso di cessione generano ricavi imponibili), la cessione di obbligazioni immobilizzate dà luogo a plusvalenze imponibili (art. 86 Tuir) ovvero a minusvalenze deducibili (art. 101, Tuir).

Partecipazioni immobilizzate

- **Definizione e classificazione:** per partecipazioni immobilizzate si intendono quelle partecipazioni (azionarie o non) destinate, per decisione dell'organo amministrativo, ad un investimento duraturo.
- Le partecipazioni immobilizzate si possono scomporre in diverse categorie:
 - partecipazioni in società controllate;
 - partecipazioni in società collegate;
 - partecipazioni immobilizzate non qualificate.

Classificazione (Oic 20)

- **Società controllate:** Si considerano due fattispecie di controllo:
 - **controllo legale**, originato dalla maggioranza dei diritti di voto;
 - **controllo mediante «influenza dominante»**, a sua volta suddiviso in:
 - influenza dominante originata da partecipazioni significative (ad esempio: partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);
 - influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.
- Rientra nelle partecipazioni di società controllate anche il controllo indiretto. La società A controlla la società X in virtù della somma dei voti esercitabili in assemblea da sue controllate (società B, C, D, E).

Classificazione (Oic 20)

- **Società collegate:** sono considerare collegate quelle società sottoposte ad influenza notevole. Detta influenza si definisce «notevole» quando la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la società è quotata in borsa. La posizione di influenza notevole non consente il controllo della società.
- **Partecipazioni non qualificate:** le partecipazioni immobilizzate non qualificate costituiscono un investimento duraturo per scelta degli amministratori. Dette partecipazioni possono portare vantaggi economici sia diretti, quali il dividendo, sia indiretti, quali rapporti contrattuali con condizioni favorevoli di fornitura, collaborazioni favorevoli, ecc.

Iscrizione a bilancio (art. 2424-bis)

- I dividendi si iscrivono per competenza. Il diritto alla riscossione sorge con la delibera dell'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve.
- I dividendi si rilevano a conto economico nel gruppo C) voce 15) «*Proventi da partecipazione*».
- Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate sono iscritti nel conto economico in voci diverse a seconda che siano attribuibili alla gestione straordinaria o alla gestione ordinaria;
- L'Oic 19 specifica che il realizzo di partecipazioni immobilizzate è conseguente al cambiamento di destinazione economica del bene, per questo rappresenta un evento eccezionale della gestione

Scritture contabili

Fase di sottoscrizione di azioni

Partecipazioni in imprese controllate	A	Debiti verso imprese controllate	500.000
---------------------------------------	---	----------------------------------	---------

Fase di pagamento delle azioni

Debiti verso imprese controllate	A	Banca c/c	500.000
----------------------------------	---	-----------	---------

Aumenti di capitale

- Nell'ipotesi di aumento di capitale a pagamento, la partecipazione deve essere aumentata dell'importo corrispondente al costo sostenuto per la sottoscrizione delle nuove azioni;
- Nel caso di aumento gratuito del capitale non si genera alcuna variazione nel valore della partecipazione iscritto a bilancio in quanto le azione gratuite assegnate non vanno rilevate come utile;
- Nell'ipotesi di riduzione di capitale per perdite si deve procedere alla corrispondente riduzione del valore della partecipazione;
- Nel caso di aumento di capitale sociale deliberato a seguito di riduzione del capitale per perdite, si deve procedere dapprima alla riduzione della partecipazione, quindi al successivo aumento.

Valutazione di partecipazioni controllate e collegate

- Le partecipazioni in società controllate e collegate possono essere valutate come segue:
 - criterio del costo;
 - metodo del patrimonio netto.
- L'Oic raccomanda di utilizzare per le partecipazioni in società controllate o collegate il metodo del patrimonio netto. In ogni caso, alla fine di ogni esercizio, il criterio del costo deve essere posto a raffronto con il valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- Nel caso in cui il valore della partecipazione sia inferiore al costo, c'è l'obbligo di svalutare la partecipazione, salvo la perdita di valore sia ritenuta non durevole. In tale ipotesi l'organo amministrativo deve comunque motivare la differenza in nota integrativa.

Valutazione di partecipazioni non qualificate

- Il costo è il criterio di valutazione per le partecipazioni immobilizzate non qualificate. Il costo sostenuto per la partecipazione deve essere mantenuto a bilancio a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - perdita durevole di valore;
 - cambiamento di destinazione economica (e vi siano i presupposti per l'adozione di un valore inferiore).

Perdita durevole di valore

- Una perdita di valore è durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo la società partecipata possa recuperare il valore tramite risultati economici positivi;
- Se la partecipata ha predisposto piani volti al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e di redditività, detta perdita può ritenersi «*non durevole*»;
- I riferimenti per ritenere una perdita durevole sono:
 - **partecipazioni immobilizzate quotate:** un significativo ribasso in borsa, insieme a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata che non fanno ritenere possibile una inversione di tendenza;
 - **partecipazioni immobilizzate non quotate:** si utilizzano tutti i dati e le informazioni disponibili allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società partecipata.

Ripristino di valore (Oic 20)

- Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, è necessario rivalutare il titolo fino alla concorrenza del costo originario.
- Il ripristino di valore, che si esegue in sede di formazione di bilancio, può essere parziale ovvero totale rispetto al valore contabile precedente, a seconda che dette ragioni della svalutazione vengano meno in parte o del tutto;
- Il ripristino è iscritto nel conto economico nella voce D.18.a, «*Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni: partecipazioni*».

Cambiamento di destinazione

- Può accadere che la destinazione economica relativa alle partecipazioni immobilizzate, durante il periodo di possesso, vari in tutto o in parte rispetto a quella inizialmente attribuita dall'organo amministrativo;
- In tali casi valgono le medesime considerazioni fatte in materia di titoli.

Rivalutazioni monetarie delle partecipazioni immobilizzate

- Le rivalutazioni monetarie possono essere eseguite solo in virtù di apposita legge speciale. I principi contabili descrivono i seguenti casi di rivalutazione delle partecipazioni immobilizzate:
 - rivalutazione di partecipazione immobilizzata eseguita a seguito della rivalutazione monetaria di beni da parte della società partecipata;
 - rivalutazione di partecipazione immobilizzata eseguita in assenza di rivalutazione di beni da parte della società partecipata.
- L'eseguita rivalutazione deve avere contropartita contabile nella «*Riserva da rivalutazione monetaria*»; inoltre l'effetto della rivalutazione deve essere evidenziato nella nota integrativa.

Cessione di partecipazioni (art. 86 Tuir)

- La cessione di partecipazioni da origine a plusvalenze e minusvalenze c.d. «*da realizzo*» (per distinguerle da quelle definite «*da valutazione*»).
- Nel caso di cessione di una partecipazione non dotata dei requisiti previsti dall'art. 87 Tuir (c.d. "*participation exemption*"), classificata tra le immobilizzazioni finanziarie, è possibile optare per la rateizzazione su di un arco (massimo) di 5 anni della plusvalenza conseguita;
- A tal fine, però, è necessario che la partecipazione sia classificata tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci del cedente.

Participation exemption (art. 87 Tuir)

- Le condizioni per poter fruire della pex sono le seguenti:
 - classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio chiuso nel periodo di possesso;
 - ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del 12° mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
 - residenza fiscale della partecipata in un Paese white list dall'inizio del 3° periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza;
 - effettivo svolgimento di un'attività commerciale da parte della partecipata dall'inizio del 3° periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.
- Se dalla cessione di una partecipazione pex si origina una plusvalenza, la stessa è esente per il 95%;
- Al contrario, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni pex sono completamente indeducibili.

Minusvalenza da valutazione

- Le minusvalenze da valutazione non sono mai deducibili; pertanto, qualora a conto economico sia stata rilevata la svalutazione di una partecipazione, occorrerà operare una corrispondente variazione in aumento al fine di neutralizzarne l'effetto reddituale;
- Tale indeducibilità vale indifferentemente tanto nel caso in cui la partecipazione possieda i requisiti pex previsti dall'art. 87, Tuir, quanto nel caso in cui essa ne sia sprovvista.

Profili fiscali

Cessione della partecipazione	Partecipazione Pex	Partecipazione non pex
plusvalenza	esente 95%*	imponibile 100%
minusvalenza	indeducibile 100%	deducibile 100%
* a partire dal 1° gennaio 2008		

Azioni proprie (artt. 2357 e 2357-bis, c.c. e Oic 20)

- Sono definite azioni proprie quelle acquistate dalla società emittente mediante utili conseguiti secondo quanto disposto dall'art. 2357, o dall'art. 2357-bis, c.c.;
- Le azioni proprie dopo l'acquisto possono essere:
 - annullate;
 - realizzate;
 - mantenute in portafoglio.
- Il Codice civile stabilisce che la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Iscrizione a bilancio (Oic 20, par. III.1)

- Le azioni proprie devono essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale tra le attività, come segue:
 - gruppo B.III – «*Immobilizzazioni finanziarie*», voce n. 4) se le azioni sono destinate a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo superiore all'esercizio;
 - gruppo C.III – «*Attività finanziarie*» che non costituiscono immobilizzazioni, voce n. 5) se le azioni sono destinate a essere rivendute entro l'esercizio successivo.
- Le azioni proprie vanno iscritte nell'attivo al costo. Non si ritiene applicabile il metodo del patrimonio netto;
- In contropartita, si iscrive nel patrimonio netto, voce A.V. – «*Riserva per azioni proprie in portafoglio*», un importo corrispondente. La riserva in questione è indisponibile e deve essere mantenuta fino a quando le azioni non siano annullate o alienate.

Scritture contabili

Acquisto di azioni proprie

Azioni proprie	A	Banca c/c	100.000
----------------	---	-----------	---------

Costituzione della riserva azioni proprie

Utile di esercizio	A	Riserva per azioni proprie	100.000
--------------------	---	----------------------------	---------

Vendita di azioni proprie

Banca c/c	A	Diversi	150.000
		Azioni proprie	100.000
		Plusvalenza	50.000

Riserva per azioni proprie

- L'Oic 20 specifica che secondo la dottrina prevalente la riserva di azioni proprie in portafoglio non può essere considerata una riserva in senso stretto (in quanto non può essere utilizzata a copertura perdite), bensì quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.

Destinazione (Oic 20)

- In caso di annullamento, le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:
 - **Costo azioni proprie = V.N. azioni annullate:** l'annullamento comporta l'eliminazione del valore iscritto nell'attivo e la riduzione del capitale. La riserva azioni proprie diventa libera e disponibile;
 - **Costo azioni proprie > V.N. azioni annullate:** la differenza deve essere coperta tramite la riduzione di una riserva disponibile, dopo aver azzerato la riserva azioni proprie;
 - **Costo azioni proprie < V.N. azioni annullate:** la differenza genera, oltre alla disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.

Destinazione (Oic 20)

- Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore di iscrizione e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito, iscritto a conto economico nel gruppo C), «*Proventi e oneri finanziari*»;
- Nel momento del realizzo la riserva per azioni proprie diviene disponibile.

Criterio di valutazione (Oic 20)

- L'Oic 20 distingue a seconda che le azioni siano iscritte:
 - **nelle immobilizzazioni finanziarie:** il prezzo di acquisto deve essere svalutato solo qualora si verifichi una perdita di valore durevole. L'importo corrispondente alla riduzione di valore deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo C) «*Proventi e oneri finanziari*». Per lo stesso ammontare corrispondente alla svalutazione si rende disponibile la riserva azioni proprie;
 - **nell'attivo circolante:** devono essere iscritte al costo o al minor valore di realizzo desumibile dal mercato. L'importo corrispondente alla svalutazione deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo C) «*Proventi e oneri finanziari*». Se i motivi della svalutazione vengono meno occorre procedere al ripristino di valore; contestualmente si deve ricostituire la riserva azioni proprie, per l'ammontare corrispondente.

Profili fiscali

- Dal punto di vista fiscale, la valutazione delle azioni proprie segue le medesime regole previste per le altre partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato;
- Al riguardo occorre comunque ricordare quanto previsto dall'art. 91, co. 1, lett. c), Tuir: in caso di riduzione di capitale per annullamento di azioni proprie, l'eventuale differenza – positiva o negativa – che si viene a manifestare, dovuta alla divergenza tra costo delle azioni proprie annullate e corrispondente frazione di patrimonio netto, risulta essere fiscalmente irrilevante;
- Occorrerà pertanto sterilizzare il componente reddituale eventualmente imputato a conto economico attraverso una variazione (diminutiva o aumentativa) da stanziare nella dichiarazione dei redditi.

Metodo del patrimonio netto (Oic 21)

- L'art. 2426, n. 4, c.c., prevede che le partecipazioni in imprese collegate o controllate possano essere valutate con il metodo del patrimonio netto, con riferimento ad una o più imprese;
- Secondo tale metodo, il costo originario della partecipazione viene periodicamente rettificato per includere nel risultato della gestione anche la quota di competenza di utili o di perdite della partecipata;
- In base ai principi contabili nazionali:
 - tale metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette di influire sui processi decisionali della partecipata (imprese controllate e collegate);
 - la valutazione di una partecipazione col metodo del costo è giustificata se la partecipazione è posseduta al solo scopo di conseguire un frutto.

Relazione con il bilancio consolidato (Oic 21)

- Il metodo del patrimonio netto e il consolidamento integrale producono gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio del bilancio consolidato;
- La differenza consiste nel fatto che:
 - con il consolidamento integrale si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata;
 - con il metodo del patrimonio netto si riflette:
 - nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata;
 - nel conto economico i risultati d'esercizio in proporzione alla quota posseduta.
- Il patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata vanno rettificati per riflettere la differenza tra il costo sostenuto per il suo acquisto e il valore netto contabile alla data di acquisto.

Data del bilancio della partecipata

- Può accadere che la data di chiusura del bilancio della partecipata non coincida con la data di chiusura dell'esercizio della partecipante. In tal caso, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, occorre distinguere tra:
 - **società controllata:** il metodo del patrimonio netto si applica assumendo il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante;
 - **società collegata:** è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa alle seguenti condizioni:
 - la differenza non sia superiore a 3 mesi;
 - venga segnalato lo sfasamento in N.I.;
 - Vengano messi in evidenza in N.I. gli effetti di operazioni significative verificatesi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipata.

Perdita durevole e svalutazione

- La partecipazione va svalutata in presenza di perdite durevoli;
- In caso di perdite ricorrenti, la partecipazione deve essere svalutata in misura anche superiore a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Tale ulteriore svalutazione va addebitata a conto economico;
- Qualora il valore della partecipazione risultasse negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata. L'Oic 21 prevede che si tenga conto delle perdite ulteriori, a meno che non si prevedano perdite ulteriori per la partecipante. Se, invece, la partecipante è impegnata nel sostenimento della partecipata, le perdite vanno contabilizzate in «*Fondo per rischi e oneri*».

Caso di più partecipazioni

- Se si decide di adottare il metodo del patrimonio netto, esso va usato per tutte le partecipazioni in imprese collegate o controllate, con esclusione dei casi espressamente previsti dall'Oic 20, ossia:
 - se vi sono elementi che condizionano in modo rilevante la partecipazione (rimpatrio capitali investiti e dei dividendi);
 - se vi sono elementi di natura politica che limitano di fatto l'influenza significativa sulla gestione della partecipata;
 - se il controllo effettivo è limitato da particolari situazioni (fallimento, liquidazione ecc.).
- Il metodo del patrimonio netto va applicato ad ogni singola partecipazione; pertanto, una svalutazione apportata a una partecipazione non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore derivante da altre partecipazioni.

Caso di partecipazioni indirette

- Il metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute indirettamente tramite altre società;
- Nel caso in cui la partecipante possenga una partecipazione:
 - **in una società controllata o collegata**, il metodo in esame si applica dopo che nel bilancio di quest'ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo;
 - **in una società collegata che**, in qualità di capogruppo, **rediga il bilancio consolidato**, deve essere assunto il valore risultante da tale bilancio.

Applicazione del metodo (Oic 21)

- Quando la partecipazione viene iscritta con il metodo del patrimonio netto per la prima volta, se il costo d'acquisto è superiore rispetto alla valutazione con il metodo del patrimonio netto, tale differenza:
 - può essere iscritta nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa;
 - per la parte attribuibile a beni ammortizzabili e all'avviamento, deve essere ammortizzata.
- Negli esercizi successivi, il costo originario della partecipazione va modificato per riflettere nel bilancio della partecipante, sia la quota di utile/perdita ad essa spettante, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Differenza fra costo e valore contabile della partecipata (Oic 21)

- **Rettifiche extracontabili:** il costo d'acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione. I nuovi valori attribuiti ai cespiti non possono comunque superare il loro valore di realizzo (per i beni destinati alla vendita) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (immobilizzazioni);
- **Valore quota e prezzo di acquisto:** al termine delle rettifiche extracontabili, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. Si possono delineare due casi:
 - Differenza positiva: valore netto della quota della partecipata inferiore al prezzo di acquisto;
 - Differenza negativa: valore netto della quota della partecipata superiore al prezzo di acquisto.

Differenza fra costo e valore contabile della partecipata (Oic 21)

- **Differenza positiva:**
 - se c'è ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi, la differenza è attribuibile ad avviamento;
 - se non c'è ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi, la differenza va imputata a CE quale svalutazione della partecipazione (voce D.19.a).
- **Differenza negativa:**
 - Bisogna riconsiderare le rettifiche extracontabili in modo da ridurre i valori delle attività stimate;
 - La riduzione delle attività stimate si effettua con il criterio proporzionale su tutti i valori delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo;
 - Qualora emergessero perdite o passività, di competenza dell'esercizio o di esercizi passati, che si manifesteranno in esercizi futuri, nella situazione extracontabile verrà iscritto un «*Fondo per rischi e oneri*».

Differenza fra costo e valore contabile della partecipata (Oic 21)

- **Differenza residuale negativa:** qualora, dopo le rettifiche di cui sopra, permanesse ancora una differenza negativa, deve ritenersi che essa rappresenti uno sconto sul prezzo ottenuto dalla partecipante al momento dell'acquisto o una fattispecie assimilabile (un buon affare);
- La partecipante iscriverà la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata, rispetto al prezzo di costo, scrivendo nel passivo una «*Riserva per plusvalore di partecipazioni acquistate*».

Rettifiche; determinazione di plusvalenze e minusvalenze

- Il metodo del patrimonio netto deve produrre lo stesso effetto del consolidamento, per questo sono necessarie una serie di rettifiche. Più specificamente l'Oic prevede le rettifiche dovute a:
 - mancata applicazione di norme di legge;
 - mancata applicazione di principi contabili uniformi;
 - eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura del bilancio della partecipata e quello della partecipante;
 - conversione in moneta di conto di bilanci espressi in valuta estera;
 - operazioni intersocietarie;
 - differenze fra valori contabili e prezzo d'acquisto;
 - capitale della partecipata posseduto dalla partecipante.

Trattamento delle operazioni intersocietarie (Oic 21)

- Si devono eliminare gli effetti economici positivi o negativi emergenti da operazioni compiute tra la partecipante e la partecipata, ossia:
 - gli utili lordi su vendite di beni-merce, rilevati dalla partecipante: se i corrispondenti costi risultano sospesi dalla partecipata tra le rimanenze finali;
 - le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali alla partecipante, contabilizzati dalla partecipata: per la parte eccedente gli ammortamenti calcolati dalla partecipante stessa sulla componente di costo che rappresenta l'utile interno (quindi sulla plusvalenza);
 - l'ammortamento, sostenuto dalla partecipata sulla quota di costo del bene strumentale acquistato dalla partecipante, dovrà essere eliminato solo per la parte calcolata sulla plusvalenza da quest'ultima realizzata (in quanto utile interno).

Trattamento contabile del risultato della partecipata

- Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione di tale metodo, sono iscritte in una riserva non distribuibile. L'Oic 21 distingue due casi:
 - **metodo del patrimonio netto integrale (raccomandato):** il risultato d'esercizio della partecipata concorre alla formazione del risultato d'esercizio della partecipante;
 - **metodo del patrimonio netto con trattamento solo patrimoniale:** l'utile della partecipata viene iscritto nello stato patrimoniale della partecipante alla voce «*Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni*» con contestuale iscrizione nel passivo alla voce «*Riserva rivalutazione partecipazioni*». La perdita della partecipata viene imputata a conto economico della partecipante tra le «*Rettifiche di valore di attività finanziarie*» con contestuale riduzione nell'attivo dello stato patrimoniale della posta «*Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni*».

Riserva da rivalutazione partecipazioni

- L'Oic 21 prevede che detta riserva possa essere utilizzata in due casi:
 - quando la partecipata distribuisce utili che sono già stati contabilizzati dalla partecipante come incremento del valore della partecipazione:
 - **metodo del P.N. integrale:** il dividendo distribuito va portato in diminuzione della partecipazione e la riserva va portata a riserva distribuibile;
 - **metodo del P.N. con rappresentazione solo patrimoniale:** il dividendo distribuito va in conto economico come provento, mentre la riserva va portata a riduzione del valore della partecipazione.
 - quando la partecipata rileva una perdita: in contropartita alla riduzione del valore della partecipazione si rileva un componente negativo di reddito. La riserva si rende disponibile per un importo equivalente.

Trattamento dei dividendi

- I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito;
- I dividendi di partecipazioni in società di capitali vanno contabilizzati secondo il principio di **competenza** al sorgere del relativo diritto di credito. Pertanto, nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione dei dividendi, anche se essi saranno riscossi nell'esercizio successivo, la partecipante dovrà contabilizzarli;
- Da un punto di vista fiscale, l'art. 89, co. 2, Tuir stabilisce che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti soggetti a Ires non concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono stati percepiti in ragione del 95% del loro ammontare. Il residuo 5% è tassato con il criterio di cassa.

Trattamento dei dividendi

- In caso di valutazione della partecipazione a P.N. la contabilizzazione varia a seconda del metodo utilizzato:
 - **metodo P.N. integrale:** i dividendi (rilevati come crediti alla voce C.II.2 oppure 3), al momento della delibera di distribuzione, devono essere portati a riduzione della corrispondente voce «*Partecipazioni*»;
 - **metodo P.N. con rappresentazione solo patrimoniale** (gli utili prodotti dalla partecipata sono stati iscritti direttamente a riserva senza interessare il conto economico): al momento della delibera di distribuzione di dividendi da parte della partecipata, la società partecipante imputerà a conto economico un «*Provento finanziario: da partecipazione*» (voce C.15), a fronte del credito verso la partecipata. Contestualmente ridurrà per lo stesso importo sia la voce «*Partecipazioni*», sia le «*Altre riserve: riserva indisponibile*».

Variazioni di natura non economica

- Qualora il patrimonio netto della partecipata:
 - aumenti, in seguito ad una rivalutazione monetaria in forza di leggi speciali, ovvero
 - diminuisca, in conseguenza ad una riduzione del capitale sociale o alla distribuzione di riserve, è necessario rettificare, in misura corrispondente alle dette variazioni positiva o negativa, il valore della partecipazione e quella della riserva non distribuibile nello stato patrimoniale della partecipante.
- Tali variazioni non sono imputate a conto economico della partecipata.

Passaggio al metodo in un esercizio successivo all'acquisto

- Occorre distinguere tra due diverse situazioni:
 - **la partecipante dispone della situazione patrimoniale della partecipata a valori correnti all'atto d'acquisto:** la differenza tra costo di acquisto e valore del P.N. della partecipata deve essere trattata nel modo già visto; ai risultati economici degli esercizi, a partire da quello di acquisto, vanno apportate le rettifiche indicate nell'Oic 21. Da tali operazioni può emergere un risultato:
 - **positivo** (valore del P.N. > costo): si registra un aumento della voce «Partecipazioni», con contropartita una riserva non distribuibile. La plusvalenza non è iscrivibile a CE in quanto attribuibile ad utili di esercizi precedenti;
 - **negativo** (valore del P.N. < costo): si registra una minusvalenza, attribuibile ai risultati negativi della partecipata. Il valore della partecipazione viene diminuito mediante imputazione a CE nella voce D.19.d della relativa svalutazione.

Passaggio al metodo in un esercizio successivo all'acquisto

- **La partecipante non dispone di suddetta situazione patrimoniale:** Anche in questo caso può accadere che la differenza fra il P.N. rettificato della partecipata e il valore contabile della partecipata iscritto nella voce «*Partecipazioni*» del bilancio della partecipante sia positiva (si riscontra una plusvalenza relativamente alla quale valgono le medesime considerazioni fatte sopra) ovvero negativa. In questo secondo caso la differenza può costituire:
 - una minusvalenza, per la quale valgono le stesse considerazioni fatte sopra oppure
 - un avviamento non ancora ammortizzato: si considera come rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata.

Abbandono del metodo

- Il metodo del P.N. deve essere necessariamente abbandonato qualora la partecipante perda l'influenza notevole sulla partecipata ovvero quando la partecipazione non sia più classificabile quale immobilizzazione. Detto metodo può essere abbandonato anche quando la partecipazione rappresenta un bene posseduto al solo fine di conseguire un utile;
- Se si abbandona il metodo del P.N., il valore risultante nel bilancio di esercizio precedente viene assunto quale valore di costo. È tuttavia consentito iscriverne la partecipazione al valore corrente nel caso in cui l'abbandono del metodo sia giustificato dalla destinazione della partecipazione ad attivo circolante ed il valore determinato in applicazione di suddetto metodo risulti inferiore sia al prezzo di costo, sia al valore corrente desumibile dal mercato.

Profili fiscali

- Al riguardo, l'art. 101, co. 3, Tuir dispone che il minor valore di iscrizione rispetto al costo della partecipazione non sia deducibile, neppure sotto forma di ammortamento; pertanto, occorrerà rilevare una variazione in aumento al fine di sterilizzare tale componente reddituale negativo;
- Le plusvalenze emergenti dall'applicazione del metodo del P.N. negli esercizi successivi all'emersione non sono tassate.

Crediti

Classificazione

- area A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata;
- area B.III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso controllanti
 - d) verso altri
- area C.II – ATTIVO CIRCOLANTE. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 - 1) verso clienti
 - 2) verso imprese controllate
 - 3) verso imprese collegate
 - 4) verso controllanti
 - 5) crediti tributari
 - 6) imposte anticipate
 - 7) verso altri

Definizione (Oic 15)

- Il credito consiste in un diritto, il quale di norma deriva dalla vendita di prodotti, di merci nonché di servizi, almeno per quanto riguarda le imprese mercantili, industriali e di servizi;
- Nel medesimo concetto si includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri;
- A scopi informativi, devono essere evidenziati i crediti verso consociate o verso la società che esercita attività di direzione e coordinamento, verso le altre società che vi sono soggette, nonché verso terzi. A questa informativa va aggiunta, per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali, quella riferita alle parti correlate come definite dall'art. 2391-bis, c.c.

Definizione (Oic 15)

- I crediti possono essere distinti in base:
 - Alla loro origine:
 - crediti sorti in relazione a ricavi derivanti dalla gestione caratteristica;
 - crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi;
 - crediti sorti per altre ragioni;
 - Alla natura del debitore:
 - crediti verso clienti;
 - crediti verso consociate;
 - crediti verso soci (nella macroclasse A);
 - crediti verso altri;
 - Alla loro scadenza:
 - crediti esigibili entro l'esercizio successivo (a breve termine);
 - crediti esigibili oltre l'esercizio successivo (medio-lungo termine).

Crediti verso clienti

- I «*Crediti verso clienti*» sono iscrivibili in bilancio solo se sono maturati i relativi ricavi;
- I ricavi si intendono di competenza dell'esercizio quando:
 - il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
 - lo scambio è avvenuto, ossia:
 - **per i beni mobili:** data di spedizione o di consegna, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale;
 - **per i beni immobili e per i beni mobili per i quali è richiesto l'atto pubblico:** data di stipula del contratto di compravendita;
 - **per le prestazione di servizi:** momento in cui il servizio è reso e cioè quando la prestazione è effettuata.
- Per contro, i crediti che non sorgono in correlazione di un ricavo bensì si manifestano in seguito a diverse ragioni si iscrivono in bilancio solo se sussiste un valido «*titolo al credito*».

Scritture contabili

Liquidazione anticipo da cliente

Clienti	A	Diversi	2.420
		Clienti c/anticipi	2.000
		IVA a debito	420

Incasso dal cliente

Banca c/c	A	Clienti	2.420
-----------	---	---------	-------

Liquidazione della fattura di vendita

Diversi	A	Diversi	9.680
Clienti c/anticipi			2.000
Clienti			7.680
		Merci c/vendite	8.000
		IVA a debito	1680

Incasso del credito

Banca c/c	A	Clienti	7.680
-----------	---	---------	-------

Scritture contabili

- Supponiamo sorga un credito verso clienti di € 10.000. Il cliente è disposto a pagare in contanti e pertanto gli si riconosce uno sconto del 5%.
- Le scritture contabili saranno le seguenti.

Incasso in contanti con relativo sconto

Diversi	A Clienti	10.000
Sconti su vendite		500
Banca c/c		9.500

Classificazione minima (Oic 15)

- L'Oic 15 prevede una classificazione minima più dettagliata rispetto a quella dell'art. 2424, c.c.;
- In particolare, detto documento chiarisce che i crediti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate («*imprese consorelle*»), vanno iscritti distintamente, se di importo rilevante;
- Inoltre, ogni voce dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e nell'attivo circolante deve essere suddivisa in base alla scadenza, come richiesto dalla norma civilistica.

Interessi non maturati ed attualizzazione

- Quando i termini di pagamento pattuiti sono lunghi vi è la necessità di ottenere un interesse come contropartita del periodo in cui il ricavo è indisponibile. L'interesse può essere:
 - **esplicito:** in questo caso l'interesse deve essere un interesse appropriato;
 - **implicito nel ricavo:** si rende in tal caso necessario lo scorporo dal prezzo dell'interesse appropriato, del corrispettivo finanziario.
- L'Oic 15 raccomanda di attualizzare tali crediti con:
 - iscrizione degli interessi impliciti a riduzione dei ricavi che hanno originato il credito, e
 - in contropartita, si iscrive un sconto passivo, che parteciperà alla formazione dei risultati futuri in funzione della maturazione degli interessi.

Crediti da aggiornare

- Ci si può trovare in una delle seguenti tre situazioni:
 - **i crediti sono originati da ricavi chiaramente scindibili:** una parte degli interessi addebitati devono essere considerati di competenza degli esercizi successivi, fino alla scadenza del credito;
 - **i crediti sono di media e lunga scadenza con interesse non esplicitato:** in questo caso secondo l'Oic 15, occorre stabilire un tasso di interesse appropriato;
 - **gli interessi sono esplicitati ma risultano di valore notevolmente inferiore rispetto a quelli che da ritenersi appropriati:** in questo caso secondo l'Oic 15, anche se l'interesse è esplicito, essendo irragionevolmente basso, va rivisto e va stabilito in un'entità appropriata.

Crediti da non attualizzare

- L'attualizzazione non si applica ai seguenti casi:
 - crediti originati nel corso della gestione normale con incasso previsto entro l'esercizio successivo;
 - crediti che hanno un tasso d'interesse basso in quanto:
 - vi sono garanzie di terzi;
 - vi sono specifiche norme di legge;
 - l'interesse attivo non è tassabile al percepente;
 - acconti ed in generale gli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni acquistati (ad esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.);
 - ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto.

Scelta del tasso d'interesse

- Il tasso d'interesse da comparare con quello esplicito è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Detto tasso d'interesse non va modificato durante la durata del credito;
- Nel caso in cui il tasso d'interesse di mercato sia mancante o non affidabile si fa riferimento al tasso per il finanziamento della gestione caratteristica dell'impresa (ad es. scoperti bancari).

Periodo da attualizzare

- L'interesse va riconosciuto:
 - sulla durata del credito, e
 - proporzionalmente al credito in essere.
- La differenza tra il valore nominale del credito (inclusivo dell'interesse se è esplicito) ed il suo valore attuale va quindi ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato;
- Nel caso in cui non si proceda all'attualizzazione occorre indicare nella nota integrativa:
 - i motivi della mancata attualizzazione;
 - l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio.

Cessione di crediti

- Le cessione di crediti a società di factoring possono avere finalità diverse:
 - garanzia da rischi d'insolvenza, nel caso di cessione senza azione di regresso;
 - finanziaria, quando il factor anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti;
 - mandato all'incasso, quando il factor si limita a curare la riscossione per conto del cedente.
- Le imprese di factoring sono specializzate nella gestione dei crediti di impresa e offrono i servizi relativi alla:
 - tenuta contabilità debitoria;
 - gestione dell'incasso dei crediti;
 - eventuale concessione di anticipazioni;
 - eventuale assunzione del rischio di insolvenza.

Crediti pro-soluto

- I crediti ceduti senza azione di regresso (**pro-soluto**), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio;
- Qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi.

Scritture contabili

- Viene ceduto un credito di € 10.000 a società di factoring con clausola pro-soluto, con accredito di € 5.000. Le commissioni d'incasso ammontano a € 200 oltre IVA. Gli interessi calcolati sull'anticipo ammontano a € 300:

Ricevimento anticipo, rilevazione compensi al factor e storno del credito

Diversi	A Clienti		10.000
Commissioni d'incasso		200	
Interessi passivi		300	
IVA a credito		42	
Crediti v/soc. factoring		4.458	
Banca c/c		5.000	

Versamento del saldo alla scadenza

Banca c/c	A Crediti v/soc. leasing		4.458
-----------	--------------------------	--	-------

Crediti pro-solvendo (Oic 15, par. D.VII.b)

- Per i crediti ceduti con azione di regresso (**pro-solvendo**) l'Oic 15 prevede due alternative:
 - nella prima, da preferire, i crediti vanno rimossi dallo S/P e sostituiti con l'ammontare dell'anticipazione ricevuta e il credito v/factor. Si deve inoltre procedere a:
 - evidenziare il rischio di regresso nei conti d'ordine;
 - fornire le ulteriori informazioni nella nota integrativa;
 - iscrivere l'eventuale fondo rischi nel passivo.
 - la seconda alternativa prevede di considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenere in bilancio detti crediti, iscrivendo:
 - nell'attivo l'anticipo ricevuto (al netto commissioni);
 - nel passivo il debito v/factor per uguale importo;
 - in N.I., il valore nominale dei crediti ceduti.
- Le commissioni passive spettanti al factor vanno imputate a C/E nel rispetto del principio di competenza.

Scritture contabili

- Viene ceduto un credito di € 10.000 a società di factoring con clausola pro-solvendo, con anticipo di € 5.000. Le commissioni ammontano a € 200 oltre IVA. Gli interessi calcolati sull'anticipo ammontano a € 300.

Scritture contabili

Annotazione nei conti d'ordine del credito ceduto al factor

Soc. factoring c/crediti	A	Crediti dati a factoring		10.000
--------------------------	---	--------------------------	--	--------

Ricevimento anticipo e compensi al factor

Diversi	A	Debiti v/soc. factoring		5.000
Commissioni d'incasso			200	
Interessi passivi			300	
IVA a credito			42	
Banca c/c			4.458	

Riscossione del factor del credito e accredito della differenza all'azienda

Diversi	A	Clienti		10.000
Banca c/c			5.000	
Debiti v/soc. factoring			5.000	

Storno nei conti d'ordine

Crediti dati a factor	A	Soc. factoring c/crediti		10.000
-----------------------	---	--------------------------	--	--------

Cambiali attive (Oic 15, par. D.XI)

- Questi strumenti non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti, di conseguenza i principi contabili applicabili sono i medesimi;
- Le cambiali attive scontate o cedute a terzi non ancora incassate alla data di bilancio vanno trattate analogamente alla cessione dei crediti.
- Qualora i crediti ovvero le cambiali attive ceduti per finanziamenti comportino un interesse attivo, occorre riconoscere per competenza e separatamente:
 - **gli interessi attivi:** in proporzione al credito ed alla durata residui;
 - **gli interessi passivi sul finanziamento:** sono riconosciuti in proporzione al debito per lo sconto od il finanziamento ed alla durata residui.

Scritture contabili

Emissione di una tratta senza spese di bollo

Effetti attivi	A Clienti		10.000
----------------	-----------	--	--------

Presentazione all'incasso delle cambiali

Effetti all'incasso	A Effetti attivi		10.000
---------------------	------------------	--	--------

Accredito effetti incassati

Diversi	A Effetti all'incasso		10.000
Banca c/c		9.950	
Spese per incasso effetti		50	

Scritture contabili

- Supponiamo si contratti, in seguito alla richiesta di rinnovo di una cambiale di € 10.000 in scadenza:
 - un pagamento parziale di € 3.500;
 - il rinnovo del residuo più gli interessi per dilazione di pagamento per € 150.
- Gli effetti erano stati scontati 1 mese prima presso la Banca X.

Scritture contabili

Pagamento alla scadenza della cambiale alla banca

Effetti attivi	A	Banca c/c		10.000
----------------	---	-----------	--	--------

Annullamento effetti per rinnovo e addebito interessi

Clienti	A	Diversi		10.150
		Interessi attivi	150	
		Effetti attivi	10.000	

Incasso parziale del credito

Banca c/c	A	Clienti		3.500
-----------	---	---------	--	-------

Emissione nuovo effetto

Effetti attivi	A	Clienti		6.500
----------------	---	---------	--	-------

Ricevute bancarie

- L'uso delle Ri.Ba. comporta un mandato all'incasso conferito alla banca che dopo aver determinato una valuta media accredita temporaneamente l'ammontare in un conto indisponibile. Successivamente, alla scadenza corrispondente alla valuta media, la banca accredita l'ammontare nel normale conto corrente di corrispondenza "*salvo buon fine*". La banca può anche accreditare immediatamente il conto corrente di corrispondenza direttamente o attraverso un conto transitorio di accreditamento salvo buon fine;
- La cessione delle Ri.Ba. alla banca non costituisce sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso; l'importo accreditato va evidenziato come un debito verso la banca in quanto la medesima effettua un'anticipazione su tali crediti.

Ricevute bancarie

- Particolare attenzione bisogna prestare alla contabilizzazione delle ricevute bancarie, consegnate alla banca per l'incasso o per l'anticipo crediti;
- Non è infatti corretto azzerare il credito verso clienti con una scrittura «*Banca a Clienti*»;
- Occorre invece fare la scrittura «*Banca a Debiti v/banche c/ricevute all'incasso (o anticipazioni)*»;
- Solo all'incasso del credito seguirà la scrittura «*Debiti v/banche c/ricevute all'incasso (o anticipazione) a Clienti*».

Scritture contabili

- Una società ha crediti verso il cliente A per € 10.000 e verso il cliente B per € 5.000. Tali crediti si regolano attraverso l'emissione e l'invio alla Banca X di ricevute bancarie:
 - la prima ricevuta è onorata alla scadenza e vengono pagate commissioni bancarie per € 15;
 - la seconda ricevuta resta insoluta e la banca addebita spese per insoluto per € 25 per le quali l'azienda si rivarrà sul cliente.

Scritture contabili

Annotazione del trasferimento delle ricevute bancarie alla banca nei conti d'ordine

Banca c/ricevute bancarie	A	Ricevute bancarie all'incasso	15.000
---------------------------	---	-------------------------------	--------

Incasso delle ricevute bancarie

Diversi	A	Clienti	10.000
Banca c/c			9.985
Oneri bancari			15

Annotazione dell'incasso delle ricevute bancarie nei conti d'ordine

Ricevute bancarie all'incasso	A	Banca c/ricevute bancarie	10.000
-------------------------------	---	---------------------------	--------

Addebito spese di insoluto per il mancato incasso

Oneri bancari	A	Banca c/c	25
---------------	---	-----------	----

Annotazione nei conti d'ordine del trasferimento alla banca delle ricevute bancarie non incassate

Ricevute bancarie all'incasso	A	Banca c/ricevute bancarie	5.000
-------------------------------	---	---------------------------	-------

Recupero spese di insoluto sulla ricevuta bancaria

Recuperi spese	A	Clienti	
----------------	---	---------	--

Svalutazione crediti

- Le rettifiche ai crediti vengono iscritte nelle seguenti voci di conto economico:
 - B.10.d – «*Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*»;
 - D.19.b – «*Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*».
- La contropartita delle suddette voci è l'aumento dei relativi fondi svalutazione crediti. Detti fondi vanno portati in deduzione dei corrispondenti crediti;
- Le perdite su crediti non coperte dal fondo vanno iscritte nella voce B.14 «*Oneri diversi di gestione*»;
- Lo storno dei fondi in eccesso si iscrive nella voce:
 - A.5 - Altri ricavi e proventi (per i crediti del circolante);
 - D.18.b - Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

Valutazione, rettifiche e svalutazioni

- Il Codice civile stabilisce che i crediti debbano essere iscritti a bilancio «secondo il valore presumibile di realizzazione»;
- Tale principio vale sia quando i crediti sono iscritti nell'attivo circolante (C.II), che quando questi costituiscono elementi delle immobilizzazioni (B.III);
- Il principio contabile Oic 15 specifica come sia necessario rettificare il valore nominale di partenza al fine di considerare i seguenti valori:
 - perdite per inesigibilità;
 - resi e rettifiche di fatturazione;
 - sconti ed abbuoni;
 - interessi non maturati;
 - altre cause di minor realizzo.

Perdite per inesigibilità

- Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite il fondo svalutazione crediti. Il fondo in esame deve essere sufficiente per coprire le perdite:
 - per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;
 - per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.
- Inoltre detto fondo deve essere tale da coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso;
- Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere nel rispetto dei principi della prudenza e della competenza.

Determinazione del fondo svalutazione crediti

Procedimento analitico

L'Oic 15 prevede che l'accantonamento al fondo svalutazione avvenga come segue:

- analisi dei singoli crediti;
- determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
- stima in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio

Procedimento sintetico

Ad integrazione (o, in situazioni specifiche, in sostituzione) del procedimento analitico, le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (per esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti)

Scritture contabili

Al momento della costituzione del fondo (esercizio 2010)

Svalutazione crediti	A Fondo svalutazione crediti	50.000
----------------------	------------------------------	--------

Stralcio di crediti verso clienti con utilizzo del fondo (esercizio 2011)

Perdite su crediti	A Clienti	15.000
--------------------	-----------	--------

Fondo svalutazione crediti	A Utilizzo fondo svalutazione crediti	15.000
----------------------------	---------------------------------------	--------

Resi e rettifiche di fatturazione

- Può accadere talvolta che si debba procedere a delle rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici, ad esempio:
 - merci difettose;
 - merci eccedenti le ordinazioni;
 - differenze di qualità;
 - ritardi di consegna;
 - applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati;
 - errori di conteggio delle fatture, ecc.
- In questi casi si prescrive che, se di ammontare rilevante, il bilancio debba contenere un congruo stanziamento, da determinarsi in base all'analisi di ciascuna situazione esistente ed in base a stime basate sia sull'esperienza che su ogni altro elemento utile.

Sconti e abbuoni

- Nel caso in cui l'impresa faccia sconti o abbuoni al momento dell'incasso dei crediti i principi contabili prescrivono di stimare l'importo degli sconti che saranno concessi e di effettuare un adeguato stanziamento;
- Gli sconti di natura finanziaria (ad es. per pagamento pronta cassa) possono essere rilevati al momento dell'incasso. Sul punto, l'Oic 11 ha precisato che detti sconti non possono essere indicati in fattura né costituire pertanto rettifiche di ricavi;
- La ragione di tale fatto è che essi intervengono in un momento successivo rispetto a quello in cui avviene la vendita del bene o del servizio e rappresentano veri oneri di natura finanziaria per l'incasso anticipato dell'importo fatturato.

Profili fiscali

- L'art. 106 del Tuir prevede espressamente la deducibilità delle svalutazioni per rischi su crediti;
- Il presupposto per la deducibilità consiste nell'iscrizione del credito in bilancio;
- A seguito dell'eliminazione del quadro EC, gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili solo a patto di essere transitati in bilancio;
- La deduzione ammessa dalla normativa tributaria è differente a seconda dei soggetti interessati.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari

- In tale categoria di soggetti rientrano:
 - Società obbligate a redigere il bilancio;
 - Soggetti Irpef;
 - Società personali.
- Il Tuir ammette una svalutazione forfetaria dei crediti commerciali in misura pari allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Tale limite deve essere rapportato alla durata dell'esercizio, se questo è diverso da 12 mesi;
- La deduzione non è più consentita quando il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti supera il 5% dei crediti risultanti in bilancio;
- La parte eccedente tale limite verrà ripresa a tassazione attraverso una variazione in aumento nella dichiarazione.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari

- I crediti ammessi nel computo delle poste per le quali è possibile procedere all'accantonamento, sono quelli che derivano dalla cessione di:
 - beni e servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - materie prime, semilavorati o altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - azioni o quote di partecipazione al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, Tuir, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle pex;
 - strumenti finanziari simili alle azioni, emessi da società ed enti di cui all'art. 73, Tuir, diversi da quelli pex.
- Il Legislatore precisa poi che i crediti summenzionati sono deducibili per la parte non coperta da garanzia assicurativa.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari

- In base all'art. 106, co. 2 Tuir, le perdite su crediti sono deducibili solamente per la parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Al contrario, ai fini Irap, le perdite su crediti non sono deducibili;
- Un'ulteriore condizione alla deducibilità delle perdite su crediti è dettata dall'art. 101, co. 5, Tuir: le perdite devono derivare da elementi certi e precisi. Le perdite sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale;
- La deduzione fiscale dello stralcio di piccoli crediti dall'attivo patrimoniale si basa sulla sussistenza del duplice presupposto, convenienza economica insita nel risparmio fiscale derivante dalla perdita e modesta entità del credito.

Cessione dei crediti

- Nel caso di **cessione pro-soluto**, qualora emerga per il cedente un differenziale negativo tra valore di iscrizione e valore di cessione, la perdita conseguente è deducibile in quanto presenta le caratteristiche della certezza e della determinabilità. Tale affermazione, tuttavia, è stata contestata da alcune pronunce della Cassazione, che afferma la necessità che il contribuente dimostri che gli elementi certi e precisi della perdita sussistevano già antecedentemente alla cessione;
- La **cessione pro-solvendo**, prevedendo l'azione di regresso a favore del cessionario, non consente di individuare il credito come definitivamente uscito dalla sfera giuridico-patrimoniale del cedente e, quindi, non rende certa e definitiva la perdita, con la conseguenza che tale formula di cessione non consente di dedurre alcuna perdita su crediti.

Crediti per interessi di mora

- Gli interessi moratori sono imponibili in base al principio di cassa;
- La diretta conseguenza di tale deroga rispetto al principio generale consiste nell'apportare variazioni in diminuzione ed in aumento in sede di dichiarazione dei redditi al fine di differire l'imposizione all'esercizio in cui vengono incassati.

Poste in valuta

Poste in valuta nel bilancio d'esercizio

- L'art. 2426, n. 8-bis, c.c. sancisce l'obbligo di adeguare le poste in valuta (attività e passività) di natura monetaria al cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio;
- Le società devono rilevare nel conto economico gli utili e le perdite derivanti dalla conversione, con la necessità di destinare a riserva non distribuibile il risultato d'esercizio corrispondente all'eventuale utile netto su cambi;
- I crediti (immobilizzati e circolanti) e i debiti (a breve e a lungo termine) devono essere sempre convertiti al cambio di fine anno. Restano invece al cambio storico le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni iscritte al costo, nonché i titoli immobilizzati;
- Neppure sono interessati dalla conversione, in quanto poste non monetarie, gli anticipi in valuta da clienti o a fornitori, iscritti al cambio dell'incasso o del pagamento.

Poste in valuta nel bilancio d'esercizio

- La liquidità in valuta estera (cassa, depositi e conti correnti bancari in valuta) rientra tra i valori da convertire al cambio di fine anno, ma in questo caso, le differenze sono equiparabili, contabilmente e fiscalmente, a utili o perdite realizzate;
- Sul punto si è espressa l'Agenzia delle Entrate al Map del 18 maggio 2006 chiarendo che *«la cassa e i conti correnti in valuta estere sono disponibilità liquide, che, in quanto tali, non rientrano nel novero del citato art. 110 del Tuir. Pertanto, se, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, del codice civile, vengono iscritte in bilancio delle differenze positive o negative su cambi relative a tali attività, dette differenze saranno fiscalmente rilevanti»*.

Attività e passività con copertura del rischio di cambio

□ **Copertura specifica:**

- crediti e debiti al cambio storico;
- nessun adeguamento al cambio di fine esercizio;

□ **Copertura per masse:**

- crediti e debiti adeguati al cambio di fine esercizio;
- si contabilizza l'utile o la perdita su cambi derivante dal contratto di copertura, calcolata come differenza tra cambio di fine esercizio e cambio alla data dell'operazione.
- Il premio o lo sconto del contratto di copertura viene ripartito nell'arco di durata dell'operazione come un interesse;
- Dal lato fiscale, nel primo caso non si rileva alcuna differenza cambi da valutazione, mentre nel secondo caso utili e perdite da valutazione assumono rilevanza fiscale. Rilevante anche l'onere o il provento derivante dalla valutazione del contratto di copertura.

Metodo contabile semplificato

- Molte società per la gestione delle poste in valuta utilizzano sistemi di rilevazione contabile semplificata dell'adeguamento cambi di fine esercizio, basati:
 - sul mantenimento delle singole poste dei crediti e dei debiti al cambio storico;
 - sulla movimentazione di appositi conti transitori aperti per ciascuna voce sintetica da esporre nello stato patrimoniale.
- Questo sistema fornisce indicazione immediata dell'importo della variazione fiscale da operare di volta in volta;
- Nel nuovo esercizio, il saldo di tutti i conti transitori dell'anno precedente viene girocontato in apertura al conto economico, con segno contrario.

Scritture contabili

Rilevazione utili su cambi da adeguamento

Clients c/adequamento valutario	A	Utili su cambi non realizzati	50.000
---------------------------------	---	-------------------------------	--------

Rilevazione perdite su cambi da adeguamento

Perdite su cambi non realizzate	A	Clients c/adequamento valutario	15.000
---------------------------------	---	---------------------------------	--------

Nell'anno successivo, si procede alla chiusura del saldo del c/adequamento con segno opposto nel conto degli utili o delle perdite realizzate, a rettifica indiretta di quanto durante l'anno sar  calcolato partendo dai cambi storici delle singole poste.

Destinazione alla riserva non distribuibile

- Secondo l'art. 2426, n. 8-bis, c.c., qualora dall'adeguamento delle poste in valuta al cambio di fine anno scaturisca un utile netto, il corrispondente valore deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo;
- Secondo l'Oic 1, l'eventuale accantonamento richiesto dalla legge non deve essere effettuato nel conto economico, bensì in sede di destinazione dell'utile, in ogni caso dopo il calcolo della riserva legale;
- La riserva non distribuibile può comunque essere utilizzata a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Destinazione alla riserva non distribuibile

- **utile su cambi non realizzato netto inferiore all'utile dell'esercizio:** destinazione dell'utile dell'esercizio per un importo pari a quello dell'utile su cambi non realizzato a riserva non distribuibile, dedotta la quota destinata a riserva legale;
- **utile su cambi non realizzato netto superiore all'utile dell'esercizio:** tutto l'utile netto dell'esercizio, dopo la destinazione a riserva legale, va iscritto nella riserva non distribuibile;
- **perdita d'esercizio:** nessun importo deve essere iscritto nella riserva non distribuibile, neppure vincolando riserve formate in anni precedenti.

Destinazione alla riserva non distribuibile

- Alla chiusura del bilancio occorre individuare l'importo dell'eventuale utile su cambi non realizzato netto incorporato nelle attività e passività iscritte nello stato patrimoniale, tenendo conto anche di quanto iscritto nei precedenti esercizi.
- Qualora si evidenzi un importo superiore a quello della riserva, quest'ultima viene integrata;
- Se, invece, emerge una perdita netta, oppure un utile netto inferiore all'importo della riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

- **Ante 2004:** le norme fiscali vigenti al 31 dicembre 2004, prevedevano che la valutazione dei crediti e dei debiti in valuta, diversi da quelli classificati nelle immobilizzazioni, assumeva rilevanza se effettuata per la totalità di essi. Gli utili e le perdite su cambi scaturiti dalla conversione (e dunque non realizzati) a fine 2004 hanno dunque concorso a determinare, oltre al risultato civilistico dell'esercizio (utile o perdita), anche il reddito di impresa
- **Decreto IAS:** il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha modificato l'art. 110, co. 3, del Tuir, stabilendo che gli oneri e i proventi scaturiti dall'adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti. Resta ferma l'imponibilità e la deducibilità delle oscillazioni cambi realizzate sulle poste in valuta (incasso di crediti e pagamento di debiti).

Profili fiscali

- La modifica non si applica ai contribuenti che, ai sensi dell'art. 110, comma 2, Tuir adottano la contabilità plurimonetaria, intrattenendo rapporti sistematici in valuta estera. Quest'ultima norma dà rilevanza fiscale alla applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei conti della contabilità plurimonetaria;
- Gli utili e le perdite così contabilizzati dovranno formare oggetto di apposita variazione fiscale nella dichiarazione dei redditi;
- Trattandosi di variazione solo temporanea, si ritiene che la stessa debba concorrere alla quantificazione delle imposte anticipate (perdite su cambi non dedotte) e differite (utili su cambi non tassati) ai soli fini Ires (dato che per l'Irap le oscillazioni cambi – realizzate o meno – sono comunque irrilevanti).

Disponibilità liquide

Classificazione

- ATTIVO
- area C.IV. – DISPONIBILITÀ LIQUIDE
 - 1) depositi bancari e postali;
 - 2) assegni;
 - 3) denaro e valori in cassa.

Rilevazione

- Per poter rilevare in bilancio disponibilità liquide, esse devono essere costituite da fondi realmente esistenti, di conseguenza il sistema contabile dell'impresa deve essere affidabile e tale da consentire la possibilità di verificare, mediante rilevazioni elementari o prospetti di riconciliazione, che i saldi siano reali e rispondenti a valori riscontrati;

Sfasamenti temporali tra movimenti e rilevazione

- I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. Pertanto, non è corretto:
 - considerare come disponibilità liquide (con riduzione dei crediti) le rimesse di numerario ricevute in cassa od in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il giorno di valuta è anteriore a quella data;
 - diminuire i fondi liquidi (con riduzione dei debiti) per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio.
- I saldi dei conti bancari devono, dunque, tener conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e degli incassi effettuati dalle banche ed accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se le contabili bancarie sono pervenute nell'esercizio successivo.

Fondi esteri

- I fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei Paesi delle imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei Paesi in cui tali fondi si trovano;
- I fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sottovoce dello stato patrimoniale;
- In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo alla fine dell'esercizio.

Disponibilità vincolate

- Le disponibilità liquide esposte in bilancio si presumono immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo;
- Di conseguenza, le disponibilità liquide vincolate devono essere classificate:
 - **nelle immobilizzazione finanziarie:** se la natura del vincolo è tale che il deposito non può essere prelevato prima della scadenza e trattasi di un vincolo che alla data di chiusura d'esercizio supera il successivo periodo amministrativo annuale;
 - **nell'attivo circolante:** se il deposito può essere negoziato o comunque prelevato nonostante il vincolo.
- Le disponibilità liquide vincolate, o perché non immediatamente utilizzabili o perché utilizzabili solo per specifici scopi vanno specificate in nota integrativa in maniera separata.

Compensazione fra conti bancari

- Non è accettabile effettuare in bilancio una compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto tale prassi comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro, derivanti da posizioni di debito e di credito a tassi di solito non equivalenti.

- Le disponibilità liquide costituite da:
 - depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, vanno valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale, mentre nelle rare situazioni di difficoltà di esigibilità, deve essere esposto il valore netto di realizzo stimato;
 - il denaro ed i valori bollati in cassa vanno valutati al valore nominale;
 - le disponibilità in valuta estera vanno valutate al cambio in vigore alla data di bilancio.

Ratei e risconti

Classificazione

□ **ATTIVO**

Area D) RATEI e RISCOINTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti

□ **PASSIVO**

Area E) RATEI e RISCOINTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

Principi generali

- L'art. 2424, c.c. prevede l'esposizione dei ratei e risconti in una specifica voce dell'attivo o passivo dello stato patrimoniale (voce D dell'attivo patrimoniale e voce E del passivo, con separata indicazione rispettivamente, del disaggio o dell'aggio su prestiti);
- In nota integrativa deve essere indicata la composizione delle voci ratei e riconti attivi e ratei e risconti passivi, quando il loro ammontare sia apprezzabile.
- Inoltre, se l'entità dei ratei e/o dei risconti è apprezzabile, è opportuno operare la loro distinzione nello stato patrimoniale e indicarne la composizione in nota integrativa.

Definizione

- L'art. 2424-bis, c.c., stabilisce che nella voce ratei e risconti attivi debbano essere iscritti «*i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo*».

Definizione

- Nello specifico i principi contabili chiariscono che:
 - **i ratei attivi e passivi:** rappresentano crediti e debiti in moneta. Sono, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma in parte di competenza dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio;
 - **i risconti attivi o passivi:** esprimono quote di costi o proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Ratei attivi e passivi

- La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una scrittura di integrazione da redigere a fine anno (**scritture di assestamento**), la cui contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico dell'esercizio in chiusura, sulla base del principio della competenza;
- Qualora nello stato patrimoniale siano iscritti ratei e risconti pluriennali occorre una loro separata indicazione nello stato patrimoniale al fine di evitare l'accorpamento in un'unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata. È necessario, inoltre, verificare annualmente le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, se necessario, devono essere adottate le opportune variazioni.

Scritture contabili

□ Rilevazione ratei attivi

31 dicembre anno n

Ratei attivi	A	Affitti attivi	9.000
--------------	---	----------------	-------

31 marzo anno n+1

Banca c/c	A	Diversi	12.000
		Ratei attivi	9.000
		Affitti attivi	3.000

Scritture contabili

□ Rilevazione ratei passivi

31 dicembre anno n

Interessi passivi	A	Ratei passivi	9.000
-------------------	---	---------------	-------

31 marzo anno n+1

Diversi	A	Banca c/c	12.000
Ratei passivi			9.000
Interessi passivi			3.000

Risconti attivi e passivi

- La contabilizzazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi costituisce una delle **scritture di rettifica** di fine esercizio. Essi hanno quale contropartita le voci dei correlati oneri o proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo esercizio, nel rispetto della competenza economica;
- I risconti attivi rappresentano oneri differiti ad uno o più esercizi successivi e pertanto è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a tali costi e, qualora esso sia inferiore alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore;
- I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono particolari problemi di valutazione in sede di bilancio.

Scritture contabili

□ Rilevazione risconti attivi

31 marzo anno n

Spese di assicurazione	A	Fornitori	9.000
------------------------	---	-----------	-------

31 dicembre anno n

Risconti attivi	A	Spese di assicurazione	3.000
-----------------	---	------------------------	-------

1 gennaio anno n+1

Spese di assicurazione	A	Risconti attivi	3.000
------------------------	---	-----------------	-------

Scritture contabili

□ Rilevazione risconti passivi

31 marzo anno n

Clients	A	Ricavi	9.000
---------	---	--------	-------

31 dicembre anno n

Ricavi	A	Risconti passivi	3.000
--------	---	------------------	-------

1 gennaio anno n+1

Risconti passivi	A	Ricavi	3.000
------------------	---	--------	-------

Valutazione

- Generalmente il periodo di competenza viene individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi. In sostanza, il «*tempo*» considerato per la determinazione del rateo e/o del risconto è essenzialmente di natura fisico-temporale (cd. «*tempo fisico*»);
- Nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al tempo fisico è necessario adottare il concetto di «*tempo economico*». Tale concetto riflette i reali contenuti economici del fatto amministrativo, costituenti l'elemento essenziale per la ripartizione del valore imputabile a ciascun esercizio.

Profili fiscali

- Le norme tributarie non dettano una specifica disciplina in materia di ratei e risconti. Tali voci devono essere analizzate nell'ambito delle norme generali sui componenti del reddito di impresa, previste dall'art. 109, Tuir. Pertanto, si richiamano necessariamente:
 - il principio di competenza economica;
 - il principio di inerenza.
- Si possono, però, verificare dei casi in cui l'imputazione delle spese di acquisizione di un servizio per competenza e la loro deducibilità non sono correlate con la tassazione del ricavo riferibile al costo del servizio stesso: è il caso tipico dei rapporti di agenzia.

Patrimonio netto

Classificazione

- Area A) PATRIMONIO NETTO:
 - I – Capitale.
 - II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.
 - III – Riserve di rivalutazione.
 - IV – Riserva legale.
 - V – Riserve statutarie.
 - VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio.
 - VII – Altre riserve, distintamente indicate.
 - VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.
 - IX – Utile (perdita) dell'esercizio.

Informativa ed analisi della composizione

- L'art. 2427, n. 7-bis, c.c., prevede che *«le voci di patrimonio netto debbano essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi»*;
- La nozione di distribuibilità e quella di disponibilità non sono necessariamente coincidenti; una riserva, infatti, può essere disponibile per un'eventuale aumento del capitale sociale e, per contro, non distribuibile;
- La norma civilistica prevede appunto che nella N.I. si fornisca l'indicazione analitica delle singole voci del patrimonio netto, operando una distinzione sulla base della disponibilità, con riferimento alla loro origine e alla loro utilizzazione negli esercizi precedenti.

Classificazione

- **Criterio dell'origine:** secondo questo criterio si distingue tra:
 - «*Riserve di utili*»: hanno origine dal risparmio di utili d'esercizio, come per la riserva legale e la riserva statutaria. Queste riserve sono costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o mediante semplice delibera di non distribuzione («*Utili a nuovo*»);
 - «*Riserve di capitale*»: sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni (riserva da sovrapprezzo azioni), di rivalutazione monetaria, di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di rilevazione di differenze di fusione;
- **Criterio della destinazione:** assume rilievo la differente disciplina che regola l'utilizzo delle poste del Patrimonio netto. Assumono rilevanza, in tal senso, il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano singole poste a specifici impieghi.

Capitale sociale (artt. 2250, 2430, 2357 e 2358, c.c.)

- Il capitale sociale accoglie il valore nominale dei conferimenti operati dai soci nonché il valore delle riserve destinate a capitale sociale nel corso del tempo;
- La voce «*Capitale sociale*» è costituita dal capitale sottoscritto, anche se non ancora interamente versato. L'accensione di detto conto si verifica all'atto della costituzione della società. Negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali deve essere indicato il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (art. 2250, c.c.);
- Il Legislatore detta norme volte a favorire l'integrità del capitale sociale; es. obbligo di accantonare una parte degli utili a riserva legale (art. 2430, c.c.), limitazioni imposte per l'acquisto di azioni proprie (artt. 2357 e 2358, c.c.).

Riserva da soprapprezzo delle azioni (art. 2431, c.c.)

- In caso di aumento di capitale sociale a un valore superiore a quello nominale, la differenza rappresenta un soprapprezzo che va iscritto in questa voce di bilancio. La riserva in esame ha natura di «*riserva di capitali*» in quanto costituita con apporti dei soci e non con utili;
- Nella riserva in esame vanno inserite anche le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni;
- L'art. 2431 c.c. stabilisce che le somme accantonate nella suddetta riserva «... *non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto*» 1/5 del capitale sociale. Tale riserva può invece essere utilizzata:
 - per la copertura di perdite;
 - per l'aumento gratuito del capitale sociale;
 - per l'aumento della riserva legale.

Riserve di rivalutazione (art. 2423, c.c.)

- La rivalutazione delle immobilizzazioni non costituisce componente del conto economico (a differenza del ripristino di valore), ma deve essere accreditata alle riserve di patrimonio netto nell'esercizio in cui viene effettuata («*Riserve di rivalutazione*»);
- Le riserve in esame accolgono il maggior valore rispetto alla precedente valutazione e rappresentano una riserva di capitali;
- Le rivalutazioni possono essere monetarie (disciplinate da leggi speciali) o economiche (derivanti dall'applicazione della deroga prevista dall'art. 2423, co. 4, c.c.).

Riserva legale (art. 2430, c.c.)

- L'art. 2430, c.c., prevede che *«dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale»*;
- Di conseguenza, la riserva legale è resa obbligatoria dalla legge ed è indisponibile fino a quando non raggiunge il limite del 20 per cento del capitale sociale. Essa può essere utilizzata solo per la copertura di perdite. In tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili;
- L'art. 2430, comma 2, c.c., prevede che *«la riserva deve essere reintegrata (...) se viene diminuita per qualsiasi ragione»*.

Riserve statutarie

- Le riserve statutarie sono riserve obbligatorie previste dallo statuto della società (es: riserva copertura rischi; riserva rinnovo impianto);
- Lo statuto può prevedere che dette riserve abbiano una destinazione specifica. In questo caso sono utilizzabili solo per lo scopo previsto dallo statuto o per copertura perdite;
- Nel caso in cui, invece, lo statuto non preveda una destinazione specifica, esse possono essere utilizzate per scopi diversi (aumento gratuito di capitale sociale; distribuzione di utili ai soci; copertura perdite);
- Riguardo alla disponibilità, le riserve statutarie si pongono in una posizione intermedia tra la riserva legale e quelle facoltative.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

- La funzione di questa riserva è quella di salvaguardare l'integrità del capitale, evitando che l'operazione di acquisto di azioni proprie si traduca in una distribuzione della parte indisponibile del patrimonio netto;
- Essa può essere iscritta solo dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della società ed è destinata ad accogliere il valore delle azioni proprie iscritte all'attivo dello stato patrimoniale;
- È indisponibile fino a che le stesse azioni non vengano trasferite o annullate;
- Se l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può, così, essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

- L'Oic 28 specifica che, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione (le azioni non sono ancora state acquistate), l'importo destinato a tale operazione (quali utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella «*Riserva per azioni proprie in portafoglio*», ma nella voce «*Altre riserve*» con denominazione apposita (riserva acquisto azioni proprie);
- Secondo la dottrina prevalente la riserva azioni proprie in portafoglio non può essere considerata una riserva in senso proprio (infatti, non può essere utilizzata a copertura di perdite), ma è una mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.

Altre riserve (art. 2427, c.c.)

- L'art. 2427, c.c., prevede di indicare la composizione della voce «Altre riserve», tra cui si possono citare:
 - **riserva straordinaria o facoltativa:** in assenza di specifica destinazione deliberata dall'assemblea è liberamente disponibile per qualsiasi utilizzo;
 - **riserva per rinnovamento impianti e macchinari:** è costituita nella prospettiva della sostituzione degli impianti e macchinari attualmente in uso;
 - **riserva per acquisto azioni proprie:** può essere costituita nei casi in cui l'assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie;
 - **riserva da deroghe ex art. 2423, comma, c.c.;**
 - **riserva azioni della società controllante:** accoglie l'importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata (ex art. 2359-bis, c.c.);
 - ...

Altre riserve (art. 2427, c.c.)

- **riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni:** deriva dall'applicazione del metodo del Patrimonio netto alla valutazione delle partecipazioni;
- **versamenti in conto aumento di capitale:** è una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione;
- **versamenti in conto futuro aumento di capitale:** sono una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione;
- **versamenti in conto capitale o versamenti a copertura perdite;**
- **riserva da riduzione di capitale sociale;**
- **riserva da avanzo di fusione;**
- **riserva contributi in conto capitale;**
- **riserva da utili su cambi;**
- **riserve da condono fiscale.**

Utili (perdite) portati a nuovo (art. 2433, c.c.)

- Nella voce in esame vengono iscritti i risultati economici di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve ovvero le perdite non ripianate. Gli utili portati a nuovo sono assimilabili a una riserva facoltativa;
- Le perdite portate a nuovo rappresentano una componente negativa di patrimonio netto. L'art. 2433, c.c., prevede che non si può procedere alla ripartizione di utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Utile (perdita) dell'esercizio

- La voce in esame accoglie il risultato netto del periodo, così come risulta dalla voce 23 del C/E. Se durante il corso dell'esercizio sono stati distribuiti acconti sui dividendi (ex art. 2433-bis, c.c.) oppure è stata già parzialmente ripianata la perdita del periodo, non si verifica più l'uguaglianza tra la voce 23 del C/E e la voce A.IX del passivo dello stato patrimoniale.
- Successivamente l'utile può essere:
 - accantonato in una o più delle riserve;
 - attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti;
 - utilizzato a copertura di perdite pregresse;
 - portato ad aumento del capitale sociale;
 - rinviato ai futuri esercizi;
 - distribuito ai soci.

Regole di tassazione dei dividendi

- La distribuzione di dividendi in relazione agli utili prodotti fino al **31 dicembre 2007** segue le seguenti regole:
 - qualora trattasi di partecipazione qualificata i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati per il 40% del loro ammontare;
 - qualora trattasi di partecipazione non qualificata i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati con ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%;
 - in caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche nell'esercizio di una attività d'impresa – a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione – si applica in capo ai soci la tassazione in misura del 40%;
 - in caso di dividendi percepiti da soci soggetti Ires – a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione – si applica in capo ai soci la tassazione in misura del 5%.

Regole di tassazione dei dividendi

- A seguito della modifica dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5% (L. 24 dicembre 2007, n. 244), per rispettare il principio di invarianza del reddito, il D.M. 2 aprile 2008 ha ridefinito i livelli di prelievo. In particolare, la nuova percentuale di concorrenza alla formazione del reddito è fissata nel 49,72% e si applica agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- Al riguardo, è stata introdotta una presunzione in base alla quale, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio 2007, ai fini della tassazione, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Regole di tassazione dei dividendi

- Per quanto riguarda, invece, i dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime d'impresa in relazione al possesso di partecipazioni non qualificate, gli stessi restano esclusi dalla previsione di modifica e, pertanto, rimane invariata la tassazione con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%;
- Il D.L. 138/2011 (c.d. "*Manovra di Ferragosto*"), con effetto dal 1° gennaio 2012, ha previsto l'innalzamento dell'imposta sostitutiva applicabile ai dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori in possesso di partecipazioni non qualificate, portandola dal 12,5% al 20%. L'aliquota del 20% si applicherà anche agli utili formati prima del 2012 (a prescindere dalla data di delibera di distribuzione), ma erogati al socio a partire dal 1° gennaio 2012.

Disciplina fiscale delle riserve di capitali

- L'art. 47, co. 5, Tuir, dispone che: *«Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute»*;
- Con C.M. 26/E/2004 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la somma che eccede il costo fiscale della partecipazione («sottozero») – in caso di soci persone fisiche non imprenditori – si qualifica come utile (dividendo).

Debiti

Classificazione

- Area D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 - 1) obbligazioni;
 - 2) obbligazioni convertibili;
 - 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 - 4) debiti verso banche;
 - 5) debiti verso altri finanziatori;
 - 6) acconti;
 - 7) debiti verso fornitori;
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 - 9) debiti verso imprese controllate;
 - 10) debiti verso imprese collegate;
 - 11) debiti verso controllanti;
 - 12) debiti tributari;
 - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 - 14) altri debiti.

Definizione (Oic 19)

- I debiti rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito a una data prestabilita. Essi vengono iscritti al valore nominale, salvo alcuni casi particolari;
- È importante non commettere l'errore di confondere i seguenti concetti:
 - **debiti e fondi:** i debiti non vanno confusi con i fondi per rischi e oneri. Questi ultimi riguardano accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio;
 - **debiti e impegni:** i debiti non vanno confusi con gli impegni, ovvero acconti per adempiere in futuro certe obbligazioni (contratti di costruzione di impianti, di acquisto di attrezzature o macchinari, accordi di concedere o ricevere prestiti).

Iscrizione (Oic 19)

Origine:

- I debiti originati da acquisizione vanno iscritti nello stato patrimoniale quando i rischi, oneri e benefici connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Normalmente per i beni acquistati il trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare:
 - alla data di ricevimento del bene;
 - alla data di spedizione (nell'ipotesi in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore).
- Se il titolo di proprietà è stato trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia (ad es: vendita con patto di riservato dominio), o per richiesta dell'acquirente, il debito va iscritto in bilancio se gli oneri e i benefici connessi alla proprietà sono stati trasferiti.

Iscrizione (Oic 19)

- L'Oic 19 specifica inoltre che:
 - il debito si iscrive a bilancio anche se i beni ricevuti sono soggetti a collaudo o installazione;
 - i debiti relativi a servizi si rilevano quando gli stessi sono stati resi, ovvero la prestazione è stata effettuata.
- I debiti sorti per operazioni di finanziamento vanno rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte.

Iscrizione (Oic 19)

Natura del creditore:

- debiti verso fornitori;
 - debiti verso consociate;
 - anticipi da clienti;
 - debiti verso soci per finanziamenti;
 - debiti verso altri finanziatori;
 - debiti tributari;
 - debiti verso istituti previdenziali;
 - prestiti obbligazionari;
 - debiti verso istituti finanziari;
 - debiti verso altri.
- L'Oic 19 intende, per consociate, non solo le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359, c.c., ma anche le imprese sotto comune controllo.

Iscrizione (Oic 19)

Scadenza:

- passività a breve o correnti: con scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;
- passività a medio lungo termine o non correnti: con scadenza oltre l'esercizio successivo.
- Quello che rileva al fine dell'iscrizione a bilancio non è l'esatta scadenza, ma l'esigibilità quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base a elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro 12 mesi.

Iscrizione (Oic 19)

Esistenza di garanzie:

- L'esistenza di garanzie a copertura di debiti è rilevante in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori non assistiti da garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegi speciali);
- I debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali devono essere indicati separatamente, con specifica indicazione della natura della garanzia in nota integrativa.

Compensazione (art. 1243, c.c.)

- I crediti verso creditori devono essere classificati tra le attività, a meno che non vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale: analogo criterio è applicabile nel caso di debiti verso debitori;
- L'art. 1243, co. 1, c.c., prevede che la compensazione si verifichi solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili;
- L'art. 1253, c.c., prevede che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue;
- I crediti per acconti a fornitori od altri non possono essere compensati con i debiti verso gli stessi (salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti).

Pre-finanziamento (Oic 19)

- Il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito costituisce pre-finanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e il completamento delle formalità da esperire prima dell'erogazione del mutuo, se il contratto di prestito a lungo termine è stipulato e il prestito viene erogato anche dopo la data di bilancio, ma prima della sua preparazione: può essere classificato a medio lungo termine.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Obbligazioni:

- Il debito per obbligazioni corrisponde al debito residuo, alla data di bilancio e secondo il piano di rimborso;
- Se la società emittente ha facoltà di riacquistare le obbligazioni ed ha già provveduto, in tutto o in parte a tale riacquisto, le obbligazioni mantenute per essere estinte in via anticipata riducono il debito obbligazionario (se invece le obbligazioni proprie si acquistano per essere rinegoziate si iscrivono fra le attività);
- Se le obbligazioni acquistate hanno un costo inferiore al valore nominale al momento del loro annullamento si iscrive un utile a conto economico (nel caso sia stato registrato un disaggio di emissione, l'utile risulta dalla differenza fra valore nominale meno disaggio e costo acquisto).

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

- L'Oic 19 chiarisce quanto segue:
 - le spese di emissione vanno sospese e ammortizzate nel periodo di durata del prestito obbligazionario;
 - il disaggio di emissione è parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha natura di interesse sostenuto anticipatamente, quindi va differito e ammortizzato in base alla durata del prestito;
 - i premi su obbligazioni (previsti da alcuni prestiti obbligazionari) sono un costo aggiuntivo di finanziamento che va preso in considerazione per determinare l'importo totale del disaggio di emissione;
 - gli aggi di emissione vanno differiti inscrevendoli tra i risconti passivi ed accreditandoli periodicamente al conto economico.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Obbligazioni convertibili:

- Alla scadenza del diritto di opzione, le obbligazioni convertite vanno stornate dal debito per prestiti obbligazionari e registrata come capitale sociale per l'ammontare corrispondente al V.N. delle azioni emesse;
- L'Oic 19 precisa quanto segue:
 - se V.N. azioni emesse < V.N. obbligazioni la differenza va imputata alla riserva sovrapprezzo azioni;
 - se le obbligazioni convertibili sono emesse sopra la pari, gli aggi di emissione devono essere iscritti tra i riscontri passivi. Se successivamente le obbligazioni:
 - vengono convertite: la quota residua di aggio va accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni;
 - vengono rimborsate: l'aggio residuo va accreditato al conto economico fra i proventi finanziari.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti verso soci per finanziamenti:

- In nota integrativa vanno indicati i debiti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, nonché la loro ripartizione per scadenze ex art. 2427, n. 19-bis, c.c.;
- Il saldo da esporre in bilancio esprime:
 - il debito per capitale effettivo;
 - gli interessi maturati alla data di bilancio (anche se addebitati successivamente a tale data);
 - gli eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio (anche se addebitati successivamente a tale data).

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti verso banche:

- si comprendono i debiti contratti nei confronti di enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, che per finanziamenti a titolo diverso;
- A bilancio si registra l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio (anche se addebitati successivamente):
 - i mutui passivi vanno esposti a bilancio al loro valore nominale;
 - gli oneri accessori vanno differiti ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito.
- In nota integrativa si può fare un'ulteriore distinzione fra debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio lungo termine e per singolo mutuo.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti verso altri finanziatori:

- Si includono i debiti contratti con finanziatori diversi da quelli creditizi, come ad esempio i finanziamenti ricevuti da chi esercita sulla società attività di direzione e coordinamento, i prestiti da terzi fruttiferi ed infruttiferi, i debiti verso l'acquirente con l'obbligo di retrocessione a termine del bene, le polizze di credito commerciale.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Acconti:

- Si comprendono gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate e gli acconti su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, con o senza funzione di caparra.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti verso fornitori:

- Si registrano al netto degli sconti commerciali;
- Gli sconti cassa sono da rilevare al momento del pagamento;
- I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione (merci difettose, differenze di qualità, ritardi nella consegna, ecc.) e se questi fatti sono rilevanti e certi il valore nominale dei debiti in bilancio deve essere rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti rappresentati da titoli di credito:

- Si tratta di cambiali passive o altro titolo di credito diverso dalle obbligazioni;
- La natura di questi debiti può essere sia commerciale che finanziaria.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti:

- Il Codice civile richiede di indicare separatamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
- Detti debiti possono avere sia natura commerciale sia finanziaria.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti tributari:

- In tale voce si iscrivono solo le passività per imposte certe e determinate (ad es. debiti per imposte dirette e per l'imposta regionale sulle attività produttive dovute in base ad accertamenti e contenziosi divenuti definitivi), mentre i debiti per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella sopravvenienza (comprese le imposte differite) vanno iscritte nella voce B.2., «*Fondi per rischi ed oneri: per imposte, anche differite*»;
- I debiti devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso, infatti, gli importi chiesti a rimborso vanno esposti tra i crediti nella voce C.II.4 bis, «*Crediti tributari*».

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- I principi contabili non prevedono criteri specifici di valutazione;
- I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale comprendono, ad esempio, i debiti verso Inps e Inail. Detti debiti derivano dalla quota a carico dell'azienda e dalle ritenute effettuate nei confronti dei dipendenti.

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Altri debiti:

- La voce in esame comprende i debiti nei confronti:
 - di amministratori e sindaci per emolumenti;
 - di soci per dividendi e altri titoli;
 - di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte;
 - di altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate: vanno iscritti separatamente solo se di importo rilevante;
 - di dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte; per ferie maturate e per mensilità aggiuntive;
 - depositi per imballaggi a rendere.
 - ...

Classificazioni minime e valutazione (Oic 19)

Ferie maturate da dipendenti:

- Il debito per ferie è correttamente stazionato se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti e ai singoli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro (costo totale delle ferie maturate a favore dei dipendenti);
- Il calcolo per competenza del debito per ferie si basa su due elementi:
 - il numero di giorni di ferie spettanti al dipendente alla data di bilancio;
 - il costo giornaliero per l'impresa (che include la retribuzione lorda ed i contributi sociali a carico dell'impresa).

Debiti di beni o servizi

- I debiti che consistono in un'obbligazione di consegnare beni diversi dai fondi liquidi sono esposti al valore corrente di tali beni;
- Qualora il creditore abbia opzione di ricevere contanti o altre attività, la passività è esposta per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività;
- Qualora il debitore abbia opzione di ricevere contanti o altre attività, si utilizza l'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata;
- Eventuali rettifiche al valore d'origine sono imputate a conto economico.

Interessi passivi soggetti a condizione

- Si tratta di contratti che prevedono il pagamento di interessi passivi al verificarsi di determinate condizioni o eventi;
- Detti contratti devono essere messi in evidenza nella nota integrativa;
- Gli interessi passivi sono stanziati in bilancio solo quando il loro pagamento diventa probabile.

Estinzione anticipata di debiti

- In caso di estinzione anticipata del debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito ed il costo globale per l'estinzione è rilevata nel conto economico; se questa differenza è:
 - **positiva:** si rileva al momento in cui l'estinzione anticipata si stima probabile;
 - **negativa:** si rileva l'onere addizionale nei fondi rischi e oneri.

Scorporo interessi passivi

- Se i debiti a m/l termine non hanno un interesse esplicito (ovvero hanno un interesse ma sensibilmente basso), si presume che contengano una componente finanziaria che va scorporata dal costo. Il bene cui il debito si riferisce è esposto in bilancio ad un valore pari al prezzo di mercato del bene con pagamento a breve;
- L'interesse passivo esplicito e l'interesse passivo scorporato sono riconosciuti sulla durata del debito e l'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo in cui dura il debito è quello dovuto in tale periodo;
- L'interesse passivo scorporato dal debito è esposto nello stato patrimoniale tra i risconti attivi;
- Lo scorporo non si applica ai beni originati dall'acquisizione di beni e servizi con scadenza entro l'esercizio successivo e se si tratta di ammontari ricevuti da terzi a garanzia o cauzione.

Debiti derivanti da prestiti a lungo termine

- I debiti con scadenza superiore all'esercizio che derivano da prestiti a medio o lungo termine che non comportano il pagamento di un interesse ovvero comportano il pagamento di un interesse sensibilmente basso sono esposti al loro valore nominale e non richiedono la scissione tra il valore del bene e l'elemento finanziario perché non derivano da operazioni di scambio di beni e servizi.

Cambiamento non oneroso dei termini di pagamento dei debiti

- Supponendo una dilazione non onerosa o parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito derivante da cessione di beni o servizi, da breve a medio o lungo termine, il beneficio dell'allungamento di termini è riconosciuto durante il periodo della dilazione, in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.
- Se si tratta di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi è scorporata.
- I cambiamenti significativi dei termini di pagamento di debiti si menzionano in nota integrativa.

Scritture contabili

Rilevazione dell'anticipo a fornitore

Diversi	A	Fornitori		6.050
Fornitori c/anticipi			5.000	
IVA a credito			1.050	

Pagamento dell'anticipo a fornitore

Fornitori	A	Banca c/c		6.050
-----------	---	-----------	--	-------

Rilevazione fattura d'acquisto

Diversi	A	Diversi		11.050
Merci c/acquisto			10.000	
IVA a credito			1.050	
		Fornitori c/anticipi		5.000
		Fornitori		6.050

Saldo fattura d'acquisto

Fornitori	A	Banca c/c		6.050
-----------	---	-----------	--	-------

Prestiti obbligazionari:

- *L'art. 109, co. 2, lett. c), Tuir dispone che «Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito»;*

Interessi di mora:

- *L'art. 109, co. 7, Tuir precisa che «gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti». Pertanto, il creditore farà concorrere gli interessi di mora alla formazione del proprio reddito nell'esercizio in cui li percepisce, mentre il debitore li porterà in deduzione nell'esercizio in cui avviene il pagamento.*

Trattamento di fine rapporto

Definizione (art. 2120, c.c. e Oic 19)

- L'art. 2120 c.c. prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro abbia diritto ad un trattamento di fine rapporto;
- Il Tfr è determinato:
 - dalla quota annua, calcolata dividendo per 13,5 la retribuzione lorda spettante per l'anno stesso;
 - dalla trattenuta fondo pensioni ovvero da un contributo addizionale pari allo 0,5% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
 - dalla rivalutazione del fondo Tfr dell'anno precedente costituita da un interesse annuo pari a 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
 - dall'imposta sostitutiva sul Tfr, una trattenuta fiscale dell'11% della rivalutazione suddetta

Determinazione del Tfr

**Tfr da elargire
alla
cessazione del
rapporto**

Il Tfr si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e non superiore alla retribuzione annua divisa per 13,5; si applica poi:

- una riduzione proporzionale alle frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 gg;
- un incremento su base composta a fine anno in considerazione dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo.

**Accantonamento
Tfr
Annuale**

La quota annuale da accantonare si calcola sommando le seguenti tre componenti:

- 1) quota pari e non superiore alla retribuzione annua divisa per 13,5;
- 2) l'1,5% del fondo preesistente in misura fissa;
- 3) il 75% dell'aumento annuale segnato dall'indice Istat del costo della vita per una famiglia media di operai ed impiegati.

Scritture contabili

- Si prendano a base i seguenti dati:
 - retribuzioni lorde corrisposte nell'esercizio € 100.000
 - incremento annuo Istat 5%
 - fondo Tfr preesistente € 50.000
- L'accantonamento Tfr annuale è così calcolato:

$$€ 100.000 / 13,5 = 7.407$$
- coefficienti di rivalutazione del fondo preesistente:

$$1,5\% + (75\% \text{ dell'aumento annuale Istat})$$
- Pertanto l'accantonamento ammonterà a € 10.032 e la scrittura contabile sarà la seguente:

Rilevazione accantonamento annuale

Acc.to al f.do Tfr	A	F.do Tfr	10.032
--------------------	---	----------	--------

Scritture contabili

- In data 30 settembre si dimette un dipendente che ha maturato un trattamento di fine rapporto pari a € 10.000 di cui € 600 maturate nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'esercizio in corso.
- Il pagamento è effettuato per mezzo banca e sono applicate le ritenute fiscali che, a titolo esemplificativo, ammontano a € 1.500.

Liquidazione Tfr complessivo

<i>Diversi</i>	A Dipendenti c/liquidaz.ne		10.000
Trattamento fine rapp.to		600	
Fondo Tfr		9.400	

Pagamento Tfr netto

Dipendenti c/liquidaz.ne	A <i>Diversi</i>		10.000
	Erario c/ritenute	1.500	
	Banca c/c	8.500	

Indennità pregresse

- Le quote di indennità pregressa causate da rinnovi contrattuali o da qualsiasi altro evento, devono essere fatte gravare nell'esercizio da cui inizia il periodo regolato dal nuovo contratto;
- L'Oic 19 precisa che gli eventi che originano quote di indennità pregressa sono così molteplici e ricorrenti da rendere il loro differimento nell'attivo dello stato patrimoniale in contrasto con i postulati di bilancio;
- La normativa fiscale prevede la possibilità di differire i maggiori accantonamenti in 3 esercizi (art. 105, co. 2, Tuir).

Imposta sostitutiva su rivalutazione

- Occorre, inoltre, ricordare che il datore di lavoro è obbligato a trattenere, portandola in diminuzione dal fondo Tfr, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
- Tale imposta viene versata in due quote:
 - **acconto**, pari al 90% dell'imposta trattenuta nell'anno precedente o, a scelta, che maturano nell'anno, entro il 16/12;
 - **saldo**, dato dalla differenza tra quanto dovuto e quanto versato, entro il 16/02 dell'anno successivo.
-

Scritture contabili

Liquidazione acconto imposta sostitutiva Tfr (16/12/n)

Crediti v/dipendenti imposta sostitutiva Tfr	A	Debiti v/Erario imposta sostitutiva Tfr
---	---	--

Versamento acconto (12/12/n)

Debiti v/Erario imposta sostitutiva Tfr	A	Banca c/c
--	---	-----------

Liquidazione saldo imposta sostitutiva Tfr (31/12/n)

Crediti v/dipendenti imposta sostitutiva Tfr	A	Debiti v/Erario imposta sostitutiva Tfr
---	---	--

Storno imposta sostitutiva dal fondo

Fondo Tfr	A	Crediti v/dipendenti imposta sostitutiva Tfr
-----------	---	---

Versamento saldo (16/02/n+1)

Debiti v/Erario imposta sostitutiva Tfr	A	Banca c/c
--	---	-----------

Polizze assicurative

- Nel caso in cui l'impresa abbia stipulato polizze a fronte del Tfr, il premio pagato alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce B.III.2. «*Crediti verso altri*»;
- La maggiore entità rimborsabile dall'assicurazione rispetto all'indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce sopravvenienza attiva di natura finanziaria per l'impresa contraente (da iscriversi nell'area D, punto 1, «*Altri debiti*»).

Scritture contabili

Pagamento polizza

Credito v/assicurazione	A	Banca c/c		
-------------------------	---	-----------	--	--

Cessazione rapporto di lavoro

Diversi	A	Credito v/assicurazione		
Banca c/c				
Erario c/ritenute				

Destinazione del Tfr

- La Finanziaria 2007 ha previsto l'avvio, per i lavoratori del settore privato, della scelta in merito alla destinazione del Tfr alle forme pensionistiche complementari;
- I lavoratori dipendenti devono esprimere, mediante comunicazione esplicita o tacita, la propria scelta in merito alla destinazione del Tfr maturando a partire dal 01/01/2007;
- Infatti, il Tfr maturato fino al 31/12/2006 rimane in azienda, viene rivalutato annualmente e d erogato alla cessazione del rapporto di lavoro;
- In caso di neoassunzione dopo il 01/01/2007 la comunicazione scritta della decisione deve pervenire al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Destinazione del Tfr

- Nelle **aziende con meno di 50 dipendenti** il lavoratore può:
 - se in forza al 31/12/2006
 - mantenere il Tfr presso il datore di lavoro;
 - devolvere la quota di Tfr maturata, a partire dalla data della scelta, a un fondo pensione complementare, lasciando l'accantonamento pregresso in azienda;
 - non esprimere alcuna scelta e far confluire la quota maturata dal 01/07/2007 al fondo di categoria o al Fondinps;
 - se assunto dopo il 31/12/2006
 - mantenere il Tfr presso il datore di lavoro;
 - devolvere la quota di Tfr maturata, a partire dalla data della scelta, a un fondo pensione complementare, lasciando l'accantonamento pregresso in azienda;
 - non esprimere alcuna scelta e far confluire la quota maturata dal settimo mese successivo alla data di assunzione al fondo di categoria o al Fondinps.

Destinazione del Tfr

- Nelle **aziende con almeno 50 dipendenti** il lavoratore può:
 - se in forza al 31/12/2006
 - mantenere il Tfr presso il datore di lavoro con il trasferimento dello stesso nel Fondinps;
 - devolvere la quota di Tfr maturata, a partire dalla data della scelta, a un fondo pensione complementare, lasciando l'accantonamento pregresso in azienda;
 - non esprimere alcuna scelta e far confluire la quota maturata dal 01/07/2007 al Fondinps, fondo pensione collettivo;
 - se assunto dopo il 31/12/2006
 - mantenere il Tfr presso il datore di lavoro con il trasferimento dello stesso nell'apposito Fondinps;
 - devolvere la quota di Tfr maturata, a partire dalla data della scelta, a un fondo pensione complementare, lasciando l'accantonamento pregresso in azienda;
 - non esprimere alcuna scelta e far confluire la quota maturata dal 01/07/2007 al Fondinps.

Destinazione del Tfr

- Nel caso di silenzio da parte del dipendente che non esprime alcuna scelta vige il silenzio-assenso, ovvero il meccanismo per cui la quota del Tfr sarà destinata automaticamente:
 - al Fondo di previdenza collettiva previsto dagli accordi collettivi;
 - Al Fondo collettivo a cui ha aderito la maggioranza dei dipendenti (nel caso di più forme previste dai Ccnl);
 - Al Fondips, nel caso in cui il Ccnl applicato non preveda alcun tipo di forma previdenziale complementare.

Destinazione del Tfr

- Nel caso in cui il lavoratore abbia optato per la contribuzione a un fondo di previdenza complementare, l'azienda è tenuta ad adempiere all'obbligo di versamento della quota maturata dalla data della scelta al fondo di destinazione;
- Nel caso in cui il lavoratore abbia deciso di continuare a mantenere presso l'azienda il fondo Tfr, il datore di lavoro eseguirà i normali adempimenti previsti dall'art. 2120 c.c. con l'ulteriore obbligazione, nel caso di azienda con almeno 50 dipendenti, di versamento al Fondinps.

Destinazione del Tfr alla previdenza complementare

- Il datore di lavoro deve versare mensilmente la quota di Tfr maturata rilevando il sostenimento di un costo, da imputare tra i costi del personale sia per la quota maturata (voce B.9.c del C/E) sia per gli oneri sociali relativi alla contribuzione connessa (B.9.b del C/E) a fronte di un debito nei confronti del destinatario (D.14 «Altri debiti»);
- La quota maturata e accantonata precedentemente al 01/01/2007 viene rivalutata mediante l'applicazione del tasso di incremento del Tfr applicato al 31/12/2006 e su tale rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del Tfr.

Scritture contabili

Rilevazione quota Tfr

Accantonamento Tfr	A	Debiti v/Fondo ...		
--------------------	---	--------------------	--	--

Rilevazione contribuzione

Oneri sociali	A	Debiti v/Fondo ...		
---------------	---	--------------------	--	--

Versamento quota Tfr

Debiti v/Fondo ...	A	Banca c/c		
--------------------	---	-----------	--	--

Mantenimento Tfr in azienda con meno di 50 dipendenti

- Nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti la scelta da parte del lavoratore di mantenere il Tfr presso l'azienda comporta l'applicazione del sistema previgente mediante accantonamento della quota capitale (retribuzione lorda annua diviso 13,5) e della quota finanziaria o rivalutata.

Mantenimento Tfr in azienda con almeno 50 dipendenti

- Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti la scelta da parte del lavoratore di mantenere il Tfr in azienda comporta il versamento del Tfr maturato dal 01/01/2007 al Fondinps, che provvederà a erogare il Tfr secondo le consuete modalità previste dall'art. 2120 c.c. e ad applicare sempre lo stesso trattamento contabile al Tfr maturato fino al 31/12/2006;
- La differenza concerne il fatto che all'atto della liquidazione del Tfr l'azienda provvederà a corrispondere integralmente il Tfr anche per la quota a carico del Fondo, conguagliando poi le quote di Tfr versate al Fondinps con i contributi dovuti al Fondo, utilizzando laddove vi sia capienza gli altri contributi obbligatori dovuti all'Inps.

Scritture contabili

Contabilizzazione dell'accantonamento mensile del Tfr

Accantonamento Tfr	A	Debiti v/Fondinps		
--------------------	---	-------------------	--	--

Versamento al Fondinps

Debiti v/Fondinps	A	Banca c/c		
-------------------	---	-----------	--	--

Erogazione Tfr

Diversi	A	Diversi		
Fondo Tfr				
Crediti v/Fondinps		Dipendenti c/liquidaz.ne		
		Erario c/ritenute Irpef		

Pagamento Tfr

Dipendenti c/liquidaz.ne	A	Banca c/c		
--------------------------	---	-----------	--	--

Pagamento delle ritenute

Erario c/ritenute	A	Banca c/c		
-------------------	---	-----------	--	--

Conguaglio con contributi Fondinps

Debiti v/Fondinps	A	Crediti v/Fondinps		
-------------------	---	--------------------	--	--

Trasferimento Tfr al Fondinps

- Nel caso di aziende con più di 50 dipendenti il silenzio-assenso da parte del lavoratore comporta l'obbligo del trasferimento del Tfr al Fondinps che avviene mediante accantonamento di quote di Tfr;
- Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento delle quote del Tfr maturate nei periodi antecedenti maggiorando tale ammontare della rivalutazione;
- Gli adempimenti contabili a cui è sottoposta l'azienda comportano la rilevazione mensile della quota del Tfr maturata dai dipendenti (voce B.9 – conto economico) a fronte dell'iscrizione di un debito verso Istituti previdenziali entro i 12 mesi (voce D.13 – stato patrimoniale).

Trasferimento Tfr al Fondinps

- Nel momento della corresponsione del Tfr il datore di lavoro non ha più alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore e provvederà a liquidare il credito maturato dal lavoratore nei confronti del Fondinps effettuando un conguaglio mediante l'utilizzo dei contributi da versare al Fondo da parte degli altri lavoratori e dei contributi previdenziali obbligatori. Il datore di lavoro provvederà inoltre a effettuare e a versare le ritenute su tale somma da liquidare.

Scritture contabili

Contabilizzazione dell'accantonamento mensile del Tfr

Accantonamento Tfr	A	Diversi Debiti v/Fondinps Dipendenti anticipo Ivs
--------------------	---	---

Versamento al Fondinps

Debiti v/Fondinps	A	Banca c/c
-------------------	---	-----------

Corresponsione del Tfr

Crediti v/Fondinps	A	Debiti v/dipendenti
--------------------	---	---------------------

Ritenute da trattenere

Debiti v/dipendenti	A	Erario c/ritenute
---------------------	---	-------------------

Storno del Fondo Tfr pregresso

Fondo Tfr	A	Diversi Debiti v/dipendenti Erario c/ritenute
-----------	---	---

Liquidazione Tfr

Debiti v/dipendenti	A	Banca c/c
---------------------	---	-----------

Versamento mensile dei contributi

Erario c/ritenute	A	Banca c/c
Debiti v/Fondinps	A	Diversi Banca c/c Crediti v/Fondinps

Profili fiscali

- Ai sensi dell'art. 105, co. 1, Tuir, le somme accantonate ai fondi per trattamento di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti;
- Il mancato o parziale accantonamento e deduzione nell'esercizio di competenza rende le minori quote fiscalmente indeducibili negli esercizi successivi;
- L'art. 105, co. 2, Tuir dispone, invece, in deroga al principio di competenza, la possibilità di dedurre i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modifiche normative e retributive alternativamente nell'esercizio nel quale ha effetto la modifica oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Fiscalità differita

Fiscalità differita

- La riforma societaria ha eliminato le interferenze fiscali a bilancio, prevedendo la rappresentazione negli schemi di bilancio della fiscalità differita;
- Generalmente l'ammontare delle imposte dovute, così come risultano dalla dichiarazione, non coincidono con quelle calcolate secondo le regole civilistiche e dei principi contabili;
- Detta differenza comporta l'iscrizione in bilancio della «*fiscalità differita*», in ossequio al principio di competenza, che va seguito anche per le imposte.

Schemi di bilancio

- Al fine di evidenziare a bilancio la fiscalità differita sono stati modificati gli schemi di bilancio. In particolare:
 - nell'attivo dello stato patrimoniale fra i «Crediti»:
 - C.II.4-bis) «Crediti tributari»;
 - C.II.4-ter) «Imposte anticipate»;
 - nel passivo fra i «Fondi rischi e oneri»:
 - B.2) «Per imposte, anche differite»;
 - nel conto economico:
 - 22) «Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate».
- L'Oic 1 raccomanda la separata indicazione delle imposte correnti da quelle differite nella voce 22 del C/E (in alternativa si può fornire il dettaglio in N.I.).

Fiscalità differita

- I principi contabili ritengono necessaria l'iscrizione a bilancio della fiscalità differita, nel rispetto del principio di competenza;
- Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e, nel rispetto del principio di competenza, occorre iscrivere in bilancio:
 - **imposte anticipate:** sono imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizio in corso;
 - **imposte differite:** si tratta di imposte che si renderanno esigibili in esercizi futuri ma che sono di competenza dell'esercizio in corso.

Differenze temporanee

- Le differenze che si producono tra l'utile civile e il reddito imponibile possono essere temporanee o permanenti, a seconda che lo sfasamento tra la rilevanza civilistica e fiscale di specifici proventi o oneri sia destinato o meno a riassorbirsi in futuro;
- Le imposte differite e anticipate sono originate soltanto dalle differenze temporanee, mentre le differenze permanenti non danno mai origine ad imposte differite;
- Le differenze temporanee si possono distinguere in:
 - **differenze temporanee tassabili**, che hanno segno positivo e originano ammontari imponibili negli esercizi successivi a quello preso in considerazione, dando luogo a passività per imposte differite;
 - **differenze temporanee deducibili**, che hanno segno negativo e danno luogo ad ammontari imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando attività per imposte anticipate.

Riporto a nuovo delle perdite fiscali

- Il beneficio fiscale potenzialmente connesso a perdite riportabili a nuovo non ha natura di credito verso l'Erario in quanto per utilizzare il beneficio è necessaria l'esistenza dei redditi futuri imponibili. Per questo le imposte anticipate sono iscrivibili se sussistono le seguenti condizioni:
 - esistenza di una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili;
 - le perdite derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che non si ripeteranno.
- Per il calcolo delle imposte anticipate e differite l'Oic 25 precisa che occorre applicare l'aliquota «*in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno*»; si fa riferimento alle aliquote previste da legge già emanata alla data di redazione del bilancio.

Scritture contabile

- La contabilizzazione delle imposte differite avviene attraverso la costituzione di un fondo per imposte differite (da indicare nel passivo alla voce B.2) e addebitando, in contropartita, la voce 22 del conto economico. Quando la differenza temporanea verrà recuperata il maggior onere fiscale sarà coperto attraverso l'utilizzo del fondo e non attraverso l'imputazione a conto economico. La scrittura sarà:

Imposte differite (voce 22)	A	Fondo imposte differite (B.2)
-----------------------------	---	-------------------------------

Scritture contabile

- La contabilizzazione delle imposte anticipate avviene attraverso l'utilizzo della voce C.II.4-ter denominata imposte anticipate, accreditando in contropartita sempre la voce 22. Quando la differenza temporanea sarà riassorbita le imposte anticipate si «trasformeranno» in un costo per imposte di competenza del corrispondente esercizio. La scrittura sarà:

Imposte anticipate (C.II.4-ter)

A Imposte anticipate (voce 22)

Calcolo della fiscalità differita (Oic 25)

- I crediti per imposte anticipate e i debiti per imposte differite sono compensati se la compensazione è consentita giuridicamente (artt. 1241; art. 1253, c.c.). Qualora dalla compensazione emerga un credito, si deve valutare la recuperabilità dello stesso;
- Per esempio, la tassazione rateizzata di una plusvalenza dà origine alle imposte differite, mentre la deducibilità differita delle spese di manutenzione dà origine ad imposte anticipate. Le imposte in oggetto devono essere compensate: ovviamente, si deve fare attenzione alla scadenza, in quanto la compensazione deve avvenire con riferimento alle singole scadenze;
- Inoltre, in situazioni di scarsa probabilità che il debito tributario insorga (es. per la presenza di perdite fiscali), è possibile non procedere all'iscrizione delle imposte differite.

Calcolo della fiscalità differita (Oic 25)

- Per ciò che riguarda i criteri da utilizzare nel calcolo delle imposte differite e anticipate, il principio Oic 25 precisa che occorre applicare l'aliquota «*in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno*»;
- In caso di variazioni intervenute nelle aliquote d'imposta occorrerà procedere alla effettuazione degli opportuni aggiustamenti al fine di adeguare la fiscalità differita iscritta in bilancio. In particolare:
 - **per le imposte differite passive:** in caso di mutamento dell'aliquota vanno operati gli aggiustamenti relativamente all'importo stanziato negli esercizi precedenti;
 - **per le imposte differite attive:** occorre verificare le condizioni di recuperabilità delle imposte anticipate stanziate nei precedenti esercizi e rilevare le imposte anticipate in precedenza non contabilizzate in presenza del verificarsi dei presupposti per la loro iscrizione.

Imposte anticipate

- Per le imposte anticipate l'imputazione della differenza derivante dal decremento dell'aliquota comporterà l'iscrizione di un costo avente natura di sopravvenienza passiva, non deducibile fiscalmente; tale costo – in base al documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12 – dovrebbe essere imputato a rettifica dell'importo indicato alla voce 22 «*imposte differite*», mentre a stato patrimoniale andrà operata una riduzione del credito per imposte anticipate;
- Tali modifiche dovranno poi essere opportunamente illustrate nella nota integrativa come previsto dal numero 14) dell'art. 2427 del Codice civile.

Imposte differite

- Al contrario di quanto osservato con riferimento alle imposte anticipate, l'eccedenza rispetto a quanto accantonamento nel fondo degli esercizi precedenti, comporterà a conto economico la rilevazione di un provento avente natura di sopravvenienza attiva da imputare sempre a rettifica della voce 22 «*imposte differite*» mentre a stato patrimoniale andrà operata una riduzione del fondo precedentemente accantonato;
- Anche in questo caso, le modifiche dovranno essere illustrate nella nota integrativa.

Nota integrativa

- L'art. 2427, punto 14, c.c., richiede di evidenziare in N.I. i dati relativi alla fiscalità differita utilizzando un apposito prospetto, che deve contenere le seguenti informazioni:
 - descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente;
 - importi accreditati ovvero addebitati a conto economico o a patrimonio netto;
 - voci escluse dal computo con le relative motivazioni;
 - ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, con le relativi motivazioni;
 - ammontare delle imposte anticipate non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Bilancio in forma abbreviata

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c.) potranno omettere le informazioni in nota integrativa sulla fiscalità differita, richieste dall'art. 2427, punto 14, ma dovranno comunque eliminare le interferenze fiscali dal bilancio;
- Lo schema di conto economico, anche nella sua forma abbreviata, prevede l'indicazione della fiscalità differita nella voce 22.

Valore della produzione

Classificazione

- Il Codice civile non fornisce elementi per individuare in maniera puntuale le poste che compongono il conto economico, di conseguenza bisogna ricorrere alle indicazioni dei principi contabili nazionali;
- Il documento interpretativo dell'Oic «*Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili industriali e di servizi*» ha per oggetto la corretta riclassificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico previsto dall'art. 2525, c.c.;
- Detto documento è particolarmente rilevante ai fini dell'Irap, in quanto l'art. 11, comma 2, D.Lgs. 446/1997 richiede che la classificazione dei costi e dei ricavi venga effettuata, per tutte le imprese, secondo i corretti principi contabili.

Classificazione

- L'aggregato «*valore della produzione*» si suddivide in:
 - 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - 3) variazione di lavori in corso su ordinazione;
 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c/esercizio.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1)

- In tale voce vanno indicati i ricavi derivanti dall'attività ordinaria della gestione caratteristica. Detti ricavi devono essere esposti al netto di resi, abbuoni, sconti di natura commerciale. Gli sconti di natura finanziaria si iscrivono nell'area C «*Proventi e oneri finanziari*»;
- Le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio, le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi vanno iscritte:
 - se negative nella voce E.21 «*Oneri straordinari*»;
 - se positive nella voce E.20 «*Proventi straordinari*».
- In tale voce vanno inseriti anche i ricavi che derivano dalla vendita occasionale di materie, materiali o semilavorati acquistati per l'impiego nella produzione;
- Le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria devono essere indicate alla voce E.20 «*Proventi straordinari*».

Variazione prodotti c/lavorazione, semilavorati e finiti (voce A.2)

- In tale voce va indicata la differenza algebrica tra il valore delle rimanenze finali e quelle iniziali relative ai prodotti risultanti dalla produzione o in corso di fabbricazione. In particolare:
 - le variazioni positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali): incrementano il valore della produzione;
 - le variazioni negative (rimanenze finali minori di quelle iniziali): riducono il valore della produzione.
- La voce A.2 è influenzata anche dalle svalutazioni ex art. 2426, n. 9). Le svalutazioni di natura straordinaria vanno iscritte nella voce E.21, «*Oneri straordinari*»;
- Sono escluse dalla voce in esame le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per esplicita disposizione di legge e tutti quei beni che pur costituendo rimanenze non hanno subito alcun processo di trasformazione o lavorazione in azienda.

Variazione dei valori in corso su ordinazione (voce A.3)

- In tale voce va indicata la differenza tra il valore delle rimanenze finali e quelle iniziali. Questa voce include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate nella voce B.13.

Lavori in corso su ordinazione (voce C.I.3, Sp)	A Lavori in corso c/rimanenze finali (voce A.3, Ce)		
---	---	--	--

Incrementi per immobilizzazione per lavori interni (voce A.4)

- Tale voce si riferisce ai costi sostenuti per la realizzazione di lavori interni che danno luogo a immobilizzazioni immateriali e materiali;
- Va indicato il totale dei costi capitalizzati per la realizzazione di lavori interni, detti costi possono essere sia interni (personale), sia esterni (acquisto materiale);
- In sostanza, gli importi iscritti nell'area A.4 devono essere già stati rilevati in una o più voci nell'aggregato B fra i costi (la voce A.4 rettifica indirettamente alcuni costi iscritti nell'area B);
- Gli oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nella voce A.4 e non portati a rettifica della voce C.17.

Immobilizzazioni	A	Incremento delle immobilizzazioni		
------------------	---	-----------------------------------	--	--

Profili fiscali

- Costituiscono ricavi ai sensi dell'art. 85 del Tuir i corrispettivi derivanti dalla cessione di:
 - beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumentali;
 - partecipazioni sociali, strumenti finanziari, obbligazioni.
- Nella voce «*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*» vanno inseriti i corrispettivi di cui sopra quando si riferiscono all'attività caratteristica della società. In caso contrario, sono sempre considerati ricavi ma andranno iscritti nella voce A5), «*Altri ricavi e proventi*».
- Perché le cessioni elencate sopra costituiscano ricavi, i beni indicati nei punti 1), 2) e 3) devono essere iscritti nell'attivo circolante, non nelle immobilizzazioni.

Profili fiscali

- Se un imprenditore acquista beni in nome proprio ma per conto di un altro imprenditore (**mandato senza rappresentanza**) i ricavi sono riconosciuti in capo al mandante, mentre il mandatario consegue la provvigione come da contratto;
- L'art. 109, Tuir dispone che i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. Se nell'esercizio di competenza non ne è certa l'esistenza o non risultano determinabili in modo obiettivo allora concorreranno a formare reddito d'esercizio quando si verificheranno tali condizioni.

Profili fiscali

- L'esercizio di competenza viene determinato:
 - per le cessioni di beni mobili alla data di consegna o di spedizione;
 - per gli immobili e per le aziende alla data di stipulazione dell'atto.
 - per la prestazione di servizio alla data in cui la medesima è ultimata.
- Se l'effetto costitutivo o traslativo della proprietà o di altro diritto reale si realizza successivamente, il ricavo è relativo a tale ultimo periodo;
- La vendita con riserva di gradimento si perfeziona con la comunicazione di gradimento del compratore;
- Il trasferimento con riserva di proprietà si perfeziona invece con il pagamento dell'ultima rata di prezzo;
- Nel caso di contratti di durata (leasing, assicurazione, locazione etc.) la competenza è proporzionale alla quota maturata in ogni esercizio.

Altri ricavi e proventi, con indicazione contributi in c/esercizio (voce A.5)

- Questa voce ha natura residuale e comprende tutti i componenti positivi di reddito riguardanti le gestioni accessorie o extra-caratteristiche, purché inerenti alla gestione ordinaria;
- Sono compresi nella voce A.5 i ripristini di valore a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10);
- Non sono comprese nella voce in esame le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie in quanto si rilevano fra i proventi finanziari nell'area C del conto economico.

Altri ricavi e proventi, con indicazione contribuiti in c/esercizio (voce A.5)

- Alcuni esempi possono essere:
 - affitti attivi di fabbricati, terreni, impianti, macchinari ecc.;
 - royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
 - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
 - ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre da contratto;
 - ricavi e proventi di natura non finanziaria;
 - rimborsi spese;
 - rimborsi assicurativi per sinistri (che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari);
 - penalità addebitate a clienti;
 - plusvalenze da alienazione di beni strumentali;
 - ripristini di valore a seguito di precedenti svalutazioni;
 - sopravvenienze o insussistenze relative a valori stimati (non da errori).

Altri ricavi e proventi, con indicazione contributi in c/esercizio (voce A.5)

- I contributi in c/esercizio sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e vanno rilevati per competenza (non per cassa) ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5;
- La natura di detti contributi è quella di integrazione dei ricavi inerenti alla gestione caratteristica o accessoria;
- I contributi di natura finanziaria che riducono l'onere degli interessi passivi vanno imputati alla voce C.17 del conto economico, «*Interessi e altri oneri finanziari*», se di carattere ordinario; vanno imputati nella voce E.20 se erogati con riferimento a fatti eccezionali;
- Al momento dell'incasso i contributi in c/esercizio corrisposti da regioni, province, comuni e altri enti pubblici sono soggetti ad una ritenuta d'acconto pari al 4% (art. 28, co. 2, DPR 600/1973).

Scritture contabili

Crediti diversi	A Contributi c/esercizio		
<i>Diversi</i> Banca c/c Erario c/acconto imposte	A Crediti diversi		
Debiti tributari	A Erario c/acconto imposte		

Altri ricavi e proventi, con indicazione contributi in c/esercizio (voce A.5)

- I contributi in conto capitale sono stanziamenti pubblici per l'acquisto, la costruzione o l'ampliamento di immobilizzazioni;
- L'Oic 16 prevede due metodi di contabilizzazione:
 - i contributi sono imputati a conto economico tra la voce «*Altri ricavi e proventi*», e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi, cosicché sono iscritti a conto economico ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti ed altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio;
 - i contributi vengono portati a riduzione del costo dei cespiti cui si riferiscono, così facendo sono imputati a conto economico solo gli ammortamenti determinati sul costo netto del cespite.

Scritture contabili

Metodo: imputazione graduale a conto economico

Diversi	A	Debiti v/fornitori	120
Impianti			
IVA a credito			
Debiti v/fornitori	A	Banca c/c	120
Crediti per contributi	A	Contributi c/impianti	20
Banca c/c	A	Crediti per contributi	20
Ammortamento impianti	A	F.do amm.to impianti	25
Contributi c/impianti	A	Risconti passivi	15
Metodo: riduzione del costo del cespite			
Amm.to impianti	A	F.do amm.to impianti	20

Profili fiscali

- La voce «*Altri ricavi e proventi*» ha natura residuale e comprende tutti quei componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, che sono riferibili alla gestione accessoria:
 - proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola);
 - plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi;
 - sopravvenienze ed insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori;
 - ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria;
 - contributi in conto esercizio.

Plusvalenze:

- Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni sono considerate ricavi, e non componenti straordinari, quando:
 - si tratta di beni strumentali impiegati nella normale attività;
 - l'alienazione deriva dalla fisiologica sostituzione dei cespiti a causa del loro deperimento economico tecnico.
- L'imputazione a conto economico avviene per competenza.

Contributi:

- Sono da considerarsi ricavi, a norma degli artt. 88 e 85 del Tuir, i seguenti contributi:
 - contributi contrattuali; tali sono quelli derivanti dall'esecuzione di contratto secondo cui una parte si obbliga ad erogare all'altra un contributo;
 - contributi legali esclusivamente in c/esercizio; le caratteristiche di tali contributi consistono nel carattere legale dell'erogazione e nella finalità esclusiva, non mista;
 - contributi legali in c/impianti; anche in questo caso sono due le caratteristiche salienti: l'obbligazione di tipo legale ed il vincolo di destinazione consistente nell'acquisto di un bene ammortizzabile.
- Le restanti categorie di contributi sono classificabili come sopravvenienze attive.

Profili fiscali

- Essendo considerati fiscalmente ricavi, tali contributi vengono tassati per competenza:
 - I **contributi contrattuali** possono essere originati da un contratto che prevede la realizzazione di quanto pattuito in più esercizi. Di conseguenza, devono essere rilevati attraverso l'utilizzo dei risconti passivi. Non assume alcuna rilevanza il soggetto erogante, così che sono considerate ricavi le somme erogate in base al contratto stipulato con qualsiasi soggetto;
 - I **contributi in c/esercizio** vengono rilevati nell'esercizio in cui il soggetto erogante ne delibera la concessione. Non rileva quindi il momento in cui vengono effettivamente percepiti dal beneficiario;
 - I **contributi in c/impianti**, sono imputati a conto economico in proporzione al piano d'ammortamento del bene, ovvero dei singoli beni acquistati, se con coefficienti d'ammortamento diversi.

Indennità per la perdita o danneggiamento dei beni:

- Costituiscono ricavi, a norma dell'art. 85, co. 1, lett. f), Tuir, anche le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui derivano ricavi;
- Il risarcimento concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è certo e determinabile in modo oggettivo:
 - In caso di perdita integrale del bene, l'importo del ricavo si ottiene sottraendo dall'indennizzo conseguito il costo non ammortizzato;
 - In caso di danno parziale si sottrae dall'indennizzo il costo non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiato.
- Se negli esercizi successivi vengano liquidate maggiori o minori somme queste non verranno considerate ricavi ma sopravvenienze.

Autoconsumo:

- L'art. 85, Tuir stabilisce che sono da considerarsi ricavi anche le assegnazioni ai soci dei beni che generano ricavi, nonché la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- L'importo da iscrivere come ricavo, si ottiene applicando il valore normale, ai sensi dell'art. 9, co. 3, Tuir;
- La loro rilevazione avviene secondo il principio di competenza;
- Viceversa, non è considerata ricavo, l'effettuazione di prestazione di servizi gratuita;
- Il componente positivo rileva solo ai fini fiscali, per cui sotto il profilo civilistico non si manifesta alcun componente positivo di reddito, anzi emerge una perdita derivante dal decremento patrimoniale.

Costi della produzione

Classificazione

- Tra i «*costi della produzione*» sono inclusi tutti i costi che sono inerenti al valore della produzione. Il Codice civile individua 9 categorie di «costi della produzione»:
 - 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - 7) per servizi;
 - 8) per godimento di beni di terzi;
 - 9) per il personale;
 - 10) ammortamenti e svalutazioni;
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.6)

- Trattasi di costi sostenuti per fornire all'impresa i beni necessari per svolgere la propria attività. In questa voce troviamo gli acquisti di:
 - materie prime;
 - materie sussidiarie;
 - semilavorati;
 - merci;
 - imballaggi;
 - materiali di consumo per manutenzione e pulizie;
 - vestiario per il personale;
 - acquisti per la mensa del personale;
 - circoli ricreativi per il personale.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.6)

- I costi in esame sono comprensivi dei costi accessori di acquisto se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce B.7 (costi per servizi). L'Iva non recuperabile viene incorporata nel costo del bene;
- Gli importi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C.16, in quanto costituiscono proventi finanziari, mentre eventuali rettifiche relative a costi imputati in precedenti esercizi vanno rilevate nell'area straordinaria (voce E, «*Proventi e oneri straordinari*»);
- I principi contabili prevedono di imputare a questa voce non solo i costi di importo certo (risultanti da fatture ricevute), ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

Scritture contabili

Imputazione del costo tra le scritture di rettifica a fine esercizio

Merci c/acquisto	A Fornitori c/fatture da ricevere
------------------	-----------------------------------

Al momento della registrazione della fattura nell'esercizio seguente

Diversi Fornitori c/fatture da ricevere IVA a credito	A Fornitori
---	-------------

Per servizi (voce B7)

- Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati derivanti dall'acquisizione di servizi connessi all'attività ordinaria. Alcuni esempi di costi per servizi sono:
 - trasporti o assicurazioni, se non addebitati in fattura dai fornitori di materie prime o merci;
 - telefono, internet, telefax;
 - energia elettrica, acqua, gas ed altre utenze;
 - viaggi e trasferte (nota spese del personale dipendente);
 - riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
 - lavorazioni eseguite da terzi;
 - consulenze varie: tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali;
 - revisione contabile;
 - ...

Per servizi (voce B7)

- pubblicità;
- provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- servizi esterni di pulizia e di vigilanza;
- royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B.8 (per esempio: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo va imputato nella voce A.5);
- collaborazioni coordinate e continuative e relativi oneri previdenziali;
- prestazioni occasionali di lavoro autonomo;
- ...

Per servizi (voce B7)

- mensa aziendale gestita da terzi;
- prestazioni di personale esterno ed altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi ecc.;
- costi per il personale dipendente che non rientrano nella voce B.9 (buoni pasto, aggiornamento professionale, vitto e alloggio per trasferte);
- servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi da oneri finanziari veri e propri.

Per servizi (voce B7)

- Con riferimento ai servizi eseguiti da banche alcuni esempi possono essere il noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari). In questa voce sono inclusi anche gli oneri sostenuti per ottenere finanziamenti come le spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc.
- Si rilevano nella voce in esame anche gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Scritture contabili

Imputazione del costo tra le scritture di rettifica a fine esercizio

Compenso sindaco	A	Fatture da ricevere		100
------------------	---	---------------------	--	-----

Al momento della registrazione della fattura nell'esercizio seguente

Diversi	A	Diversi		121
Fatture da ricevere			100	
Iva a credito			21	
		Banca c/c		101
		Erario c/ritenute		20

Profili fiscali

- L'art. 109, co. 2, lett. b), Tuir dispone che «*i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi*»;
- Per quanto riguarda i contratti di durata, la R.M. n. 5/E del 2002 ha precisato che l'imputazione per competenza avviene in base alla quota di costo maturato nell'esercizio;
- Nei contratti d'appalto, la prestazione si considera ultimata quando il committente ha ultimato l'opera (C.M. n. 98/E del 2000).

Profili fiscali

- I costi sostenuti dall'impresa nella stipulazione dei contratti di mutuo a restituzione dilazionata in più anni devono essere detratti per intero nell'esercizio in cui si ottiene la somma mutuata (Cass. 02.05.2001, n. 6172);
- La Norma di comportamento n. 143 della LADC ha ricompreso le spese di sponsorizzazione nei contratti di durata, o ad esecuzione periodica o continuativa. Lo sponsorizzato, infatti, si obbliga a compiere prestazioni continuate e ripetute in un certo arco di tempo, al fine di assicurare una soddisfazione delle aspettative dello sponsor nel periodo contrattualmente determinato. Quindi, le spese sostenute concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio del *pro-rata temporis*;
- Anche i contratti aventi ad oggetto la concessione di diritti di utilizzazione economica di beni immateriali sono assimilati al principio espresso nell'art. 109, co. 2, del Tuir.

Spese di pubblicità e di propaganda:

- Tali spese sono sostenute al fine di determinare un incremento delle vendite, acquisendo nuova clientela o incrementando le vendite alla clientela già esistente;
- A norma dell'art. 108, co. 2, Tuir, tali spese sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi;
- Come per le spese di rappresentanza devono presentarsi i requisiti della competenza, della certezza, della determinabilità e dell'inerenza.

Spese legali:

- Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 14477/2003, le consulenze legali e le spese notarili per l'impresa che acquista un immobile sono deducibili per quote di ammortamento costanti, senza che rilevi la circostanza che le stesse spese siano state in parte sostenute nell'esercizio immediatamente precedente a quello nel quale l'acquisto, cui esse erano funzionali, si è effettivamente realizzato.

Per godimento di beni di terzi (voce B.8)

- Questa voce contiene le spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi (ovvero, «*i corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'attività d'impresa*»), in particolare:
 - affitti passivi (canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori);
 - canoni e royalties per l'utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni, ecc.;
 - canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.
- Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

Scritture contabili

- Una società sottoscrive un leasing della durata di 24 mesi. Il contratto (stipulato il 01/12/n) prevede il pagamento di 24 canoni da 40 e un maxicanone di 240. Il canone mensile sarà pari a $(\text{totale canoni})/24 \text{ mesi} = (960 + 240)/24 = 50$. Nell'anno n si dovrà iscrivere un riscontro attivo pari a 230 pari a $(240 + 40 - 50)$:

Imputazione maxicanone leasing

Diversi	A Fornitori		288
Canoni leasing		240	
IVA a credito		48	

Imputazione canoni mensili

Diversi	A Fornitori		48
Canoni leasing		40	
Iva a credito		8	

Rilevazione risconti attivi al 31/12/n

Risconti attivi	A Canoni leasing		230
-----------------	------------------	--	-----

Scritture contabili

- Nell'anno n+1 si avrà 230 di risconti attivi (maxicanone) e 480 di rate di competenza. Al momento della riapertura dei conti si storeranno i risconti attivi. I canoni di competenza dell'esercizio n+1 sono pari a 600 (50*12). A fine esercizio bisognerà rilevare un risconto attivo pari a 110 dato da: $(480 + 230) - 600$:

Storno risconti

Canoni leasing	A	Risconti attivi	230
----------------	---	-----------------	-----

Imputazione canoni mensili

Diversi	A	Fornitori	48
Canoni leasing			40
Iva a credito			8

Rilevazione risconti attivi al 31/12/n+1

Risconti attivi	A	Canoni leasing	110
-----------------	---	----------------	-----

Profili fiscali

- L'art. 102, co. 7, Tuir dispone le condizioni per la deduzione dei canoni da parte dell'azienda utilizzatrice per i beni mobili e immobili.
- Se il contratto ha come oggetto beni immobili la durata del contratto deve essere:
 - per i contratti stipulati entro il 31/12/2007 compresa tra un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni;
 - per i contratti stipulati dal 01/01/2008 non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni. Nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino inferiori a 11 anni il contratto deve comunque essere di almeno 11 anni, mentre se superiori a 18 anni, per poter dedurre i canoni di leasing è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.

Profili fiscali

- Se il contratto ha come oggetto beni mobili la durata del contratto deve essere:
 - per i contratti stipulati entro il 31/12/2007 non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione dei coefficienti ministeriali, con l'eccezione della durata minima di 4 anni per i contratti stipulati dal 12/08/2006 aventi ad oggetto veicoli di cui all'art. 164, co. 1, lett. b) del Tuir (autovetture, motocicli o ciclomotori, deducibili proporzionalmente nei limiti e nelle percentuali già previsti nel caso di acquisto);
 - per i contratti stipulati dal 01/01/2008 non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione dei coefficienti ministeriali, per cui viene confermata la disposizione previgente (durata minima 4 anni e deducibilità alle stesse condizioni sopra citate).

Profili fiscali

- Nel caso di utilizzo di autovetture, motocicli e ciclomotori a fronte di contratti di noleggio sono previsti limiti per la deducibilità dei costi. In particolare, i canoni di noleggio sono deducibili nella misura del 40% relativamente ai mezzi di trasporto a motore nel limite di:
 - € 3.615,20 per le autovetture;
 - € 774,69 per i motocicli;
 - € 413,17 per i ciclomotoriper ciascun veicolo noleggiato nel periodo di imposta.
- La percentuale di deducibilità è elevata all'80% relativamente ai mezzi di trasporto a motore utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e dai promotori finanziari.

Profili fiscali

- Sono, invece, totalmente deducibili, i canoni di noleggio dei seguenti veicoli:
 - aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
 - veicoli ad uso pubblico (es: taxi).
 - autobus e autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici;
 - autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose. L'Amministrazione finanziaria conferma tale utilizzo nei casi in cui il veicolo ha un abitacolo che risulta, almeno per la metà della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose;
 - autocarri;
 - motocarri.

Per il personale (voce B.9)

- In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente:
 - **salari e stipendi (voce B.9.a):** vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili) al lordo di ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga, per esempio:
 - indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa;
 - indennità forfetarie di trasferta (non si iscrivono, invece, le note spese del personale);
 - indennità di mancato preavviso, premi aziendali ecc.
 - Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative alla 13ma e 14ma, nonché le ferie non godute.

Per il personale (voce B.9)

- **oneri sociali (voce B.9.b):** sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (Inps, Inail, Inpdai ecc.), al netto degli importi «fiscalizzati» in base a disposizioni di legge;
- **trattamento di fine rapporto (voce B.9.c):** detta voce comprende l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ex art. 2120, c.c. L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del passivo dello stato patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del Tfr. In questa voce va rilevato anche l'importo del Tfr maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

Per il personale (voce B.9)

- **trattamento di quiescenza e simili (voce B.9.d):** si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal Tfr e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento sorge nel corso dell'anno;
- **altri costi (voce B.9.e):** in questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi al personale dipendente, che non sono stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B.6, B.7 e B.8, B.14. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:
 - indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
 - quote associative versate a favore dei dipendenti;
 - borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
 - erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

Scritture contabili

<i>Diversi</i>	A <i>Diversi</i>		2.243
Stipendi (B.9.a, c.e.)		2.000	
Contributi (B.9.b, c.e.)		243	
	Debiti v/Inps (D.13, sp)	364	
	Ritenute Irpef (D.12, sp)	129	
	Debiti v/Dipendenti (D.14, sp)	1.750	

Spese per prestazioni di lavoro dipendente (artt. 60 e 95, Tuir):

- Sono comprese tra i costi deducibili, oltre alle retribuzioni e ai relativi oneri sociali, anche le liberalità a favore dei lavoratori, salvo il rispetto dei limiti di deducibilità;
- Non sono deducibili i canoni di locazione e leasing e le spese relative al funzionamento di strutture ricettive, escluse le mense destinate a tutti i dipendenti e gli alloggi per i dipendenti in trasferta.

Fabbricati in uso ai dipendenti:

- I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito in natura per il dipendente;
- Dall'1.1.2001 i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese di manutenzione relativi a fabbricati dati in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune in cui prestano l'attività sono interamente deducibili nel periodo d'imposta in cui si è verificato il trasferimento e nei due seguenti (art. 95, co. 2, D.P.R. 917/1986). Questa disposizione si applica anche nel caso di dipendenti stranieri (R.M. 3.7.2002, n. 214/E).

Servizi di mensa:

- Sono deducibili quelli erogati a favore della «*generalità*» dei dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (o intere categorie di essi). Non sono, invece, deducibili i costi per tale servizio se erogato solo per alcuni di essi. Alle stesse condizioni sono integralmente deducibili anche i costi per servizi sostitutivi di mensa (es. buoni pasto) o le indennità sostitutive, ecc.

Erogazioni liberali:

- Sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni ai dipendenti effettuate in natura o in denaro;
- Tali erogazioni sono deducibili nei limiti del 5 per mille del totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute nell'anno.

Rimborsi per trasferte:

- I rimborsi analitici di spese di vitto e alloggio per trasferte fuori dal Comune della sede di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori (compresi gli amministratori e i sindaci delle società) sono deducibili per importo giornaliero non superiore a € 180,76 (€ 258,23 per trasferte all'estero);
- Per la verifica del limite giornaliero si deve tenere conto anche del costo dell'eventuale alloggio fornito dal datore di lavoro gratuitamente; tale costo è deducibile solo per i giorni di effettiva trasferta;
- Le spese per l'uso dell'autoveicolo, privato o noleggiato, utilizzato per la trasferta, sono deducibili nel limite del costo chilometrico (secondo le tariffe ACI) o delle tariffe di autonoleggio (predisposte dal Ministero) relative ad autoveicoli fino a 17 cv fiscali (20 se diesel). Il rimborso dei biglietti di viaggio (taxi, treno, ecc.) è sempre interamente deducibile (C.M. 16/07/1998, n. 188/E).

Rimborsi ai dipendenti per trasferte fuori dal Comune di lavoro

Vitto e alloggio	€ 180,76 al giorno se sostenuta in Italia € 258,23 al giorno se sostenuta all'estero
Indennità chilometriche per auto proprie	Secondo le tariffe ACI per autoveicoli fino a 17 cv fiscali (o 20 cv fiscali se diesel)
Indennità chilometriche con autonoleggio	Secondo le tariffe approvate dal Ministero per autoveicoli fino a 17 cv fiscali (o 20 cv fiscali se diesel)
Altre spese e anticipazioni documentate a « <i>piè di lista</i> »	Senza limiti

Ammortamenti e svalutazioni (voce B.10)

- In questa voce vanno rilevati gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E.21;
- Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante vanno rilevate invece alla voce D.19.

Profili fiscali

- La riforma del diritto societario ha cambiato l'art. 2427, n. 14, c.c. e ha soppresso l'art. 2426, co. 2, c.c. con il conseguente disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali. A seguito di detti cambiamenti non è più possibile iscrivere a C/E ammortamenti anticipati operati esclusivamente per differire la tassazione;
- Le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente riconosciuti vengono effettuati per masse di crediti e senza un riferimento alle svalutazioni imputabili direttamente ai crediti che hanno effettivamente registrato la perdita;
- La normativa tributaria consente una svalutazione forfetaria diversa a seconda dei soggetti passivi interessati.

Profili fiscali

- Nel caso in cui il limite civilistico dell'accantonamento sia superiore a quello fiscale, occorre apportare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi;
- In seguito alla «scomparsa» del quadro EC, nel caso in cui il valore della svalutazione civilistica sia inferiore a quella ammessa fiscalmente, in Unico non si potrà procedere ad una variazione diminutiva nel quadro RF; la compilazione del quadro EC è, infatti, ammessa solo per gestire il riallineamento del doppio binario.

Variazione materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.11)

- In questa voce vanno iscritte le differenze fra il valore delle rimanenze finali e iniziali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B.6;
- Quando le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali (variazione in più del consumo di rimanenze) la voce assume segno negativo mentre nel caso opposto (differenza in meno del consumo di rimanenze) assume segno positivo;
- La somma algebrica degli importi delle voci B.6 e B.11 determina i «*consumi*» di materie, semilavorati, merci e materiali nel corso dell'esercizio;
- Dette variazioni, se positive, sono dunque imputate nella voce A.2 (variazione delle rimanenze di prodotto in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) con segno positivo e nella voce B.11 con segno negativo (l'incremento delle rimanenze riduce il costo della produzione).

Variazione materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.11)

- Il valore finale delle rimanenze rappresenta un onere che va imputato in dare nel conto economico dell'anno seguente, attraverso la seguente scrittura:

Merci in magazzino (voce C.I.4, s.p.)	A	Merci c/rimanenze finali (voce B.11 c.e.)		
Merci c/rimanenze iniziali (voce B.11 c.e.)	A	Merci in magazzino (voce C.I.4, s.p.)		

- L'importo della voce in esame tiene conto delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo;
- L'art. 2426, n. 9, c.c., prevede che il minor valore dovuto al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato non possa essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno determinato la svalutazione.

Accantonamenti (voce B.12 e B.13)

- Gli accantonamenti ai fondi rischi da iscrivere nella voce B.12, rappresentano passività probabili e non certe. Alcuni esempi:
 - accantonamenti rischi penali su fornitori;
 - accantonamenti rischi per liti in corso;
 - accantonamenti rischi per garanzie prodotti (di natura non ricorrente);
 - accantonamenti rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate ecc.);
 - accantonamenti per rischi non assicurati;
 - accantonamenti rischi per contratti a esecuzione differita;
- Detti accantonamenti hanno come contropartita la classe B del passivo, «*Fondi per rischi e oneri*».

Accantonamenti (voce B.12 e B.13)

- I fondi rischi iscrivibili nella classe B del passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo;
- Sono esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B.14 «*Oneri diversi di gestione*», oppure 22 (la riforma ha aggiunto alle «imposte su reddito dell'esercizio» anche le «correnti, differite e anticipate»). Se le imposte sono relative a esercizi precedenti, in base al principio della classificazione per natura, vanno iscritte nella voce E.21;
- Gli accantonamenti ai fondi rischi finanziari sono da classificare alla voce C.17 (ad es.: fondo rischi per oscillazione cambi, fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati, ecc.).

Accantonamenti (voce B.12 e B.13)

- Gli accantonamenti da iscrivere nella voce B.13, «*Altri accantonamenti*» sono certi nell'esistenza, ma di importo stimato (diversi dagli accantonamenti iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del C/E). Alcuni esempi:
 - accantonamenti per prodotti venduti in garanzia (di natura ricorrente);
 - accantonamenti per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili ecc.);
 - accantonamenti per buoni sconti e concorsi a premio;
 - accantonamenti manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
 - accantonamenti manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
 - accantonamenti recupero ambientale.

Oneri diversi di gestione (voce B.14)

- È una voce di tipo residuale e comprende i costi e gli oneri diversi da quelli indicati in precedenza, sempre se inerenti alla gestione ordinaria:
 - costi della gestione caratteristica (non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B);
 - costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di costi straordinari;
 - costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
- Tali costi devono essere inerenti alla gestione ordinaria, non sono dunque compresi:
 - i costi della gestione finanziaria;
 - i costi di natura straordinaria.

Oneri diversi di gestione (voce B.14)

- I costi vanno iscritti al netto di premi, resi, abbuoni e sconti di natura non finanziaria. Alcuni esempi:
 - manutenzione di immobili civili;
 - manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc., locati a terzi;
 - minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi;
 - sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori;
 - imposte e tasse varie;
 - contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
 - omaggi e articoli promozionali;
 - costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
 - costi e oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale;
 - differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto.

Imposte indirette, tasse e contributi:

- Tra le imposte indirette, tasse e contributi, compresi negli oneri diversi di gestione, sono deducibili:
 - imposte di bollo;
 - diritti camerali Cciaa;
 - imposta di fabbricazione;
 - imposta di registro;
 - imposte ipotecaria e catastale;
 - tasse di concessione governativa;
 - tasse di circolazione;
 - tassa sui rifiuti.

Imposte indirette, tasse e contributi:

- Al contrario, non sono deducibili:
 - Ici;
 - imposte sostitutive.
 - multe e ammende;
 - interessi passivi su liquidazione Iva trimestrale.
- Gli oneri non deducibili devono essere ripresi a tassazione attraverso una variazione in aumento di pari importo in sede di dichiarazione dei redditi.

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria:

- I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili, ai sensi dell'art. 99, co. 3, Tuir, secondo il criterio di cassa al verificarsi di due condizioni:
 - deliberazione formale che ne prevede l'obbligo di versamento;
 - quanto effettivamente erogato non deve superare l'importo dovuto in base alla deliberazione.
- Le condizioni poste fanno sì che tali contributi non assumano il carattere di erogazioni liberali, regolamentate nell'art. 100 Tuir;
- I contributi erogati devono risultare attinenti con l'attività del soggetto che li corrisponde, così come emerge dalla R.M. 20 luglio 1996, n. 140/E.

Oneri di utilità sociale:

- L'art. 100, co. 1, Tuir consente la deduzione degli oneri di utilità per un massimo del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Ai fini del calcolo della percentuale in deduzione, le spese per prestazioni di lavoro dipendente devono includere premi e mensilità aggiuntive, accantonamenti al Tfr, oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, ecc.
- Tali oneri devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - spese per la realizzazione di opere o per consentire il godimento di terzi;
 - opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi;
 - volontari, non imposti da accordi o regolamenti;
 - finalizzati a educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Oneri di utilità sociale:

- L'art. 100, co. 2, Tuir prevede la deducibilità nel limite massimo del 2% del reddito dichiarato per:
 - erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente le finalità di cui al comma precedente;
 - contributi, donazioni e oblazioni a favore delle organizzazioni non governative;
 - erogazioni liberali a favore di persone giuridiche con sede nel Mezzogiorno con finalità esclusiva della ricerca scientifica;
 - erogazioni liberali a favore di università ed istituti di istruzione universitaria;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Oneri di utilità sociale:

- La deducibilità è fissata sempre nel limite massimo del 2% del reddito dichiarato, ma comunque non superiore a € 2.065,83 per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. i-bis), nei paesi non appartenenti all'Ocse;
- Sempre al comma 2 e nel limite del 2% del reddito, ma con un tetto massimo pari a € 1.549,37 per le erogazioni liberali in denaro a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Oneri di utilità sociale:

- La deducibilità è infine consentita nella misura effettivamente rimasta a carico per:
 - le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
 - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
 - ...

Oneri di utilità sociale:

- le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto.
- L'art. 100, comma 4, prevede che le erogazioni liberali diverse da quelle precedentemente elencate sono indeducibili.

Perdite su crediti:

- L'art. 101, co. 5, Tuir dispone che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale;
- L'art. 106, Tuir dispone che le perdite su crediti commerciali, determinati in base al valore nominale o di acquisizione, sono deducibili nel limite della parte non coperta da svalutazioni ed accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti. L'utilizzo delle svalutazioni e degli accantonamenti avviene per masse di crediti; la posta di accantonamento può quindi essere annullata da perdite relative a qualsiasi credito. Inoltre, il fondo non può essere utilizzato per coprire perdite su crediti i quali non hanno concorso alla base di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso.

Perdite su crediti:

- Nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedura concorsuale la deduzione è sempre ammessa. Le procedure concorsuali rilevanti ed i rispettivi momenti dai quali la perdita è deducibile sono:
 - fallimento, dalla sentenza dichiarativa;
 - concordato preventivo, dal decreto di ammissione alla procedura;
 - liquidazione coatta, dal provvedimento che la dispone;
 - amministrazione straordinaria, dal provvedimento che la dispone.
- La modalità di contabilizzazione delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori soggetti a procedure concorsuali è però questione controversa.

Debitori soggetti a procedura concorsuale:

- La Corte di Cassazione, con la sentenza 12831/2002 sostenne che tali perdite non devono obbligatoriamente essere contabilizzate, per intero, nel periodo in cui si è aperta la procedura. Secondo tale sentenza era quindi possibile scegliere se imputare fiscalmente le perdite:
 - nell'esercizio di apertura della procedura;
 - una quota nell'esercizio di apertura e ulteriori quote negli esercizi successivi in cui perdura la procedura, in base agli elementi oggettivi che emergono durante il relativo iter.
- La Corte di Cassazione, con sentenza 16330/2005, ha negato che il contribuente possa scegliere liberamente il momento in cui effettuare la deduzione; ciò non significa che la deduzione debba necessariamente avvenire all'apertura della procedura, bensì quando si ha certezza dell'irrecuperabilità del credito, che deve essere dimostrata dal contribuente.

Debitori non soggetti a procedura concorsuale:

- Col termine «*certezza*» il legislatore fa riferimento alla necessità che l'esistenza della perdita sia inequivocabile, non in base a valutazioni estimative, ma in forza di atti e circostanze oggettive;
- Il termine «*precisione*», invece, fa riferimento all'obiettiva determinabilità di un componente di reddito, quale condizione necessaria per il suo riconoscimento tributario, ai sensi dell'art. 85, co. 1, Tuir;
- A differenza di quanto avviene nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedura concorsuale, le perdite su crediti devono essere obbligatoriamente dedotte nell'esercizio in cui si manifestano per la prima volta gli elementi certi e precisi in relazione alla irrecuperabilità del credito.

Debitori non soggetti a procedura concorsuale:

- I requisiti della certezza e della precisione sono dimostrabili, ad esempio, attraverso:
 - irreperibilità del debitore (comprovata da documentazione);
 - mancanza documentata di beni mobili ed immobili di proprietà del debitore;
 - infruttuosità del pignoramento;
 - parere del legale sulla antieconomicità dell'azione legale in relazione alla possibilità di recupero spese procedurali ed alla possibilità di successo dell'azione stessa.

Spese di manutenzione di immobili civili:

- Le spese di manutenzione di immobili civili, secondo quanto disposto dall'art. 90 Tuir, non sono deducibili;
- Nel caso di immobili locati, per la determinazione del reddito imponibile occorrerà verificare l'esatto importo delle spese di manutenzione contabilizzate; al riguardo si potranno verificare due distinte situazioni:
 - se le spese di manutenzione ordinaria sono superiori al 15% del canone annuo di locazione, il canone annuo di locazione sarà decurtato forfetariamente di un importo pari al 15% del canone stesso;
 - se le spese sono inferiori al 15% del canone annuo, il reddito imponibile dell'immobile sarà pari al detto canone decurtato delle spese di manutenzione contabilizzate.

Spese di rappresentanza:

- La Corte di Cassazione, con sentenza 8 giugno 2000, n. 7.803, ha definito spese di rappresentanza i costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine, ma che non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita;
- La deducibilità ai fini fiscali è subordinata alla sussistenza dei requisiti della competenza, della certezza, della determinabilità e dell'inerenza;
- Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, tali spese erano deducibili, ai sensi dell'art. 108, co. 2, Tuir, nella misura di 1/3 del loro ammontare e, per quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

Spese di rappresentanza:

- Dal periodo d'imposta 2008 entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2008. È stata, infatti, prevista la fissazione di criteri quantitativi oggettivi entro i quali le spese di rappresentanza possono essere dedotte. La fissazione dei limiti di "congruità" è stata demandata ad un decreto attuativo il quale ha disposto le seguenti percentuali:
 - 1,3% dei ricavi, per ricavi sino a 10 milioni di euro;
 - 0,5% dei ricavi, per la parte di ricavi che eccede 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
 - 0,1% dei ricavi, per la parte di ricavi che eccede 50 milioni di euro.
- Dal 2008 è stato poi aggiornato il limite che qualifica gli omaggi deducibili, limite che passa da euro 25,82 ad euro 50.

Proventi e oneri finanziari (area C)

- Nell'aggregato C vanno rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa. In sostanza, i proventi/oneri derivanti dalla gestione degli investimenti finanziari.

Proventi e oneri finanziari (area C)

Proventi da partecipazioni (voce C.15):

- Vanno rilevati, con distinta indicazione del soggetto erogante, i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-venture e consorzi, iscritti sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante (con separata indicazione di quelli provenienti da imprese controllate o collegate). Alcuni esempi:
 - dividendi su partecipazioni (al lordo delle ritenute subite e dei crediti d'imposta);
 - plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;
 - ricavi di vendita di diritti di opzione;
 - utili distribuiti da joint-venture e consorzi, ecc.

Proventi e oneri finanziari (area C)

Altri proventi finanziari (voce C.16):

- Vanno indicati, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti, i proventi:
 - **«16.a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni»:** interessi attivi maturati nell'esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie. Si comprendono anche le differenze da indicizzazione relative agli interessi su prestiti;
 - **«16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni»:** interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - **«16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»:** interessi maturati su titoli a reddito fisso facenti parte della tesoreria dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario.
 - **«16.d) proventi diversi dai precedenti»:** interessi su c/c bancari, gli interessi di mora, gli interessi per dilazioni di pagamento; gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; gli sconti finanziari attivi non indicati in fattura; gli utili su cambi, ecc.

Proventi e oneri finanziari (area C)

Interessi passivi e altri oneri finanziari (voce C.17):

- Nella suddetta voce si iscrivono tutte le componenti negative di natura finanziaria, ovvero gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio (non di natura straordinaria). L'importo da iscrivere è pari a quello maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti. Alcuni esempi sono:
 - le commissioni sul massimo scoperto;
 - le spese bancarie e accessorie a interessi e commissioni;
 - le differenze negative di indicizzazione su prestiti;
 - le perdite su cambi e accantonamenti al fondo rischi su cambi;
 - le minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Rettifiche di valore di attività finanziarie (area D)

- Si iscrivono le rettifiche di attività finanziarie costituite dalle svalutazioni/rivalutazioni effettuate utilizzando il metodo del patrimonio netto;
- Il termine rivalutazioni si riferisce ai «*ripristini di valore della attività finanziarie quando sono venuti meno i motivi di una precedente svalutazione*», non riguarda, invece, le rivalutazioni monetarie che non si iscrivono nel conto economico, ma incidono direttamente sul patrimonio netto;
- Altri esempi possono essere i seguenti:
 - svalutazioni (o ripristino di valore) delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato (voci B.III.2, 3, 4 dell'attivo dello stato patrimoniale);
 - svalutazioni (o ripristino di valore) dei titoli iscritti nell'attivo circolante (voce C.III dello stato patrimoniale).

Deducibilità interessi passivi:

- La Finanziaria per il 2008 ha introdotto alcune modifiche:
 - la soppressione del pro-rata patrimoniale;
 - la soppressione della norma che regolava il contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (cd. *thin capitalization*);
 - la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi.
- Dal 1° gennaio 2008, la deducibilità degli interessi passivi è regolata da due norme diverse per ciascun comparto impositivo (Irpef-Ires): per i soggetti Irpef, opera l'art. 61 mentre, per i soggetti Ires, opera l'art. 96 del Tuir.

Deducibilità interessi passivi (soggetti Irpef):

- Per i soggetti Irpef la deduzione degli interessi passivi è ammessa nei limiti della percentuale che risulta dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{Ricavi/proventi imponibili} + \text{ricavi/proventi esclusi}}{\text{Totale ricavi/proventi}}$$

- Tra i ricavi esclusi rientrano, ad esempio, i dividendi;
- Al numeratore non verranno indicati i proventi esenti, quali le quote non imponibili delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni Pex;
- Pertanto, un'impresa che non consegue ricavi/proventi esenti non vedrà limitarsi la deduzione degli interessi passivi, anche in presenza di dividendi parzialmente imponibili.

Deducibilità interessi passivi (soggetti Ires):

- *L'art. 1, co. 33, della Finanziaria 2008 stabilisce che "gli interessi passivi e gli oneri assimilati (...) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati"; l'eventuale "eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta".*

- Al fine di determinare la quota deducibile degli interessi bisognerà, pertanto, effettuare le seguenti operazioni:
 - **Individuazione interessi passivi e oneri assimilati:** tra tali componenti negativi di reddito, indicati nella voce C.17 del C/E, rientrano gli interessi propri espliciti e gli assimilati (tra questi si ricordano, le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie/accessorie a interessi e commissioni). Rientrano altresì gli interessi passivi impliciti derivanti da contratti di leasing di cui alla voce B.8 del conto economico; con riferimento a questi ultimi, si rileva che si deve fare riferimento alla quota di interessi desunta dal contratto;
 - **Individuazione interessi passivi esclusi:** rientrano tra tali oneri gli interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110, lett. b), Tuir (gli interessi capitalizzabili) che sono relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di beni strumentali, fino a ultimazione bene, e quelli relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili merce.

- **Determinazione quota rilevante interessi passivi:** questa fase consiste nel determinare la quota di interessi passivi che dovrà essere confrontata con quella degli interessi attivi;
- **Determinazione interessi attivi e confronto con 3:** gli interessi attivi di cui si tiene conto sono sia i propri che gli impliciti. Tra questi ultimi il documento Oic 15, par. D.III fa rientrare quelli che dipendono da un incasso previsto oltre esercizio successivo e quelli rilevati in presenza di prezzo praticato più alto di quello di mercato;
- **Se interessi passivi eccedenti, calcolo 30% Rol:** qualora gli interessi passivi eccedano gli attivi, al fine di determinare la quota deducibile dell'eccedenza bisogna procedere al calcolo del Rol. Il Rol, così come definito dall'articolo 96, co. 2, Tuir, consiste nella *"differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio"*. Il 30% del Rol rappresenta il valore soglia di deduzione dell'eccedenza degli interessi passivi rispetto gli attivi.

- **Se 30% Rol > interessi passivi allora deducibilità piena:** se il 30% del Rol così determinato risulta superiore all'eccedenza degli interessi passivi rispetto gli attivi, tale eccedenza risulterà interamente deducibile. A questo punto, la norma consente di utilizzare l'eccedenza del 30% del Rol rispetto agli interessi passivi al fine di incrementare il Rol di esercizi successivi. La citata disposizione avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ed il riporto potrà avvenire senza alcun limite temporale. Relativamente ai periodi d'imposta 2008 e 2009 il limite di deducibilità degli interessi passivi è stato aumentato rispettivamente di € 10.000 ed € 5.000; ciò significa, di conseguenza, che, per questi due esercizi, come minimo, si sono potuti dedurre interessi passivi fino a concorrenza dei due detti importi;
- **Se 30% Rol < interessi passivi allora deducibilità limitata:** al contrario, se il 30% del Rol risulta inferiore all'eccedenza degli interessi passivi rispetto gli attivi, scatta la norma che ne fissa la parziale deducibilità.

Esempio:

- 30% RoI 10.000
- Eccedenza interessi passivi 20.000
- Interessi indeducibili nell'esercizio 10.000
- Possibilità di successivo recupero degli interessi passivi indeducibili secondo regole di cui co. 4, art. 96, Tuir;
- Si deve comunque tenere conto dell'eventuale eccedenza pregressa del RoI.

Caso delle immobiliari:

- Per quanto riguarda le società immobiliari va rilevato che, una norma di interpretazione autentica dell'art. 90 del Tuir chiarisce il corretto trattamento fiscale degli interessi passivi dovuti da tali società sui cosiddetti immobili patrimonio (trattasi degli immobili non strumentali né per natura, né per destinazione, e nemmeno oggetto di compravendita);
- La citata norma si riferisce, in particolare, agli interessi passivi corrisposti a fronte di finanziamenti contratti per l'acquisizione – quindi acquisto tout court o costruzione – stabilendone la deducibilità;

Proventi e oneri straordinari (area E)

- Si iscrivono tutti i costi e ricavi straordinari. La straordinarietà viene concepita come estraneità del fatto alla gestione ordinaria dell'impresa. Fra i proventi e gli oneri di natura straordinaria sono comprese anche le componenti di reddito e le imposte relativi a esercizi precedenti e gli effetti di variazioni di criteri di valutazioni. Altri esempi sono i seguenti:
 - oneri di ristrutturazioni aziendali;
 - plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie;
 - plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di titoli a reddito fisso immobilizzati;
 - plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria;
 - plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria.

Proventi e oneri straordinari (area E)

- Si iscrivono in questa voce anche le sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa:
 - furti di beni di natura straordinaria (sopravvenienza passiva);
 - rimborsi assicurativi straordinari (sopravvenienze attive);
 - perdite di beni a seguito di eventi naturali straordinari (alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni ecc.);
 - rimborsi assicurativi relativi alle due voci precedenti;
 - oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi eccezionali, imprevedibili e occasionali.
- Le sopravvenienze attive possono trovare una duplice collocazione in bilancio a seconda della diversa natura. Nello specifico se hanno natura ordinaria (per esempio fondi rischi ed oneri esuberanti rispetto agli accantonamenti operati) vanno indicata nella voce A.5 «*Altri ricavi*», se hanno natura straordinaria vanno indicati nella voce in esame (E.20, «*Proventi straordinari*»).

Scritture contabili

- La società Alfa S.r.l. nell'anno (n) fattura un importo di 150 superiore a quello previsto nel corso dell'esercizio (n-1). In quest'ultimo esercizio aveva rilevato, per competenza, fatture da emettere per 100.

Crediti v/clienti	A	Diversi		180
		Fatture da emettere	100	
		Sopravvenienze attive	50	
		IVA a debito	30	

- La società Alfa S.r.l. subisce un furto di un bene (immobilizzazione materiale) per 100, ammortizzato per 60. A fronte del furto la società incassa un rimborso per 30.

Diversi	A	Immobilizzazione materiale		100
F.do amm.to immob.			60	
Sopravvenienza passiva			40	

Credito v/assicurazione	A	Sopravvenienza attiva		30
-------------------------	---	-----------------------	--	----

Banca c/c	A	Credito v/assicurazione		30
-----------	---	-------------------------	--	----

Profili fiscali

- Il trattamento fiscale dei proventi e oneri straordinari è contenuto in diverse disposizioni del Tuir ed una specifica disciplina è dettata per:
 - sopravvenienze attive (art. 88, Tuir);
 - sopravvenienze passive (art. 101, co. 4, Tuir);
 - minusvalenze patrimoniali (art. 101, Tuir);
 - perdite (art. 101, co. 5, Tuir).
- Per le altre tipologie di proventi e oneri straordinari si deve invece far riferimento al principio generale di competenza fiscale di cui all'art. 109, Tuir.

Sopravvenienze attive (art. 88, Tuir):

- L'art. 88, co. 1, Tuir reca la definizione di sopravvenienza attiva ricorrendo alla suddivisione in tre fattispecie:
 - ricavi o proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
 - ricavi o proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in esercizi precedenti;
 - sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Per qualificare imponibile una certa sopravvenienza occorre il riferimento ad un costo iscritto a C/E in precedenti esercizi e dedotto, poiché in caso contrario si avrebbe una sopravvenienza non suscettibile di essere compresa nel reddito imponibile.

Sopravvenienze attive (art. 88, Tuir):

- Per le insussistenze del passivo occorre operare una distinzione tra sopravvenienza imponibile e non imponibile: la riduzione di un debito si qualifica come sopravvenienza attiva tassabile mentre l'eliminazione di un debito che è rimasto iscritto tra le passività per errore si ritiene non imponibile;
- In altri termini occorre distinguere se l'insussistenza del passivo è generata da un sopravvenuto accordo tra le parti oppure si tratti della correzione di una mancata contabilizzazione.

Sopravvenienze attive (art. 88, Tuir):

- L'art. 88, co. 2, Tuir rimanda il trattamento fiscale di alcune tipologie di sopravvenienze attive all'art. 86, Tuir in materia di plusvalenze. Si tratta del conseguimento di indennizzi assicurativi relativi a perdita o danneggiamento di beni strumentali in esercizi successivi a quello in cui si è verificato il danno;
- Il richiamo effettuato all'art. 86, Tuir fa sì che la disciplina dell'indennizzo sia quella codificata dall'art. 86, co. 4, Tuir che legittima la rateizzazione della plusvalenza se il bene perduto o danneggiato era detenuto da almeno 3 anni solari.

Sopravvenienze attive (art. 88, Tuir):

- L'art. 88, co. 3, lett. a), Tuir è applicato per le somme che per legge spettano all'imprenditore che cessa l'attività, come nel caso del contributo destinato alla cosiddetta rottamazione delle licenze di commercio;
- Pertanto, le indennità risarcitorie costituiscono sopravvenienza attiva anche se non riferite a beni strumentali o a beni merce.

Contributi:

- Per affrontare la disciplina fiscale dei contributi ricevuti da imprese è prioritario operare una distinzione tra:
 - contributi in conto capitale;
 - contributi in conto impianti.
- I contributi in conto capitale sono indirizzati a rafforzare la struttura patrimoniale dell'impresa percipiente, non necessariamente attraverso un intervento che agevoli l'acquisto di beni ammortizzabili;
- I contributi in conto impianti, invece, presentano un vincolo di destinazione preciso consistente nell'acquisto di un cespite.

Profili fiscali

- La distinzione è fondamentale per individuare il corretto trattamento fiscale delle due tipologie di contributi:
 - quelli in conto capitale generici sono considerati sopravvenienze attive di cui all'art. 88, co. 3, lett. b), Tuir;
 - quelli in conto impianti vanno inseriti nella voce A) 5. del conto economico e sottoposti a tassazione con il criterio di competenza.
- I contributi classificabili tra le sopravvenienze attive sono gli unici tassabili in base al criterio di cassa: l'attuale stesura dell'art. 88, co. 3, lett. b), Tuir permette solo la diluizione del provento straordinario in un massimo di cinque quote annuali costanti, compreso l'esercizio di incasso.

Profili fiscali

- È opportuno segnalare che, per la imputazione a C/E del contributo, il suo incasso deve sempre essere collegato alla certezza giuridica del diritto alla sua percezione;
- Infatti, qualora sia erogato un acconto, percepito quale anticipazione finanziaria, senza che sia stato deliberato il diritto alla sua percezione, lo stesso andrà considerato come debito e non come provento;
- Se fosse, invece, stato deliberato il diritto alla erogazione, la percezione dell'acconto sarebbe tassata limitatamente alla quota erogata, con applicazione del criterio di cassa.

Fattispecie non generanti sopravvenienze attive:

- L'art. 88, co. 4, Tuir individua alcune fattispecie che non si considerano sopravvenienze attive:
 - i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all' art. 73, co. 1, lett. a) e b), Tuir dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti;
 - la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Versamenti dei soci e rinuncia ai crediti:

- I versamenti a fondo perduto effettuati dai soci e le rinunce a precedenti finanziamenti non sono considerati proventi imponibili;
- Secondo la prevalente dottrina, i versamenti e le rinunce dei soci devono essere imputate direttamente al patrimonio netto;
- Nel caso in cui, però, gli stessi siano stati imputati a C/E, in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere eseguita una variazione in diminuzione.

Versamenti dei soci e rinuncia ai crediti:

- Nella Circ. 27/05/1994, n. 73/E l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la rinuncia ai crediti comporta l'incasso giuridico degli stessi e, di conseguenza, l'obbligo di sottoporre a tassazione lo stesso incasso se il socio si qualifica come lavoratore autonomo o collaboratore coordinato e continuativo;
- L'irrilevanza fiscale delle somme versate dall'associato in partecipazione a titolo di ripiano parziale della perdita derivante dal rendiconto di cui all'art. 2549, c.c.;
- Nell'ipotesi di riduzione di debiti, se essa avviene nel contesto di procedure concorsuali la sopravvenienza attiva che ne risulta si considera non imponibile.

Cessione dei contratti di leasing:

- L'art. 88, co. 5, Tuir dispone che il valore normale del bene oggetto del contratto di leasing genera una sopravvenienza attiva nel caso della cessione del contratto stesso. Dal dettato letterale si evince l'imponibilità del valore normale, senza la deduzione dei canoni residui e del valore di riscatto: il cessionario dovrebbe dunque addossarsi due oneri, rappresentati dal valore normale e dai canoni ancora da corrispondere;
- L'Agenzia delle Entrate, nella Circ. 108/E/1996 ha chiarito che, al fine di determinare il valore imponibile, occorre calcolare il valore normale del bene sottraendo poi dallo stesso il valore attuale dei canoni di leasing dovuti e del prezzo di riscatto.

Profili fiscali

- Resta, invece, da chiarire la disciplina della cessione del contratto di leasing che ha come oggetto un bene parzialmente deducibile;
- L'art. 164, co. 2, Tuir dispone che ai fini della determinazione del reddito di impresa, le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato;
- Si ritiene, pertanto, che l'imponibilità della sopravvenienza attiva generata dalla cessione della locazione finanziaria di un bene parzialmente deducibile debba essere parziale, rapportandosi all'ammontare dei canoni dedotti rispetto a quelli pagati.

Sopravvenienze passive (art. 101, co. 4, Tuir):

- La norma presenta la definizione di sopravvenienza passiva ricorrendo alla suddivisione in tre fattispecie:
 - il mancato conseguimento di ricavi o proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
 - il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi o proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
 - sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, salvo si tratti di perdite di beni e crediti.
- L'elemento caratterizzante le tre ipotesi di sopravvenienza passiva è costituito, dunque, dalla loro correlazione a componenti di reddito che hanno interessato periodi di imposta precedenti e di cui rappresentano variazioni rettificative in dipendenza di eventi non prevedibili negli esercizi stessi.

Plusvalenze patrimoniali (art. 86, Tuir):

- Le plusvalenze si considerano realizzate se:
 - sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, della perdita o del danneggiamento dei beni;
 - i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
- Alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso va equiparato il conferimento in società di cui all'art. 9, co. 5, Tuir;
- Non rientrano negli indennizzi di cui all'art. 86, co. 1, lett. b) ma nelle sopravvenienze attive di cui all'art. 88, co 2, lett. a) le indennità a fronte di risarcimenti danni sui beni diversi da quelli strumentali e da quelli produttivi di ricavi ai sensi dell'art. 85, Tuir.

Plusvalenze patrimoniali (art. 86, Tuir):

- La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato;
- Può essere tassata o interamente nel periodo di imposta del suo realizzo o, se il bene è posseduto da almeno 3 anni, in quote costanti al massimo in 5 esercizi;
- Infine, se i beni patrimoniali vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, nonché destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore individuale, danno luogo a plusvalenze, da determinarsi in base alla differenza tra il valore normale del bene ed il costo fiscalmente riconosciuto.

Minusvalenze patrimoniali (art. 101, co. 1, Tuir):

- Possono generare minusvalenze patrimoniali deducibili:
 - le cessioni dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
 - le cessioni di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, che non rientrino fra i beni suscettibili di generare plusvalenze parzialmente esenti ai sensi dell'art. 87, Tuir.
- Non generano minusvalenze le cessioni di beni merce.
- Le minusvalenze dei beni sopra indicati sono deducibili se sono realizzate, a seguito dei seguenti atti:
 - mediante cessione a titolo oneroso;
 - mediante risarcimento per la perdita o distruzione del bene;
 - in caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Minusvalenze patrimoniali (art. 101, co. 1, Tuir):

- Nelle prime due ipotesi la minusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato;
- Nella terza ipotesi dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo non ammortizzato.
- Le minusvalenze conseguite partecipano integralmente alla formazione dell'imponibile nell'esercizio in cui si è verificato il fatto che le ha originate; non è infatti previsto un meccanismo simile a quello di rateizzazione delle plusvalenze in più esercizi (art. 86, co. 4, Tuir), che consenta di suddividere ai fini fiscali la minusvalenza in più esercizi.

Perdite (art. 101, co. 5, Tuir):

- Danno luogo a componenti deducibili dal reddito:
 - perdite su beni;
 - perdite su crediti.
- Possono essere dedotte le perdite di beni che, nel caso di cessione, avrebbero generato plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili. Sono, quindi, escluse le perdite sui beni-merce (per le quali la rilevanza reddituale deriva dalla differenza fra giacenze iniziali e quelle finali);
- La perdita è commisurata al costo non ammortizzato dei beni e deve risultare da elementi certi e precisi. In particolare, in caso di dismissione o distruzione volontaria dei beni, occorre esperire le formalità necessarie per fornire la prova dell'avvenimento (C.M. 29 settembre 1988, n. 23/9/012).

Perdite (art. 101, co. 5, Tuir):

- Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; la deduzione è ammessa se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;
- Il fattore che differenzia le perdite da iscrivere tra le sopravvenienze passive dalle perdite iscritte tra gli oneri diversi di gestione risulta essere il momento in cui le stesse assumono rilevanza fiscale: in esercizi precedenti per le prime e nell'esercizio di riferimento per le seconde;
- Tali perdite devono essere analiticamente comprovate sulla base di una documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo delle stesse. Questa regola trova un'eccezione per crediti commerciali di modesto importo, per i quali si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali (R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124).

Utile e fiscalità differita (voci 22 e 23)

- La riforma societaria, nell'intento di eliminare le interferenze fiscali a bilancio e di esporre la «*fiscalità differita*» ha riformulato le ultime voci del conto economico come segue:
 - 22) imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate;
 - 23) utile (perdite) dell'esercizio.
- Nel nuovo art. 2426 c.c. è stato abrogato l'ultimo comma che consentiva di «*effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*», mentre per quanto riguarda la N.I. non bisogna più indicare i «*motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*», ma un apposito prospetto contenente la descrizione e l'ammontare delle imposte differite.

Imposte deducibili e indeducibili

- L'art. 99 del Tuir detta – in deroga al generale criterio della competenza – regole di deducibilità o indeducibilità delle seguenti tipologie di imposte (oneri fiscali):
 - **imposte sui redditi:** sono sempre considerate indeducibili;
 - **imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa:** sono sempre considerate indeducibili;
 - **altre imposte:** sempre deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Imposte indeducibili	Imposte deducibili
Imposte sui redditi (Ires, Irpef) Imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa	Altre imposte deducibili nell'esercizio del Pagamento Deroga ai principi di competenza

Imposte deducibili e indeducibili

- In occasione della istituzione di nuovi tributi, spesso, il Legislatore, ne ha invocato il carattere di indeducibilità ancorché letteralmente nel Tuir esso sia riferito alle sole imposte sul reddito. È il caso di:
 - **Irap:** indeducibilità espressamente prevista dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in seguito sono state introdotte però norme che consentono una deducibilità, seppur parziale);
 - **Addizionali regionali e comunali:** indeducibilità previste, rispettivamente, dall'art. 50, D.Lgs. 446/1997 e dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 - **Ici:** indeducibilità disposta dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - **Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa:** indeducibilità prevista dall'art. 12 della L. 342/2000.

Imposte deducibili e indeducibili

- Con riguardo all'IVA, l'ineducibilità si manifesta in quei casi in cui il soggetto attivo decide di non richiedere l'imposta all'acquirente del bene o committente del servizio. Tale ipotesi ricorre nel caso degli omaggi in cui per ragioni di immagine il cedente non provvede ad addebitare l'imposta al cessionario; in questo caso l'IVA corrispondente al debito d'imposta non può essere portata in deduzione dal cedente;
- Diversa dall'ipotesi della rivalsa è il caso riconducibile alla indetraibilità dell'IVA assoluta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa. Queste situazioni, infatti, non provocano alcuna indeducibilità in quanto l'IVA, andando a costituire parte integrante del costo del bene acquistato, potrà essere dedotta nell'esercizio o per quote di ammortamento.

Imposte deducibili e indeducibili

- In caso di indetraibilità parziale dell'IVA da pro-rata generale, in quanto manca la possibilità di una diretta imputazione all'acquisto di riferimento, la quota parte di imposta non detraibile assume la natura di spesa generale, in quanto tale deducibile nell'esercizio di competenza;
- La norma tributaria, inoltre, individua una categoria residuale «*le altre imposte*», per le quali è ammessa la deducibilità nell'esercizio in cui avviene il pagamento. La C.M. 15 maggio 1997, n. 137/E ha precisato che fra le «*altre imposte*» rientrano anche le tasse, quali, ad esempio, la tassa di concessione governativa la quale, pertanto, è deducibile nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Imposte deducibili e indeducibili

- La deroga al generale principio di competenza, valida per gli oneri fiscali diversi da quelli considerati dalla norma espressamente indeducibili, trova applicazione solo in relazione a tributi per i quali si riscontra l'assenza di una qualsiasi inerenza all'attività dell'impresa;
- Al contrario, nei casi in cui sia possibile riscontrare una correlazione con l'attività del soggetto, l'amministrazione finanziaria (cfr. C.M. 13 novembre 2001 n. 182/E) ha affermato la necessaria applicazione del criterio della competenza (è il caso, ad esempio, dell'Iva indetraibile, dell'imposta di bollo, dell'imposta sulle assicurazioni, dell'accise e delle altre imposte di fabbricazione).

Imposta sul reddito delle società

- Secondo la formulazione dell'art. 75, Tuir l'IRES viene calcolata su una base imponibile che è costituita dal reddito complessivo netto. Tale grandezza viene calcolata:
 - per le società e gli enti commerciali residenti, secondo le norme della sezione I del capo II (art. da 81 a 116, Tuir);
 - per gli enti non commerciali residenti, secondo le norme del capo III (art. da 143 a 150, Tuir);
 - per le società e gli enti non residenti, secondo le norme dei capi IV e V (art. da 151 a 154, Tuir).
- Base di riferimento per la determinazione del reddito complessivo netto ai fini fiscali è il risultato di esercizio così come risultante dal conto economico: ad esso vanno apportate le variazioni in aumento ed in diminuzione secondo le regole fissate dal Tuir.

Imposta sul reddito delle società

- L'art. 77 del Tuir stabilisce che l'imposta sul reddito delle società, commisurata al reddito complessivo netto, è fissata nella misura del 27,5 per cento. Tale aliquota è in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- Per determinate categorie di soggetti dotati di personalità giuridica, l'art. 6 D.P.R. 601/1973 prevede la riduzione a metà dell'aliquota IRES. Si tratta di:
 - enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
 - istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale;
 - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
 - istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

Grazie dell'attenzione!

